SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 148° — Numero 94

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 23 aprile 2007** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si comunica che gli Enti pubblici, gli Istituti di ricerca a carattere scientifico, gli Enti locali territoriali - Regioni, Province e Comuni - nonché le Unità Sanitarie Locali, le Aziende e le altre Istituzioni sanitarie dovranno inviare, per la pubblicazione a titolo gratuito, con una nota di trasmissione, due copie conformi dei bandi di concorso e dei relativi diari delle prove di esame, corredate del titolo e, possibilmente, del supporto informatico, direttamente alla Direzione e Redazione della *Gazzetta Ufficiale* presso il Ministero della Giustizia.

SOMMARIO

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

MINISTERO DELLA SALUTE

07A02644

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 28 marzo 2007, n. **51.**

Attuazione della direttiva 2003/71/CE relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari, che modifica la direttiva 2001/34/CE.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 14, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni;

Vista la direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE;

Visto il Regolamento n. 809/2004/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, recante modalità di esecuzione della citata direttiva 2003/71/CE per quanto riguarda le informazioni contenute nei prospetti, il modello dei prospetti, l'inclusione delle informazioni mediante riferimento, la pubblicazione dei prospetti e la diffusione di messaggi pubblicitari;

Visti gli articoli 12 e 44 della legge 28 dicembre 2005, n. 262;

Visto l'articolo 10 della legge 4 febbraio 2005, n. 11;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 ottobre 2006;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 marzo 2007;

Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dello sviluppo economico;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto apporta modifiche ed integrazioni al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, di seguito denominato: «testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria», al fine di dare attuazione alla direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari.

2. La Consob è l'autorità nazionale competente responsabile dell'espletamento dei compiti previsti dalla direttiva indicata nel comma 1.

Art. 2.

Modificazioni all'articolo 1 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria

1. All'articolo 1 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la lettera *t)*, è sostituita dalla seguente:

«*t)* "offerta al pubblico di prodotti finanziari": ogni comunicazione rivolta a persone, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, che presenti sufficienti informazioni sulle condizioni dell'offerta e dei prodotti finanziari offerti così da mettere un investitore in grado di decidere di acquistare o di sottoscrivere tali prodotti finanziari, incluso il collocamento tramite soggetti abilitati;»;

b) dopo la lettera *w-bis)* è aggiunta la seguente:

«*w-ter)* "mercato regolamentato": un mercato quale definito dall'articolo 4, punto 14, della direttiva 2004/39/CE del 21 aprile 2004.».

Art. 3.

Modificazioni al Capo I del Titolo II della Parte IV del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria.

1. Il Capo I del Titolo II della Parte IV del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria è sostituito dal seguente:

«*Capo I*

OFFERTA AL PUBBLICO DI SOTTOSCRIZIONE E DI VENDITA

Art. 93-*bis*.

Definizioni

1. Nel presente Capo si intendono per:

a) "strumenti finanziari comunitari": gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, lettere *a)*, *b)*, qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permetta di acquisire gli strumenti indicati in precedenza mediante sottoscrizione o scambio o che comporti un regolamento a pronti determinato con riferimento a strumenti finanziari comunitari, valute, tassi di interesse o rendimenti, merci o altri indici o misure nonché le quote di fondi chiusi;

b) "titoli di capitale": le azioni e altri strumenti negoziabili equivalenti ad azioni di società nonché qualsiasi altro tipo di strumento finanziario comunita-

rio negoziabile che attribuisca il diritto di acquisire i summenzionati strumenti mediante conversione o esercizio di diritti che essi conferiscono, purché gli strumenti di quest'ultimo tipo siano emessi dall'emittente delle azioni sottostanti o da un'entità appartenente al gruppo di detto emittente;

c) "strumenti diversi dai titoli di capitale": tutti gli strumenti finanziari comunitari che non sono titoli di capitale;

d) "quote o azioni di OICR aperti": le quote di un fondo comune di investimento di tipo aperto e le azioni di una società di investimento a capitale variabile;

e) "responsabile del collocamento": il soggetto che organizza e costituisce il consorzio di collocamento, il coordinatore del collocamento o il collocatore unico;

f) "Stato membro d'origine":

1) per tutti gli emittenti comunitari di strumenti finanziari comunitari che non sono menzionati nel successivo punto 2), lo Stato membro della UE in cui l'emittente ha la sua sede sociale;

2) per l'emissione di strumenti finanziari comunitari diversi dai titoli di capitale il cui valore nominale unitario è di almeno 1.000 euro e per l'emissione di strumenti finanziari comunitari diversi dai titoli di capitale che conferiscono il diritto di acquisire titoli negoziabili o di ricevere un importo in contanti mediante conversione o esercizio dei diritti che essi conferiscono, purché l'emittente degli strumenti finanziari comunitari diversi dai titoli di capitale non sia l'emittente degli strumenti finanziari comunitari sottostanti o un'entità appartenente al gruppo di quest'ultimo emittente, lo Stato membro della UE in cui l'emittente ha la sua sede sociale, o nel quale gli strumenti finanziari comunitari sono stati o sono destinati ad essere ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato o nel quale gli strumenti finanziari comunitari sono offerti al pubblico, a scelta dell'emittente, dell'offerente o della persona che chiede l'ammissione, secondo il caso. Lo stesso regime è applicabile a strumenti finanziari comunitari diversi dai titoli di capitale in una valuta diversa dall'euro, a condizione che il valore di una tale denominazione minima sia pressoché equivalente a 1.000 euro;

3) per tutti gli emittenti di strumenti finanziari comunitari che non sono menzionati nel punto 2) aventi sede in un paese terzo, lo Stato membro della UE nel quale gli strumenti finanziari comunitari sono destinati ad essere offerti al pubblico per la prima volta dopo la data di entrata in vigore della direttiva 2003/71/CE o nel quale è stata presentata la prima domanda di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato a scelta dell'emittente, dell'offerente o della persona che chiede l'ammissione, secondo il caso, salvo scelta successiva da parte degli emittenti aventi sede in un paese terzo, qualora lo Stato membro d'origine non fosse stato determinato da una loro scelta;

g) "Stato membro ospitante": lo Stato membro della UE in cui viene effettuata un'offerta al pubblico o viene richiesta l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari comunitari, qualora sia diverso dallo Stato membro d'origine.

Sezione I

OFFERTA AL PUBBLICO DI STRUMENTI FINANZIARI COMUNITARI E DI PRODOTTI FINANZIARI DIVERSI DALLE QUOTE O AZIONI DI OICR APERTI

Art. 94.

Prospetto d'offerta

1. Coloro che intendono effettuare un'offerta al pubblico pubblicano preventivamente un prospetto. A tal fine, per le offerte aventi ad oggetto strumenti finanziari comunitari nelle quali l'Italia è Stato membro d'origine e per le offerte aventi ad oggetto prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari comunitari, ne danno preventiva comunicazione alla Consob allegando il prospetto destinato alla pubblicazione. Il prospetto non può essere pubblicato finché non è approvato dalla Consob.

2. Il prospetto contiene, in una forma facilmente analizzabile e comprensibile, tutte le informazioni che, a seconda delle caratteristiche dell'emittente e dei prodotti finanziari offerti, sono necessarie affinché gli investitori possano pervenire ad un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale e finanziaria, sui risultati economici e sulle prospettive dell'emittente e degli eventuali garanti, nonché sui prodotti finanziari e sui relativi diritti. Il prospetto contiene altresì una nota di sintesi recante i rischi e le caratteristiche essenziali dell'offerta.

3. Il prospetto per l'offerta di strumenti finanziari comunitari è redatto in conformità agli schemi previsti dai regolamenti comunitari che disciplinano la materia.

4. L'emittente o l'offerente può redigere il prospetto nella forma di un unico documento o di documenti distinti. Nel prospetto composto di documenti distinti, le informazioni richieste sono suddivise in un documento di registrazione, una nota informativa sugli strumenti e i prodotti offerti e una nota di sintesi.

5. Se è necessario per la tutela degli investitori, la Consob può esigere che l'emittente o l'offerente includa nel prospetto informazioni supplementari.

6. Se l'offerta ha ad oggetto prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari comunitari il cui prospetto non è disciplinato ai sensi dell'articolo 95, comma 1, lettera *b)*, la Consob stabilisce, su richiesta dell'emittente o dell'offerente, il contenuto del prospetto.

7. Qualunque fatto nuovo significativo, errore materiale o imprecisione relativi alle informazioni contenute nel prospetto che sia atto ad influire sulla valutazione dei prodotti finanziari e che sopravvenga o sia rilevato tra il momento in cui è approvato il prospetto e quello in cui è definitivamente chiusa l'offerta al pubblico deve essere menzionato in un supplemento del prospetto.

8. L'emittente, l'offerente e l'eventuale garante, a seconda dei casi, nonché le persone responsabili delle informazioni contenute nel prospetto rispondono, ciascuno in relazione alle parti di propria competenza, dei danni subiti dall'investitore che abbia fatto ragionevole affidamento sulla veridicità e completezza delle informa-

zioni contenute nel prospetto, a meno che non provi di aver adottato ogni diligenza allo scopo di assicurare che le informazioni in questione fossero conformi ai fatti e non presentassero omissioni tali da alterarne il senso.

9. La responsabilità per informazioni false o per omissioni idonee ad influenzare le decisioni di un investitore ragionevole grava sull'intermediario responsabile del collocamento, a meno che non provi di aver adottato la diligenza prevista dal comma precedente.

10. Nessuno può essere chiamato a rispondere esclusivamente in base alla nota di sintesi, comprese le eventuali traduzioni, a meno che la nota di sintesi possa risultare fuorviante, imprecisa o incoerente se letta insieme ad altre parti del prospetto.

11. Le azioni risarcitorie sono esercitate entro cinque anni dalla pubblicazione del prospetto, salvo che l'investitore provi di avere scoperto le falsità delle informazioni o le omissioni nei due anni precedenti l'esercizio dell'azione.

Art. 94-*bis*.

Approvazione del prospetto

1. Ai fini dell'approvazione, la Consob verifica la completezza del prospetto nonché la coerenza e la comprensibilità delle informazioni fornite.

2. La Consob approva il prospetto nei termini da essa stabiliti con regolamento conformemente alle disposizioni comunitarie. La mancata decisione da parte della Consob nei termini previsti non costituisce approvazione del prospetto.

3. Tenuto anche conto delle caratteristiche dei singoli mercati, la Consob può affidare alla società di gestione del mercato, mediante apposite convenzioni, compiti inerenti al controllo del prospetto per offerte riguardanti strumenti finanziari comunitari ammessi alle negoziazioni ovvero oggetto di domanda di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato nel rispetto dei principi stabiliti dalle disposizioni comunitarie. Nel rispetto dei suddetti principi e delle relative eccezioni, le deleghe di compiti hanno termine il 31 dicembre 2011. La Consob informa la Commissione europea e le autorità competenti degli altri Stati membri in merito agli accordi relativi alla delega di compiti, precisando le condizioni che disciplinano la delega.

4. Al fine di assicurare l'efficienza del procedimento di approvazione del prospetto avente ad oggetto titoli di debito bancari non destinati alla negoziazione in un mercato regolamentato, la Consob stipula accordi di collaborazione con la Banca d'Italia.

5. La Consob può trasferire l'approvazione di un prospetto in caso di offerta avente ad oggetto strumenti finanziari comunitari all'autorità competente di un altro Stato membro, previa accettazione di quest'ultima autorità. Tale trasferimento è comunicato all'emittente e all'offerente entro tre giorni lavorativi dalla data della decisione assunta dalla Consob. I termini per l'approvazione decorrono da tale data.

Art. 95.

Disposizioni di attuazione

1. La Consob detta con regolamento disposizioni di attuazione della presente Sezione anche differenziate in relazione alle caratteristiche dei prodotti finanziari, degli emittenti e dei mercati. Il regolamento stabilisce in particolare:

a) il contenuto della comunicazione alla Consob, le caratteristiche della nota di sintesi, le modalità e i termini per la pubblicazione del prospetto e dell'avviso nonché per l'aggiornamento del prospetto, conformemente alle disposizioni comunitarie;

b) il contenuto del prospetto nei casi consentiti dalla normativa comunitaria;

c) le modalità da osservare per diffondere notizie, per svolgere indagini di mercato ovvero per raccogliere intenzioni di acquisto o di sottoscrizione;

d) le modalità di svolgimento dell'offerta anche al fine di assicurare la parità di trattamento tra i destinatari;

e) la lingua da utilizzare nel prospetto;

f) le condizioni per il trasferimento dell'approvazione di un prospetto all'autorità competente di un altro Stato membro.

2. La Consob individua con regolamento le norme di correttezza che sono tenuti a osservare l'emittente, l'offerente e chi colloca i prodotti finanziari nonché coloro che si trovano in rapporto di controllo o di collegamento con tali soggetti.

3. La Consob pubblica nel proprio sito internet almeno un elenco dei prospetti approvati ai sensi dell'articolo 94-*bis*.

4. La Consob determina quali strumenti o prodotti finanziari, ammessi alle negoziazioni in mercati regolamentati ovvero diffusi tra il pubblico ai sensi dell'articolo 116 e individuati attraverso una particolare denominazione o sulla base di specifici criteri qualificativi, devono avere un contenuto tipico determinato.

Art. 95-*bis*.

Revoca dell'acquisto o della sottoscrizione

1. Ove il prospetto non indichi le condizioni o i criteri in base ai quali il prezzo di offerta definitivo e la quantità dei prodotti da offrirsi al pubblico sono determinati o, nel caso del prezzo, il prezzo massimo, l'accettazione dell'acquisto o della sottoscrizione di prodotti finanziari può essere revocata entro il termine indicato nel prospetto e comunque entro un termine non inferiore a due giorni lavorativi calcolati a decorrere dal momento in cui vengono depositati il prezzo d'offerta definitivo e la quantità dei prodotti finanziari offerti al pubblico.

2. Gli investitori che hanno già concordato di acquistare o sottoscrivere i prodotti finanziari prima della pubblicazione di un supplemento hanno il diritto, esercitabile entro il termine indicato nel supplemento e comunque non inferiore a due giorni lavorativi dopo tale pubblicazione, di revocare la loro accettazione.

Art. 96.

Bilanci dell'emittente

1. L'ultimo bilancio approvato e il bilancio consolidato eventualmente redatto dall'emittente sono corredati delle relazioni nelle quali il revisore contabile esprime il proprio giudizio ai sensi dell'articolo 156. L'offerta avente ad oggetto prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari comunitari non può essere effettuata se il revisore contabile ha espresso un giudizio negativo ovvero si è dichiarato impossibilitato ad esprimere un giudizio.

Art. 97.

Obblighi informativi

1. Fermo quanto previsto dal Titolo III, Capo I, agli emittenti, agli offerenti, ai revisori contabili e ai componenti degli organi sociali degli emittenti e degli offerenti, nonché agli intermediari incaricati del collocamento si applicano, in relazione all'offerta, l'articolo 114, commi 5 e 6, e l'articolo 115 dalla data della comunicazione, prevista dall'articolo 94, comma 1.

2. La CONSOB individua con regolamento quali delle disposizioni richiamate nel comma 1 si applicano, nei medesimi periodi, agli altri soggetti indicati nell'articolo 95, comma 2, nonché ai soggetti che prestano i servizi indicati nell'articolo 1, comma 6, lettera *e)*.

3. Gli emittenti sottopongono al giudizio di un revisore contabile, ai sensi dell'articolo 156, il bilancio d'esercizio e quello consolidato eventualmente approvati o redatti nel periodo dell'offerta.

4. Qualora sussista fondato sospetto di violazione delle disposizioni contenute nel presente Capo o delle relative norme di attuazione, la CONSOB, allo scopo di acquisire elementi conoscitivi, può richiedere, entro un anno dall'acquisto o dalla sottoscrizione, la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti agli acquirenti o sottoscrittori dei prodotti finanziari di cui alla presente Sezione, fissando i relativi termini. Il potere di richiesta può essere esercitato anche nei confronti di coloro per i quali vi è fondato sospetto che svolgano un'offerta al pubblico in violazione delle disposizioni previste dall'articolo 94.

Art. 98.

Validità comunitaria del prospetto

1. Il prospetto nonché gli eventuali supplementi approvati dalla Consob sono validi ai fini dell'offerta degli strumenti finanziari comunitari negli altri Stati membri della UE. A tal fine la Consob effettua la notifica secondo la procedura prevista dalle disposizioni comunitarie.

2. Ove l'offerta di strumenti finanziari comunitari sia prevista in Italia, quale Stato membro ospitante, il prospetto e gli eventuali supplementi approvati dall'autorità dello Stato membro d'origine possono essere pubblicati in Italia, purché siano rispettate le procedure di notifica previste dalle disposizioni comunitarie.

3. La Consob può informare l'autorità competente dello Stato membro d'origine della necessità di fornire nuove informazioni.

Art. 98-*bis*.

Emittenti di Paesi extracomunitari

1. Nel caso di emittenti aventi la loro sede legale in un Paese extracomunitario, per i quali l'Italia sia lo Stato membro d'origine, la Consob può approvare il prospetto redatto secondo la legislazione del Paese extracomunitario, ove ricorrano le seguenti condizioni:

a) il prospetto sia stato redatto conformemente a standard internazionali definiti dagli organismi internazionali delle Commissioni di vigilanza dei mercati, compresi i Disclosure Standards della IOSCO e

b) le informazioni richieste, incluse le informazioni di natura finanziaria, siano equivalenti alle prescrizioni previste dalle disposizioni comunitarie.

2. Ove l'offerta sia prevista in Italia quale Stato membro ospitante si applica l'articolo 98, commi 2 e 3.

Sezione II

OFFERTA AL PUBBLICO DI QUOTE O AZIONI DI OICR APERTI

Art. 98-*ter*.

Prospetto d'offerta

1. Coloro che intendono effettuare un'offerta di quote di fondi aperti o azioni di Sicav ne danno preventiva comunicazione alla CONSOB, allegando il prospetto completo e il prospetto semplificato destinati alla pubblicazione.

2. I prospetti contengono le informazioni che, a seconda delle caratteristiche del prodotto e dell'emittente, sono necessarie affinché gli investitori possano pervenire a un fondato giudizio sull'investimento proposto, sui diritti ad esso connessi e sui relativi rischi. Le informazioni contenute nei prospetti devono essere riportate in una forma chiara, facilmente comprensibile e analizzabile.

3. La pubblicazione dei prospetti è disciplinata dalla Consob secondo le modalità e nei termini da essa stabiliti con regolamento.

4. Il prospetto semplificato può costituire il documento valido per l'offerta in Italia, fatta salva la necessità della traduzione nel caso di offerte di quote o azioni di OICR aperti ai sensi degli articoli 42 e 50, comma 2.

5. Si applica l'articolo 94, commi 8, 9 e 11.

Art. 98-*quater*.

Disposizioni di attuazione

1. La Consob detta con regolamento disposizioni di attuazione della presente Sezione anche differenziate in relazione alle caratteristiche degli OICR aperti, degli emittenti e dei mercati. In armonia con le disposizioni comunitarie, il regolamento stabilisce in particolare:

a) il contenuto della comunicazione alla Consob e dei prospetti nonché le modalità di pubblicazione dei prospetti ed il loro eventuale aggiornamento;

b) le modalità da osservare per diffondere notizie, svolgere indagini di mercato ovvero raccogliere intenzioni di acquisto o di sottoscrizione;

c) le modalità di svolgimento dell'offerta anche al fine di assicurare la parità di trattamento tra i destinatari.

2. Se l'offerta ha ad oggetto quote o azioni di OICR aperti i cui prospetti non sono disciplinati ai sensi del comma 1, lettera *a)*, la Consob stabilisce, su richiesta degli offerenti, il contenuto dei prospetti.

3. La Consob individua con regolamento le norme di correttezza che sono tenuti a osservare l'offerente e chi colloca quote o azioni di OICR aperti nonché coloro che si trovano in rapporto di controllo o di collegamento con tali soggetti.

Art. 98-*quinquies.*

Obblighi informativi

1. Fermo quanto previsto dal Titolo III, Capo I, agli offerenti quote o azioni di OICR aperti si applicano:

a) l'articolo 114, commi 5 e 6, dalla data di pubblicazione dei prospetti fino alla conclusione dell'offerta;

b) l'articolo 115, dalla data della comunicazione prevista dall'articolo 98-*ter* fino a un anno dalla conclusione dell'offerta.

2. La CONSOB individua con regolamento quali delle disposizioni richiamate nel comma 1 si applicano, nei medesimi periodi, agli altri soggetti indicati nell'articolo 98-*quater*, comma 3, nonché ai soggetti che prestano i servizi indicati nell'articolo 1, comma 6, lettera *e)*.

3. Qualora sussista fondato sospetto di violazione delle disposizioni contenute nel presente Capo o delle relative norme di attuazione, la CONSOB, allo scopo di acquisire elementi conoscitivi, può richiedere, entro un anno dall'acquisto o dalla sottoscrizione, la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti agli acquirenti o sottoscrittori delle quote o azioni di OICR aperti, fissando i relativi termini. Il potere di richiesta può essere esercitato anche nei confronti di coloro per i quali vi è fondato sospetto che svolgano un'offerta al pubblico in violazione delle disposizioni previste dall'articolo 98-*ter*.

Sezione III

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 99.

Poteri della Consob

1. La Consob può:

a) sospendere in via cautelare, per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi consecutivi per ciascuna volta, l'offerta avente ad oggetto strumenti finanziari comunitari, in caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni del presente Capo o delle relative norme di attuazione;

b) sospendere in via cautelare, per un periodo non superiore a novanta giorni, l'offerta avente ad oggetto prodotti diversi da quelli di cui alla lettera *a)*, in caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni del presente Capo o delle relative norme di attuazione;

c) vietare l'offerta nel caso in cui abbia fondato sospetto che potrebbero essere violate le disposizioni del presente Capo o le relative norme di attuazione;

d) vietare l'offerta in caso di accertata violazione delle disposizioni o delle norme indicate nelle lettere *a)* o *b)*;

e) rendere pubblico il fatto che l'offerente o l'emittente non ottempera ai propri obblighi;

f) fermo restando il potere previsto nell'articolo 64, comma 1-*bis*, lettera *c)*, può chiedere alla società di gestione del mercato la sospensione in via cautelare, per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi consecutivi per ciascuna volta, delle negoziazioni in un mercato regolamentato in caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni del presente Capo e delle relative norme di attuazione;

g) fermo restando il potere previsto nell'articolo 64, comma 1-*bis*, lettera *c)*, può chiedere alla società di gestione di vietare le negoziazioni in un mercato regolamentato in caso di accertata violazione delle disposizioni del presente Capo e delle relative norme di attuazione.

2. Qualora la Consob, quale autorità competente dello Stato membro ospitante, rilevi irregolarità commesse dall'emittente o dai soggetti abilitati incaricati dell'offerta degli strumenti finanziari comunitari, essa ne informa l'autorità competente dello Stato membro d'origine.

3. Se, nonostante le misure adottate dall'autorità competente dello Stato membro d'origine o perché tali misure si rivelano inadeguate, l'emittente o il soggetto abilitato incaricato dell'offerta perseverano nella violazione delle disposizioni legislative o regolamentari pertinenti, la Consob, dopo averne informato l'autorità competente dello Stato membro d'origine, adotta tutte le misure opportune per tutelare gli investitori. Dell'adozione di tali misure la Consob informa al più presto la Commissione europea.

Art. 100.

Casi di inapplicabilità

1. Le disposizioni del presente Capo non si applicano alle offerte:

a) rivolte ai soli investitori qualificati, comprese le persone fisiche e le piccole e medie imprese, come definiti dalla Consob con regolamento in base ai criteri fissati dalle disposizioni comunitarie;

b) rivolte a un numero di soggetti non superiore a quello indicato dalla Consob con regolamento;

c) di ammontare complessivo non superiore a quello indicato dalla Consob con regolamento;

d) aventi a oggetto strumenti finanziari diversi dai titoli di capitale emessi da o che beneficiano della garanzia incondizionata e irrevocabile di uno Stato

membro dell'Unione europea o emessi da organismi internazionali a carattere pubblico di cui facciano parte uno o più Stati membri dell'Unione europea;

e) aventi a oggetto strumenti finanziari emessi dalla Banca Centrale Europea o dalle banche centrali nazionali degli Stati membri dell'Unione europea;

f) aventi ad oggetto strumenti diversi dai titoli di capitale emessi in modo continuo o ripetuto da banche a condizione che tali strumenti:

1) non siano subordinati, convertibili o scambiabili;

2) non conferiscano il diritto di sottoscrivere o acquisire altri tipi di strumenti finanziari e non siano collegati ad uno strumento derivato;

3) diano veste materiale al ricevimento di depositi rimborsabili;

4) siano coperti da un sistema di garanzia dei depositi a norma degli articoli da 96 a 96-*quater* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

g) aventi ad oggetto strumenti del mercato monetario emessi da banche con una scadenza inferiore a 12 mesi.

2. La Consob può individuare con regolamento le offerte al pubblico di prodotti finanziari alle quali le disposizioni del presente Capo non si applicano in tutto o in parte.

3. L'emittente o l'offerente ha diritto di redigere un prospetto ai sensi e per gli effetti delle disposizioni comunitarie in occasione dell'offerta degli strumenti di cui alle lettere *c)*, *d)* ed *e)* del comma 1.

Art. 100-*bis*.

Circolazione dei prodotti finanziari

1. La successiva rivendita di prodotti finanziari che hanno costituito oggetto di una sollecitazione esente dall'obbligo di pubblicare un prospetto costituisce ad ogni effetto una distinta e autonoma offerta al pubblico nel caso in cui ricorrano le condizioni indicate nella definizione prevista all'articolo 1, comma 1, lettera *t)*, e non ricorra alcuno dei casi di inapplicabilità previsti dall'articolo 100.

2. Si realizza una offerta al pubblico anche qualora i prodotti finanziari che abbiano costituito oggetto in Italia o all'estero di un collocamento riservato a investitori professionali siano, nei dodici mesi successivi, sistematicamente rivenduti a soggetti diversi da investitori professionali e tale rivendita non ricada in alcuno dei casi di inapplicabilità previsti dall'articolo 100.

3. Nell'ipotesi di cui al comma 2, qualora non sia stato pubblicato un prospetto informativo, l'acquirente, che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale, può far valere la nullità del contratto e i soggetti abilitati presso i quali è avvenuta la rivendita dei prodotti finanziari rispondono del danno arrecato. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni dall'articolo 191 e quanto stabilito dagli articoli 2412, secondo comma, 2483, secondo comma, e 2526, quarto comma, del codice civile.

4. Il comma 2 non si applica alla rivendita di titoli di debito emessi da Stati membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) con classamento creditizio di qualità bancaria (*rating investment grade*) assegnato da almeno due primarie agenzie internazionali di classamento creditizio (*rating*), fermo restando l'esercizio delle altre azioni civili, penali e amministrative previste a tutela del risparmiatore.

Art. 101.

Attività pubblicitaria

1. La documentazione relativa a qualsiasi tipo di pubblicità concernente un'offerta è trasmessa alla Consob contestualmente alla sua diffusione.

2. Prima della pubblicazione del prospetto è vietata la diffusione di qualsiasi annuncio pubblicitario riguardante offerte al pubblico di prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari comunitari.

3. La pubblicità è effettuata secondo i criteri stabiliti dalla Consob con regolamento in conformità alle disposizioni comunitarie e, in ogni caso, avendo riguardo alla correttezza dell'informazione e alla sua coerenza con quella contenuta nel prospetto, se è già stato pubblicato, o con quella che deve figurare nel prospetto da pubblicare.

4. La Consob può:

a) sospendere in via cautelare, per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi consecutivi, l'ulteriore diffusione dell'annuncio pubblicitario relativo ad un'offerta avente ad oggetto strumenti finanziari comunitari, in caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni previste nei precedenti commi o delle relative norme di attuazione;

b) sospendere in via cautelare, per un periodo non superiore a novanta giorni, l'ulteriore diffusione dell'annuncio pubblicitario relativo ad un'offerta avente ad oggetto prodotti diversi da quelli di cui alla lettera *a)*, in caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni previste nei precedenti commi o delle relative norme di attuazione;

c) vietare l'ulteriore diffusione dell'annuncio pubblicitario, in caso di accertata violazione delle disposizioni o delle norme indicate nelle lettere *a)* o *b)*;

d) vietare l'esecuzione dell'offerta, in caso di mancata ottemperanza ai provvedimenti previsti dalle lettere *a)*, *b)* o *c)*.

5. A prescindere dall'obbligo di pubblicazione di un prospetto, le informazioni rilevanti fornite dall'emittente o dall'offerente agli investitori qualificati o a categorie speciali di investitori, comprese le informazioni comunicate nel corso di riunioni riguardanti offerte di prodotti finanziari, devono essere divulgate a tutti gli investitori qualificati o a tutte le categorie speciali di investitori a cui l'offerta è diretta in esclusiva.».

Art. 4.

Ulteriori modificazioni al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria

1. Al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 113 è sostituito dal seguente:

«Art. 113.

Ammissione alle negoziazioni di strumenti finanziari comunitari

1. Prima della data stabilita per l'inizio delle negoziazioni degli strumenti finanziari comunitari in un mercato regolamentato l'emittente o la persona che chiede l'ammissione alle negoziazioni pubblica un prospetto. Si applicano gli articoli 94, commi 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10 e 11 e 94-*bis*, commi 1, 2, 3 e 5 anche nei confronti della persona che chiede l'ammissione alle negoziazioni.

2. Qualunque fatto nuovo significativo, errore materiale o imprecisione relativi alle informazioni contenute nel prospetto che sia atto ad influire sulla valutazione degli strumenti finanziari e che sopravvenga o sia rilevato tra il momento in cui è approvato il prospetto e quello in cui inizia la negoziazione in un mercato regolamentato deve essere menzionato in un supplemento del prospetto.

3. La Consob:

a) determina con regolamento le modalità e i termini di pubblicazione del prospetto e di eventuali supplementi dettando specifiche disposizioni per i casi in cui l'ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato sia preceduta da un'offerta al pubblico;

b) determina con regolamento la lingua da utilizzare nel prospetto per l'ammissione alle negoziazioni di strumenti finanziari;

c) può individuare con regolamento in quali casi non si applica l'obbligo di pubblicazione del prospetto previsto al comma 1;

d) disciplina l'obbligo di depositare presso la Consob un documento concernente le informazioni che gli emittenti hanno pubblicato o reso disponibili al pubblico nel corso di un anno;

e) stabilisce le condizioni per il trasferimento dell'approvazione di un prospetto all'autorità competente di un altro Stato membro;

f) esercita i poteri previsti negli articoli 114, commi 5 e 6, e 115 nei confronti dell'emittente, della persona che chiede l'ammissione alle negoziazioni e degli altri soggetti indicati in tali disposizioni;

g) può sospendere l'ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato per un massimo di dieci giorni lavorativi consecutivi per ciascuna volta se ha ragionevole motivo di sospettare che le disposizioni del presente articolo e delle relative norme di attuazione sono state violate;

h) fermo restando il potere previsto nell'articolo 64, comma 1-*bis*, lettera *c)*, può chiedere alla società di gestione del mercato la sospensione in via cautelare, per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi consecutivi, delle negoziazioni in un mercato regolamentato in caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni del presente articolo e delle relative norme di attuazione;

i) fermo restando il potere previsto nell'articolo 64, comma 1-*bis*, lettera *c)*, può chiedere alla società di gestione del mercato di vietare le negoziazioni in un mercato regolamentato in caso di accertata violazione delle disposizioni del presente articolo e delle relative norme di attuazione;

l) informa l'autorità competente dello Stato membro d'origine, qualora, quale autorità competente dello Stato membro ospitante, rilevi che siano state commesse violazioni degli obblighi incombenti all'emittente in virtù dell'ammissione degli strumenti finanziari alle negoziazioni in un mercato regolamentato;

m) adotta, dopo averne informato l'autorità competente dello Stato membro d'origine, le misure opportune per tutelare gli investitori, se, nonostante le misure adottate dall'autorità competente dello Stato membro d'origine o perché tali misure si rivelano inadeguate, l'emittente persevera nella violazione delle disposizioni legislative o regolamentari pertinenti. Dell'adozione di tali misure ne informa al più presto la Commissione europea;

n) rende pubblico il fatto che l'emittente o la persona che chiede l'ammissione alle negoziazioni non ottempera ai propri obblighi.

4. Alla pubblicità relativa ad un'ammissione di strumenti finanziari alla negoziazione in un mercato regolamentato si applica l'articolo 101.

5. Al prospetto di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato si applicano gli articoli 98 e 98-*bis*.»;

b) dopo l'articolo 113 è inserito il seguente:

«Art. 113-*bis*.

Ammissione alle negoziazioni di quote o azioni di OICR aperti

1. Prima della data stabilita per l'inizio delle negoziazioni delle quote o azioni di OICR aperti in un mercato regolamentato l'emittente pubblica un prospetto contenente le informazioni indicate nell'articolo 98-*ter*, comma 2.

2. La Consob:

a) determina con regolamento i contenuti del prospetto e le relative modalità di pubblicazione e di aggiornamento del prospetto dettando specifiche disposizioni per i casi in cui l'ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato avvenga simultaneamente ad un'offerta al pubblico;

b) può indicare all'emittente informazioni integrative da inserire nel prospetto e specifiche modalità di pubblicazione;

c) detta disposizioni per coordinare le funzioni della società di gestione del mercato con quelle proprie e, su richiesta di questa, può affidarle compiti inerenti al controllo del prospetto tenuto anche conto delle caratteristiche dei singoli mercati.

3. Il prospetto approvato dall'autorità competente di un altro Stato membro dell'Unione europea è riconosciuto dalla Consob, con le modalità e alle condizioni stabilite nel regolamento previsto dal comma 2, quale prospetto per l'ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato. La Consob può richiedere, con il regolamento previsto dal comma 2, la pubblicazione di un documento per la quotazione.

4. Alla pubblicità relativa ad un'ammissione di quote o azioni di OICR aperti alla negoziazione in un mercato regolamentato si applica l'articolo 101.»;

c) al comma 1 dell'articolo 173-*bis* le parole: «sollecitazione all'investimento» sono sostituite dalle seguenti: «offerta al pubblico di prodotti finanziari»;

d) l'articolo 191 è sostituito dal seguente:

«Art. 191.

Offerta al pubblico di sottoscrizione e di vendita

1. Chiunque effettua un'offerta al pubblico in violazione degli articoli 94, comma 1 e 98-*ter*, comma 1 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore ad un quarto del controvalore offerto e fino ad un massimo di due volte il controvalore stesso e, ove quest'ultimo non sia determinabile, di importo minimo di centomila euro e massimo di duemilioni di euro.

2. Chiunque viola gli articoli 94, commi 2, 3, 5, 6 e 7, 96, 97, 98-*ter*, commi 2 e 3, 101, ovvero le relative disposizioni generali o particolari emanate dalla Consob ai sensi degli articoli 95, commi 1, 2 e 4, 97, comma 2, 98-*quater*, 98-*quinquies*, comma 2, 99, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a cinquecentomila euro.

3. L'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 1, importa la perdita temporanea dei requisiti di onorabilità previsti dal presente decreto per gli esponenti aziendali dei soggetti abilitati e per i promotori finanziari nonché l'incapacità temporanea ad assumere incarichi di amministrazione, direzione e controllo nell'ambito di società aventi titoli quotati nei mercati regolamentati o diffusi tra il pubblico in maniera rilevante e di società appartenenti al medesimo gruppo. La sanzione amministrativa accessoria ha durata non inferiore a due mesi e non superiore a tre anni.

4. La Consob pubblica, ai sensi del comma 3 dell'articolo 195, le misure e le sanzioni applicate per la violazione delle disposizioni richiamate nel presente articolo, salvo il caso in cui la pubblicazione possa turbare gravemente i mercati o possa arrecare un danno sproporzionato alle parti coinvolte.

5. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo non si applica l'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.»;

e) dopo l'articolo 192-*bis* è inserito il seguente:

«Art. 192-*ter*.

Ammissione alle negoziazioni

1. L'emittente o la persona che chiede l'ammissione alle negoziazioni che viola le disposizioni contenute negli articoli 113, commi 2, 3, lettere *a)*, *d)* e *f)*, 4 e 113-*bis*, commi 1, 2, lettere *a)* e *b)* e 4, ovvero le disposizioni generali o particolari emanate dalla Consob in base ai medesimi articoli, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a cinquecentomila euro.

2. La Consob pubblica, ai sensi del comma 3 dell'articolo 195, le misure e le sanzioni applicate per la violazione delle disposizioni richiamate nel presente articolo, salvo il caso in cui la pubblicazione possa turbare gravemente i mercati o possa arrecare un danno sproporzionato alle parti coinvolte.

3. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo non si applica l'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.»;

f) al comma 1 dell'articolo 193 la parola: «113» è soppressa;

g) all'articolo 205 le parole: «sollecitazione all'investimento» sono sostituite dalle seguenti: «offerta al pubblico di prodotti finanziari».

Art. 5.

Modificazioni al codice civile

1. Agli articoli 2331 e 2468 del codice civile le parole: «sollecitazione all'investimento» sono sostituite dalle seguenti: «offerta al pubblico di prodotti finanziari».

Art. 6.

Oneri per la finanza pubblica

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. I soggetti pubblici interessati provvedono all'attuazione degli adempimenti posti a loro carico nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 7.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 marzo 2007

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BONINO, *Ministro per le politiche europee*

PADOA SCHIOPPA, *Ministro dell'economia e delle finanze*

D'ALEMA, *Ministro degli affari esteri*

MASTELLA, *Ministro della giustizia*

BERSANI, *Ministro dello sviluppo economico*

Visto, *il Guardasigilli:* MASTELLA

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Il testo dell'art. 14, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», è il seguente:

«Art. 14 *(Decreti legislativi)*. — 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.».

— Il testo degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994.», è il seguente:

«Art. 8 *(Riordinamento normativo nelle materie interessate dalle direttive comunitarie)*. — 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, testi unici delle disposizioni dettate in attuazione della delega prevista dall'art. 1, coordinandovi le norme vigenti nelle stesse materie ed apportando alle medesime le integrazioni e modificazioni necessarie al predetto coordinamento.

2. Gli schemi di testo unico sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'acquisizione del parere delle Commissioni competenti per materia. Decorsi quarantacinque giorni dalla data di trasmissione.».

«Art. 21 *(Servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari e adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento mobiliare e degli enti creditizi: criteri di delega)*. — 1. L'attuazione delle direttive del Consiglio 93/6/CEE e 93/22/CEE sarà informata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere che la prestazione a terzi, a titolo professionale, dei servizi d'investimento indicati nella sezione A dell'allegato alla direttiva 93/22/CEE sia riservata alle imprese di investimento ed alle banche e che gli agenti di cambio continuino ad esercitare le attività loro consentite dall'ordinamento vigente;

b) prevedere che le imprese di investimento autorizzate in conformità alla direttiva 93/22/CEE possano prestare in Italia i servizi di cui all'allegato alla direttiva stessa in libera prestazione ovvero per il tramite di succursali; stabilire, altresì, che la vigilanza sulle imprese autorizzate sia esercitata dalle autorità che hanno rilasciato l'autorizzazione, mentre restano ferme le attribuzioni delle autorità italiane competenti in materia di elaborazione e applicazione delle norme di comportamento, di politica monetaria, nonché di costituzione, funzionamento e controllo di mercati regolamentati;

c) definire la ripartizione delle competenze tra la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), ispirandola ai criteri già previsti nel titolo I della legge 2 gennaio 1991, n. 1, ed assicurando uniformità di disciplina in relazione a servizi prestati ed evitando duplicazioni di compiti nell'esercizio delle funzioni di controllo;

d) prevedere che le autorità italiane collaborino tra loro e con le autorità degli altri Stati membri dell'Unione europea, degli Stati dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), ai quali si applica l'Accordo sullo Spazio economico europeo e, mediante accordi a condizione di reciprocità, con le autorità degli Stati terzi preposte alla vigilanza sugli intermediari e i mercati finanziari e sulle imprese assicurative;

e) stabilire le condizioni di accesso all'attività e la disciplina delle partecipazioni al capitale delle imprese di investimento, ispirandole a criteri obiettivi e garantendo in ogni caso la sana e prudente gestione delle imprese d'investimento;

f) stabilire che l'esercizio dei poteri attribuiti alle autorità competenti si esplichi avendo riguardo alla trasparenza e alla correttezza dei comportamenti degli intermediari, alla tutela degli investitori, alla stabilità, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema finanziario, nonché alla sana e prudente gestione degli intermediari ed alla non discriminazione tra gli intermediari ammessi allo svolgimento di uno o più servizi di investimento;

g) prevedere forme di vigilanza regolamentare, informativa e ispettiva, riguardanti l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, le partecipazioni detenibili, l'organizzazione amministrativa e contabile, i controlli interni, le norme di comportamento, l'informazione, la correttezza e la regolarità delle negoziazioni. Dovrà, inoltre, essere prevista la riduzione al minimo e la trasparenza dei conflitti di interesse;

h) stabilire la disciplina di comportamento degli intermediari, ispirandola ai princìpi di cura dell'interesse del cliente e dell'integrità del mercato, di diligenza, di correttezza, di trasparenza e di equità. Nella applicazione dei princìpi si dovrà altresì tenere conto della esperienza professionale degli investitori;

i) nell'applicazione dei princìpi si dovrà tener conto della professionalità dei promotori finanziari, anche al fine della consulenza relativa ai servizi finanziari e ai valori mobiliari oggetto della sollecitazione fuori sede;

l) prevedere che i diritti degli investitori sui fondi e sui valori mobiliari affidati a coloro che prestano servizi di investimento siano distinti da quelli delle imprese affidatarie ed adeguatamente salvaguardati anche attraverso l'eventuale affidamento dei fondi e dei valori mobiliari a soggetti depositari terzi. La disciplina delle crisi dovrà essere uniforme per tutti i soggetti autorizzati all'attività di intermediazione in valori mobiliari, in particolare mediante l'assoggettamento delle imprese di investimento a provvedimenti cautelari, ad amministrazione straordinaria, nonché a liquidazione coatta amministrativa;

m) prevedere il potere delle autorità competenti di disciplinare, in conformità alla direttiva 93/22/CEE, le ipotesi in cui le transazioni relative agli strumenti finanziari negoziati nei mercati regolamentati italiani devono essere eseguite nei mercati stessi;

n) prevedere la possibilità di accesso delle imprese di investimento e delle banche ai mercati regolamentati secondo scadenze temporali che non penalizzino le banche italiane rispetto agli altri operatori. Tali soggetti potranno acquistare la qualità di membri dei sistemi di compensazione e liquidazione, nel rispetto dei criteri e delle procedure fissati dalle autorità competenti;

o) disciplinare gli obblighi di dichiarazione e informazione in modo da contemperare le esigenze di trasparenza ed efficienza dei mercati regolamentati e il diritto dei clienti di poter valutare in qualsiasi momento le condizioni di svolgimento dei servizi;

p) le disposizioni necessarie per adeguare alle direttive 93/6/CEE e 93/22/CEE la disciplina vigente per lo svolgimento dei servizi di investimento, per la cui adozione non si debba provvedere con atti aventi forza di legge, saranno emanate dalla CONSOB e dalla Banca d'Italia, secondo le rispettive competenze normativamente previste;

q) disciplinare, secondo linee omogenee e in un'ottica di semplificazione, l'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento dei mercati regolamentati, prevedendo organismi di natura privatistica, che siano espressione degli intermediari ammessi ai singoli mercati e siano dotati di poteri di gestione, autoregolamentazione e intervento, nonché disciplinare l'articolazione, le competenze e il coordinamento delle autorità di controllo, tenendo conto dei princìpi in materia di vigilanza sui mercati contenuti nella legge 2 gennaio 1991, n. 1, e successive modificazioni e integrazioni, e nel decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1987, n. 556, e relative disposizioni attuative;

r) prevedere che, fermo restando quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, lettera *c)*, della presente legge, nel definire le sanzioni amministrative pecuniarie previste per assicurare l'osservanza delle norme di recepimento e delle disposizioni generali o particolari emanate sulla base di esse si tenga conto dei princìpi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, con particolare riguardo all'applicazione delle sanzioni nei confronti delle persone fisiche. Dovrà essere sancita la responsabilità delle imprese di investimento, alle quali appartengono i responsabili delle violazioni, per il pagamento delle sanzioni e per l'esercizio del diritto di regresso verso i predetti responsabili, nonché adottata ogni altra disposizione necessaria per razionalizzare, sotto il profilo sia sostanziale che procedurale, il sistema dei provvedimenti cautelari e delle sanzioni amministrative applicabili alle violazioni di disposizioni in materia di servizi di investimento.

2. In deroga al termine indicato all'art. 1, comma 1, i decreti legislativi di attuazione delle direttive di cui al presente art. dovranno essere emanati entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di dare pronta attuazione ai princìpi della parità concorrenziale, del buon funzionamento dei mercati e della tutela degli investitori, contenuti nelle direttive stesse.

3. In sede di riordinamento normativo delle materie concernenti gli intermediari, i mercati finanziari e mobiliari e gli altri aspetti comunque connessi, cui si provvederà ai sensi dell'art. 8, le sanzioni amministrative e penali potranno essere coordinate con quelle già comminate da leggi vigenti in materia bancaria e creditizia per violazioni che siano omogenee e di pari offensività. A tal fine potrà stabilirsi che non costituiscono reato e sono assoggettate a sanzioni amministrative pecuniarie, sulla base dei princìpi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, e fino ad un ammontare massimo di lire trecento milioni, violazioni per le quali è prevista, in via alternativa o congiunta, la pena dell'ammenda o dell'arresto fino ad un anno, con esclusione delle condotte volte ad ostacolare l'attività delle autorità di vigilanza ovvero consistenti nella produzione di documentazione non veritiera ovvero che offendono in maniera rilevante il bene giuridico tutelato.

4. In sede di riordinamento normativo delle materie concernenti gli intermediari, i mercati finanziari e mobiliari e gli altri aspetti comunque connessi potrà essere altresì modificata la disciplina relativa alle società emittenti titoli sui mercati regolamentati, con particolare riferimento al collegio sindacale, ai poteri delle minoranze, ai sindacati di voto e ai rapporti di gruppo, secondo criteri che rafforzino la tutela del risparmio e degli azionisti di minoranza.».

— Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 marzo 1998, n. 71, supplemento ordinario.

— La direttiva 2003/71/CE è pubblicata nella G.U.C.E. 31 dicembre 2003, n. L 345.

— La direttiva 2001/34/CE è pubblicata nella G.U.C.E. 6 luglio 2001, n. L 184.

— Il regolamento n. 809/2004/CE è pubblicato nella G.U.C.E. 30 aprile 2004, n. L 149.

— Il testo degli articoli 12 e 44 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 recante: «Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari.», è il seguente:

«Art. 12 *(Attuazione della direttiva 2003/71/CE del 4 novembre 2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE)*. — 1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante le norme per il recepimento della direttiva 2003/71/CE del 4 novembre 2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE, di seguito denominata "direttiva".

2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dal comma 3, e con la procedura stabilita per il decreto legislativo di cui al comma 1, può emanare disposizioni correttive e integrative del medesimo decreto legislativo, anche per tenere conto delle misure di esecuzione adottate dalla Commissione europea secondo la procedura di cui all'art. 24, paragrafo 2, della direttiva.

3. Con i decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2 sono apportate al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva e delle relative misure di esecuzione nell'ordinamento nazionale, mantenendo, ove possibile, le ipotesi di conferimento di poteri regolamentari ivi contemplate; i decreti tengono inoltre conto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) adeguare alla normativa comunitaria la disciplina dell'offerta al pubblico dei prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari come definiti, rispettivamente, dall'art. 1, comma 1, lettera *u)*, e comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

b) individuare nella CONSOB l'Autorità nazionale competente in materia;

c) prevedere che la CONSOB, al fine di assicurare l'efficienza del procedimento di approvazione del prospetto informativo da pubblicare in caso di offerta pubblica di titoli di debito bancari non destinati alla negoziazione in un mercato regolamentato, stipuli accordi di collaborazione con la Banca d'Italia;

d) assicurare la conformità della disciplina esistente in materia di segreto d'ufficio alla direttiva;

e) disciplinare i rapporti con le Autorità estere anche con riferimento ai poteri cautelari esercitabili;

f) individuare, anche mediante l'attribuzione alla CONSOB di compiti regolamentari, da esercitare in conformità alla direttiva e alle relative misure di esecuzione dettate dalla Commissione europea:

1) i tipi di offerta a cui non si applica l'obbligo di pubblicare un prospetto nonché i tipi di strumenti finanziari alla cui offerta al pubblico ovvero alla cui ammissione alla negoziazione non si applica l'obbligo di pubblicare un prospetto;

2) le condizioni alle quali il collocamento tramite intermediari ovvero la successiva rivendita di strumenti finanziari oggetto di offerte a cui non si applica l'obbligo di pubblicare un prospetto siano da assoggettare a detto obbligo;

g) prevedere che il prospetto e i supplementi approvati nello Stato membro d'origine siano validi per l'offerta al pubblico o per l'ammissione alla negoziazione in Italia;

h) prevedere, nei casi contemplati dalla direttiva, il diritto dell'investitore di revocare la propria accettazione, comunque essa sia denominata, stabilendo per detta revoca un termine non inferiore a due giorni lavorativi, prevedendo inoltre la responsabilità dell'intermediario responsabile del collocamento in presenza di informazioni false o di omissioni idonee a influenzare le decisioni d'investimento di un investitore ragionevole;

i) prevedere i criteri in base ai quali la CONSOB può autorizzare determinate persone fisiche e piccole e medie imprese ad essere considerate investitori qualificati ai fini dell'esenzione delle offerte rivolte unicamente a investitori qualificati dall'obbligo di pubblicare un prospetto;

l) prevedere una disciplina concernente la responsabilità civile per le informazioni contenute nel prospetto;

m) prevedere che la CONSOB, con riferimento all'approvazione del prospetto, verifichi la completezza delle informazioni nello stesso contenute, nonché la coerenza e la comprensibilità delle informazioni fornite;

n) conferire alla CONSOB il potere di disciplinare con regolamenti, in conformità alla direttiva e alle relative misure di esecuzione dettate dalla Commissione europea, anche le seguenti materie:

1) impiego delle lingue nel prospetto con individuazione dei casi in cui la nota di sintesi deve essere redatta in lingua italiana;

2) obbligo di depositare presso la CONSOB un documento concernente le informazioni che gli emittenti hanno pubblicato o reso disponibili al pubblico nel corso di un anno;

3) condizioni per il trasferimento dell'approvazione di un prospetto all'Autorità competente di un altro Stato membro;

4) casi nei quali sono richieste la pubblicazione del prospetto anche informa elettronica e la pubblicazione di un avviso il quale precisi in che modo il prospetto è stato reso disponibile e dove può essere ottenuto dal pubblico;

o) avvalersi della facoltà di autorizzare la CONSOB a delegare compiti a società di gestione del mercato, nel rispetto dei princìpi stabiliti dalla direttiva;

p) fatte salve le sanzioni penali già previste per il falso in prospetto, prevedere, per la violazione dell'obbligo di pubblicare il prospetto, sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore a un quarto del controvalore offerto e fino ad un massimo di due volte il controvalore stesso e, ove quest'ultimo non sia determinabile, di importo minimo di centomila euro e massimo di due milioni di euro; prevedere, per le altre violazioni della normativa interna e comunitaria, sanzioni amministrative pecuniarie da cinquemila euro a cinquecentomila euro; escludere l'applicabilità dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni; prevedere la pubblicità delle sanzioni salvo che, a giudizio della CONSOB, la pubblicazione possa turbare gravemente i mercati o arrecare un danno sproporzionato; prevedere sanzioni accessorie di natura interdittiva,

q) attribuire alla CONSOB il relativo potere sanzionatorio, da esercitare secondo procedure che salvaguardino il diritto di difesa, e prevedere, ove le violazioni siano commesse da persone giuridiche, la responsabilità di queste ultime, con obbligo di regresso verso le persone fisiche responsabili delle violazioni.».

«Art. 44 *(Procedura per l'esercizio delle deleghe legislative)*. — 1. Gli schemi dei decreti legislativi previsti dalla presente legge, ciascuno dei quali deve essere corredato di relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in esso contenute, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario. Le competenti Commissioni parlamentari esprimono il parere entro quaranta giorni dalla data di trasmissione. Qualora il termine per l'espressione del parere decorra inutilmente, i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Qualora il termine previsto per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni.».

— Il testo dell'art. 10 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, recante: «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari» è il seguente:

«Art. 10 *(Misure urgenti per l'adeguamento agli obblighi derivanti dall'ordinamento comunitario)*. — 1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche comunitarie può proporre al Consiglio dei Ministri l'adozione dei provvedimenti, anche urgenti, necessari a fronte di atti normativi e di sentenze degli organi giurisdizionali delle Comunità europee e dell'Unione europea che comportano obblighi statali di adeguamento solo qualora la scadenza risulti anteriore alla data di presunta entrata in vigore della legge comunitaria relativa all'anno in corso.

2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per i rapporti con il Parlamento assume le iniziative necessarie per favorire un tempestivo esame parlamentare dei provvedimenti di cui al comma 1.

3. Nei casi di cui al comma 1, qualora gli obblighi di adeguamento ai vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario riguardino materie di competenza legislativa o amministrativa delle regioni e delle province autonome, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche comunitarie informa gli enti interessati assegnando un termine per provvedere e, ove necessario, chiede che la questione venga sottoposta all'esame della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per concordare le iniziative da assumere. In caso di mancato tempestivo adeguamento da parte dei suddetti enti, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche comunitarie propone al Consiglio dei Ministri le opportune iniziative ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui agli articoli 117, quinto comma, e 120, secondo comma, della Costituzione, secondo quanto previsto dagli articoli 11, comma 8, 13, comma 2, e 16, comma 3, della presente legge e dalle altre disposizioni legislative in materia.

4. I decreti legislativi di attuazione di normative comunitarie o di modifica di disposizioni attuative delle medesime, la cui delega è contenuta in leggi diverse dalla legge comunitaria annuale, fatti salvi gli specifici princìpi e criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni della legge di conferimento della delega, ove non in contrasto con il diritto comunitario, e in aggiunta a quelli contenuti nelle normative comunitarie da attuare, sono adottati nel rispetto degli altri princìpi e criteri direttivi generali previsti dalla stessa legge comunitaria per l'anno di riferimento, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della normativa.

5. La disposizione di cui al comma 4 si applica, altresì, all'emanazione di testi unici per il riordino e l'armonizzazione di normative di settore nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province autonome.».

Nota all'art. 1:

— Per gli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, per il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e per la direttiva 2003/71/CE, si vedano le note alle premesse.

Nota all'art. 2:

— Il testo vigente dell'art 1, del citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, così come modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 1 *(Definizioni)*. — 1. Nel presente decreto legislativo si intendono per:

a) «legge fallimentare»: il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni;

b) «testo unico bancario» (T.U. bancario): il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;

c) «CONSOB»: la Commissione nazionale per le società e la borsa;

d) «ISVAP»: l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;

e) «società di intermediazione mobiliare» (SIM): l'impresa, diversa dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'art. 107 del T.U. bancario, autorizzata a svolgere servizi di investimento, avente sede legale e direzione generale in Italia;

f) «impresa di investimento comunitaria»: l'impresa, diversa dalla banca, autorizzata a svolgere servizi di investimento, avente sede legale e direzione generale in un medesimo Stato comunitario, diverso dall'Italia;

g) «impresa di investimento extracomunitaria»: l'impresa, diversa dalla banca, autorizzata a svolgere servizi di investimento, avente sede legale in uno Stato extracomunitario;

h) «imprese di investimento»: le SIM e le imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie;

i) «società di investimento a capitale variabile» (SICAV): la società per azioni a capitale variabile con sede legale e Direzione generale in Italia avente per oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l'offerta al pubblico di proprie azioni;

j) «fondo comune di investimento»: il patrimonio autonomo, suddiviso in quote, di pertinenza di una pluralità di partecipanti, gestito in monte; il patrimonio del fondo, sia aperto che chiuso, può essere raccolto mediante una o più emissioni di quote;

k) «fondo aperto»: il fondo comune di investimento i cui partecipanti hanno diritto di chiedere, in qualsiasi tempo, il rimborso delle quote secondo le modalità previste dalle regole di funzionamento del fondo;

l) «fondo chiuso»: il fondo comune di investimento in cui il diritto al rimborso delle quote viene riconosciuto ai partecipanti solo a scadenze predeterminate;

m) «organismi di investimento collettivo del risparmio» (OICR): i fondi comuni di investimento e le SICAV;

n) «gestione collettiva del risparmio»: il servizio che si realizza attraverso:

1) la promozione, istituzione e organizzazione di fondi comuni d'investimento e l'amministrazione dei rapporti con i partecipanti;

2) la gestione del patrimonio di OICR, di propria o altrui istituzione, mediante l'investimento avente ad oggetto strumenti finanziari, crediti, o altri beni mobili o immobili;

o) «società di gestione del risparmio» (SGR): la società per azioni con sede legale e direzione generale in Italia autorizzata a prestare il servizio di gestione collettiva del risparmio;

o-bis) «società di gestione armonizzata»: la società con sede legale e direzione generale in uno Stato membro diverso dall'Italia, autorizzata ai sensi della direttiva in materia di organismi di investimento collettivo, a prestare il servizio di gestione collettiva del risparmio;

p) «società promotrice»: la SGR che svolge l'attività indicata nella lettera *n)*, numero 1);

q) «gestore»: la SGR che svolge l'attività indicata nella lettera *n)*, numero 2);

r) «soggetti abilitati»: le imprese di investimento, le SGR, le società di gestione armonizzate, le SICAV nonché gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'art. 107 del T.U. bancario e le banche autorizzate all'esercizio dei servizi di investimento;

s) «servizi ammessi al mutuo riconoscimento»: i servizi elencati nelle sezioni A e C della tabella allegata al presente decreto, autorizzati nello Stato comunitario d'origine;

t) «offerta al pubblico di prodotti finanziari»: ogni comunicazione rivolta a persone, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, che presenti sufficienti informazioni sulle condizioni, dell'offerta e dei prodotti finanziari offerti così da mettere un investitore in grado di decidere di acquistare o di sottoscrivere tali prodotti finanziari, incluso il collocamento tramite soggetti abilitati;

u) «prodotti finanziari»: gli strumenti finanziari e ogni altra forma di investimento di natura finanziaria; non costituiscono prodotti finanziari i depositi bancari o postali non rappresentati da strumenti finanziari

v) «offerta pubblica di acquisto o di scambio»: ogni offerta, invito a offrire o messaggio promozionale, in qualsiasi forma effettuati, finalizzati all'acquisto o allo scambio di prodotti finanziari e rivolti a un numero di soggetti superiore a quello indicato nel regolamento previsto dall'art. 100 nonché di ammontare complessivo superiore a quello indicato nel medesimo regolamento;

w) «emittenti quotati»: i soggetti italiani o esteri che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati italiani;

w-bis) «prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione»: le polizze e le operazioni di cui ai rami vita III e V di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, con esclusione delle forme pensionistiche individuali di cui all'art. 13, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252;

w-ter) «mercato regolamentato»: un mercato quale definito dall'art. 4, punto 14, della direttiva 2004/39/CE del 21 aprile 2004.

2. Per «strumenti finanziari» si intendono:

a) le azioni e gli altri titoli rappresentativi di capitale di rischio negoziabili sul mercato dei capitali;

b) le obbligazioni, i titoli di Stato e gli altri titoli di debito negoziabili sul mercato dei capitali;

b-bis) gli strumenti finanziari, negoziabili sul mercato dei capitali, previsti dal codice civile;

c) le quote di fondi comuni di investimento;

d) i titoli normalmente negoziati sul mercato monetario;

e) qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permetta di acquisire gli strumenti indicati nelle precedenti lettere e i relativi indici;

f) i contratti «futures» su strumenti finanziari, su tassi di interesse, su valute, su merci e sui relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;

g) i contratti di scambio a pronti e a termine (swaps) su tassi di interesse, su valute, su merci nonché su indici azionari (equity swaps), anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;

h) i contratti a termine collegati a strumenti finanziari, a tassi di interesse, a valute, a merci e ai relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;

i) i contratti di opzione per acquistare o vendere gli strumenti indicati nelle precedenti lettere e i relativi indici, nonché i contratti di opzione su valute, su tassi d'interesse, su merci e sui relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;

j) le combinazioni di contratti o di titoli indicati nelle precedenti lettere.

3. Per «strumenti finanziari derivati» si intendono gli strumenti finanziari previsti dal comma 2, lettere *f)*, *g)*, *h)*, *i)* e *j)*.

4. I mezzi di pagamento non sono strumenti finanziari.

5. Per «servizi di investimento» si intendono le seguenti attività, quando hanno per oggetto strumenti finanziari:

a) negoziazione per conto proprio;

b) negoziazione per conto terzi;

c) collocamento, con o senza preventiva sottoscrizione o acquisto a fermo, ovvero assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente;

d) gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi;

e) ricezione e trasmissione di ordini nonché mediazione.

6. Per «servizi accessori» si intendono:

a) la custodia e amministrazione di strumenti finanziari;

b) la locazione di cassette di sicurezza;

c) la concessione di finanziamenti agli investitori per consentire loro di effettuare un'operazione relativa a strumenti finanziari, nella quale interviene il soggetto che concede il finanziamento;

d) la consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria, di strategia industriale e di questioni connesse, nonché la consulenza e i servizi concernenti le concentrazioni e l'acquisto di imprese;

e) i servizi connessi all'emissione o al collocamento di strumenti finanziari, ivi compresa l'organizzazione e la costituzione di consorzi di garanzia e collocamento;

f) la consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari;

g) l'intermediazione in cambi, quando collegata alla prestazione di servizi d'investimento.

6-*bis*. Per «partecipazioni» si intendono le azioni, le quote e gli altri strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi o comunque quelli previsti dall'art. 2351, ultimo comma, del codice civile.

6-*ter*. Se non diversamente disposto, le norme del presente decreto legislativo che fanno riferimento al consiglio di amministrazione, all'organo amministrativo ed agli amministratori si applicano anche al consiglio di gestione e ai suoi componenti.

6-*quater*. Se non diversamente disposto, le norme del presente decreto legislativo che fanno riferimento al collegio sindacale, ai sindaci e all'organo che svolge la funzione di controllo si applicano anche al consiglio di sorveglianza e al comitato per il controllo sulla gestione e ai loro componenti.».

— La direttiva 2004/39/CE è pubblicata nella G.U.C.E. 30 aprile 2004, n. L 145.

Note all'art. 4:

— Il testo vigente dell'art. 173-*bis*, del testo unico citato nelle premesse, così come modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 173-*bis (Falso in prospetto)*. — 1. Chiunque, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti per la *offerta al pubblico di prodotti finanziari* o l'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo a indurre in errore i suddetti destinatari, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.».

— Il testo vigente degli articoli 193 e 205 del citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, così come modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 193 *(Informazione societaria e doveri dei sindaci e delle società di revisione)*. — 1. Nei confronti di società, enti o associazioni tenuti a effettuare le comunicazioni previste dagli articoli 114, 114-*bis* e 115 o soggetti agli obblighi di cui all'art. 115-*bis* è applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila a cinquecentomila euro per l'inosservanza delle disposizioni degli articoli medesimi o delle relative disposizioni applicative. Se le comunicazioni sono dovute da una persona fisica, in caso di violazione la sanzione si applica nei confronti di quest'ultima.

1-*bis*. Alla stessa sanzione di cui al comma 1 soggiacciono coloro i quali esercitano funzioni di amministrazione, di direzione e di controllo presso le società e gli enti che svolgono le attività indicate all'art. 114, commi 8 e 11, nonché i loro dipendenti, e i soggetti indicati nell'art. 114, comma 7, in caso di inosservanza delle disposizioni ivi previste nonché di quelle di attuazione emanate dalla CONSOB.

1-*ter*. La stessa sanzione di cui al comma 1 è applicabile in caso di inosservanza delle disposizioni previste dall'art. 114, commi 8 e 11, nonché di quelle di attuazione emanate dalla CONSOB, nei confronti della persona fisica che svolge le attività indicate nel comma 1-*bis* e, quando non ricorra la causa di esenzione prevista dall'art. 114, comma 10, nei confronti della persona fisica che svolge l'attività di giornalista.

2. L'omissione delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti e dei patti parasociali previste rispettivamente dagli articoli 120, commi 2, 3 e 4, e 122, commi 1 e 2 e 5, nonché la violazione dei divieti previsti dall'art. 120, comma 5, 121, commi 1 e 3, e 122, comma 4, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro venticinquemila ad euro duemilionicinquecentomila.

3. La sanzione indicata nel comma 2 si applica:

a) ai componenti del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione che commettono irregolarità nell'adempimento dei doveri previsti dall'art. 149, commi 1, 4-*bis*, primo periodo, e 4-*ter*, ovvero omettono le comunicazioni previste dall'art. 149, comma 3;

b) agli amministratori delle società di revisione che violano le disposizioni contenute nell'art. 162, comma 3.

3-*bis*. Salvo che il fatto costituisca reato, i componenti degli organi di controllo, i quali omettano di eseguire nei termini prescritti le comunicazioni di cui all'art. 148-*bis*, comma 2, sono puniti con la sanzione amministrativa in misura pari al doppio della retribuzione annuale prevista per l'incarico relativamente al quale è stata omessa la comunicazione. Con il provvedimento sanzionatorio è dichiarata altresì la decadenza dall'incarico.».

«Art. 205 *(Quotazioni di prezzi)*. — 1. Le offerte di acquisto e di vendita di prodotti finanziari effettuate in mercati regolamentati o negli scambi organizzati indicati negli articoli 78 e 79 da soggetti ammessi alle negoziazioni negli stessi non costituiscono *offerta al pubblico di prodotti finanziari* né offerta pubblica di acquisto o di scambio ai sensi della parte IV, titolo II.

Nota all'art. 5:

— Il testo vigente degli articoli 2331 e 2468, del codice civile, così come modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 2331 *(Effetti dell'iscrizione)*. — Con l'iscrizione nel registro la società acquista la personalità giuridica.

Per le operazioni compiute in nome della società prima dell'iscrizione sono illimitatamente e solidalmente responsabili verso i terzi

coloro che hanno agito. Sono altresì solidalmente e illimitatamente responsabili il socio unico fondatore e quelli tra i soci che nell'atto costitutivo o con atto separato hanno deciso, autorizzato o consentito il compimento dell'operazione.

Qualora successivamente all'iscrizione la società abbia approvato un'operazione prevista dal precedente comma, è responsabile anche la società ed essa è tenuta a rilevare coloro che hanno agito.

Le somme depositate a norma del secondo comma dell'art. 2342 non possono essere consegnate agli amministratori se non provano l'avvenuta iscrizione della società nel registro. Se entro novanta giorni dalla stipulazione dell'atto costitutivo o dal rilascio delle autorizzazioni previste dal numero 3) dell'art. 2329 l'iscrizione non ha avuto luogo, esse sono restituite ai sottoscrittori e l'atto costitutivo perde efficacia.

Prima dell'iscrizione nel registro è vietata l'emissione delle azioni ed esse, salvo l'offerta pubblica di sottoscrizione ai sensi dell'art. 2333, non possono costituire oggetto di una *offerta al pubblico di prodotti finanziari.*».

«Art. 2468 *(Quote di partecipazione).* — Le partecipazioni dei soci non possono essere rappresentate da azioni né costituire oggetto di *offerta al pubblico di prodotti finanziari.*».

Salvo quanto disposto dal terzo comma del presente art., i diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla parteci-pazione da ciascuno posseduta. Se l'atto costitutivo non prevede diversamente, le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale al conferimento.

Resta salva la possibilità che l'atto costitutivo preveda l'attribuzione a singoli soci di particolari diritti riguardanti l'amministrazione della società o la distribuzione degli utili.

Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo e salvo in ogni caso quanto previsto dal primo comma dell'art. 2473, i diritti previsti dal precedente comma possono essere modificati solo con il consenso di tutti i soci.

Nel caso di comproprietà di una partecipazione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dagli articoli 1105 e 1106.».

07G0066

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 2007.

Proroga della durata dello scioglimento del consiglio comunale di Nicotera.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 2 settembre 2005, registrato alla Corte dei conti in data 14 settembre 2005, con il quale, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Nicotera (Vibo Valentia) per la durata di diciotto mesi e la nomina di una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente;

Constatato che non risulta esaurita l'azione di recupero e complessivo risanamento dell'istituzione locale e della realtà sociale, ancora segnate dalla malavita organizzata;

Ritenuto che le esigenze della collettività locale e la tutela degli interessi primari richiedono un ulteriore intervento dello Stato, che assicuri il ripristino dei principi democratici e di legalità e restituisca efficienza e trasparenza all'azione amministrativa dell'ente;

Visto l'art. 143, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 marzo 2007;

Decreta:

La durata dello scioglimento del consiglio comunale di Nicotera (Vibo Valentia), fissata in diciotto mesi, è prorogata per il periodo di sei mesi.

Roma, 28 marzo 2007

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

AMATO, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 2007
Ministeri istituzionali, registro n. 2 Interno, foglio n. 395

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Nicotera (Vibo Valentia) è stato sciolto con decreto del Presidente della Repubblica in data 2 settembre 2005, registrato alla Corte dei conti in data 14 settembre 2005, per la durata di mesi diciotto, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, essendo stati riscontrati fenomeni di infiltrazione e condizionamento da parte della criminalità organizzata.

Per effetto dell'avvenuto scioglimento, la gestione dell'ente è stata affidata ad una commissione straordinaria che ha perseguito l'obiettivo del ripristino della legalità operando in un ambiente che, a causa del grave degrado in cui ha versato per tanto tempo il territorio e della indotta disaffezione della popolazione verso la vita democratica e le istituzioni, stenta ad affrancarsi dal radicato sistema di diffusa arbitrarietà.

Infatti, come rilevato dal prefetto di Vibo Valentia con relazione del 2 febbraio 2007, cui si rinvia integralmente, nonostante il notevole impegno profuso dall'organo commissariale per il recupero del prestigio e della credibilità dell'istituzione comunale, il consolidato sistema d'influenza criminale è ancora in grado di esprimere una capacità di

interferenza e di condizionamento, che rallenta l'azione protesa al completo recupero dell'amministrazione della cosa pubblica ai criteri di legalità e di buon andamento.

In particolare, la presenza sul territorio di elementi di spicco di una nota organizzazione criminale, che negli anni ha instillato nella popolazione un vincolo di assoggettamento ed intimidazione, farebbe pensare ad un'influenza ancora forte della criminalità organizzata sul contesto socio politico di quel comune.

Nella relazione della commissione straordinaria emerge anche una significativa influenza della criminalità organizzata sullo stesso apparato burocratico dell'ente locale.

Un fatto clamoroso è quello di un abuso edilizio con occupazione, peraltro di una vasta superficie di suolo pubblico, commesso da un soggetto sospettato di essere legato alla locale cosca e nei confronti del quale l'amministrazione non ha posto in essere, nel corso degli anni, le necessarie indispensabili iniziative per il ripristino della legalità.

Lo stesso atteggiamento è stato evidenziato nell'ambito della riscossione dei tributi, con avvisi di accertamento mai notificati, e di riscossione del costo di costruzione relativo a concessioni edilizie rilasciate nei primi anni '90, che stavano cadendo in prescrizione.

Inoltre, la pervicacia e l'ingerenza latente della malavita locale nel voler imporre la propria volontà nella modalità e nell'assegnazione dei lavori pubblici sono in particolar modo evidenti nella vicenda relativa alla realizzazione delle infrastrutture a rete e dei lavori di pavimentazione di un'area del centro storico.

Avviati i lavori il comune aveva negato l'autorizzazione al subappalto alla ditta chiamata a realizzare le infrastrutture perché, in base ad informazioni ricevute dalla competente prefettura, l'azienda non offriva le garanzie necessarie in merito alla sua estraneità alle cosche mafiose della zona.

A seguito di tale decisione, i lavori hanno subito un immediato e non giustificato rallentamento e sono proseguiti, con esasperante lentezza, senza che le sollecitazioni effettuate dal responsabile del procedimento avessero sortito alcun effetto. La situazione ha avuto un ulteriore aggravamento quando ben tre macchine operatrici dell'impresa sono state rubate nella notte, all'interno dell'area di cantiere.

Un ulteriore fatto che testimonia l'interferenza di ambiti sociali portatori di interessi illeciti riguarda un impresa di Napoli che, ad inizio anno, si era aggiudicata, a seguito di una gara ad evidenza pubblica, effettuata per la prima volta dopo diversi anni, il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani. L'impresa per mesi ha subito intimidazioni quotidiane, ostilità manifesta, sabotaggi e non è riuscita a trovare, in loco, un garage per il ricovero degli automezzi. Peraltro ha anche subito il furto di due autocompattatori ed uno di essi è stato ritrovato dopo qualche giorno a poca distanza dal luogo del furto completamente bruciato. Le indagini dei competenti organi investigativi hanno portato all'arresto del probabile responsabile del reato, sospettato, peraltro, di essere un affiliato della locale cosca.

Nello stesso periodo sono stati inoltre registrati atti di vandalismo, compiuti in danno di beni comunali e nell'ambito del settore ambientale nel quale più incisiva si è fatta l'azione della commissione di gestione straordinaria: cassonetti della spazzatura dati alle fiamme, una delle diramazioni principali della condotta fognaria di Nicotera ostruita con un bidone metallico, con conseguente versamento dei reflui a cielo aperto, inducono a pensare che contro l'ente locale si concentrano gli attacchi di interessi contrari a quelli di cambiamento e rinnovamento nella gestione della cosa pubblica.

Nel corso della gestione commissariale è stato assicurato il regolare funzionamento degli uffici, dei servizi ed è migliorata la situazione economico finanziaria, tuttavia la sistemazione definitiva dei conti del comune è bel lungi dal divenire.

Lo stesso assetto organizzativo dell'ente, seppur più funzionale ed efficiente, è tuttavia troppo imperniato sul personale comandato, ai sensi dell'art. 145 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

La commissione ha evidenziato la carenza, nella struttura dell'ente, di personale altamente qualificato; inoltre, l'esigenza di un maggiore e più incisivo presidio del territorio e di tutela dell'ambiente impongono che l'attuale personale comandato presso il comune ovvero altro personale di elevato rango professionale, continui a seguire la strada tracciata ed, anzi, venga integrato con ulteriori figure professionali.

Si rende pertanto necessario proseguire nella nuova politica di gestione del personale, potenziare in particolare l'area di ragioneria ed assumere un comandante del corpo di polizia municipale.

Se da una parte è pertanto in atto un processo di normalizzazione della gestione dell'ente, dall'altra la brevità della permanenza dei commissari non consente di portare a termine l'intera azione ed occorre che l'opera della stessa si protragga al fine di consolidare, quantomeno in parte, il risanamento avviato.

A ciò aggiungasi che per assicurare anche il recupero del consenso della cittadinanza verso una gestione amministrativa corretta e confacente ai bisogni della comunità è necessario che l'organo straordinario porti a compimento il programma di risanamento intrapreso.

Come evidenziato nella citata relazione prefettizia, la situazione riscontrata nel comune di Nicotera richiede, per consolidare il buon andamento dell'amministrazione ed il regolare funzionamento dei servizi ad essa affidati, l'applicazione dell'istituto della proroga della gestione commissariale, a garanzia degli interessi primari della comunità locale e delle sue prerogative di libera determinazione e di rinnovamento al di fuori di condizionamenti malavitosi.

La proroga della gestione commissariale si rende altresì necessaria anche al fine di poter concretizzare gli interventi strutturali intrapresi nel campo delle opere pubbliche, per la cui realizzazione sono richiesti ulteriori tempi tecnici, attese le garanzie di legalità e le cautele necessarie per scongiurare possibili interferenze di natura illecita in un territorio tradizionalmente caratterizzato dalla presenza di soggetti controindicati, in grado di controllare l'attività economico-amministrativa ed in ciò agevolati dal menzionato effetto intimidatorio che gli stessi continuano ad esercire nell'ambito dell'amministrazione comunale.

Tenuto conto della tuttora persistente influenza della malavita locale e della necessità di continuare nell'opera di contrasto delle iniziative tese ad incidere negativamente sull'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa del comune di Nicotera, si rende necessario prorogare la gestione commissariale di ulteriori sei mesi.

Ritenuto pertanto che ricorrano le condizioni per l'applicazione dell'art. 143, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, vista la citata relazione del prefetto di Vibo Valentia, che si intende qui integralmente richiamata, si formula rituale proposta per la proroga della durata dello scioglimento del consiglio comunale di Nicotera (Vibo Valentia) per il periodo di sei mesi.

Roma, 15 marzo 2007

Il Ministro dell'interno: AMATO

07A03546

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 aprile 2007.

Sospensione, dalla carica di consigliere della regione Lombardia, del sig. Gian Luca Guarischi.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 15, commi 4-*bis* e 4-*ter*, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni;

Visti gli articoli 7, comma 2, e 21-*octies* della legge 8 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;

Visto l'art. 3 della legge 12 gennaio 1994, n. 30;

Vista la sentenza di condanna n. 4186/06, emessa in data 5 dicembre 2006, dalla Corte d'appello di Milano - II sezione penale (proc. n. 3655/05 R.G. App.) per i reati di cui agli articoli 110, 112 n. 1, 81 cpv., 356 comma 2, 61 n. 9, 479, 319-*bis*, 321, 416, 353, comma 2, 319, 61 n. 2 del codice penale, nei confronti dell'on.le Gian Luca Guarischi, consigliere regionale della regione Lombardia;

Viste le comunicazioni dell'ufficio territoriale del Governo di Milano prot. n. 8.1./1198805672/Gab area II del 28 febbraio 2007 e prot. 8.198805672/Gab. area II del 23 marzo 2007;

Considerato che al provvedimento giudiziario di cui sopra consegue la sospensione di diritto dal 5 dicembre 2006 dalla carica elettiva ricoperta;

Accertata la sussistenza dei presupposti di legge;

Accertata altresì l'esigenza di celerità del procedimento e che, per la natura vincolata del provvedimento di sospensione, il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato;

Sentiti il Ministro per gli affari regionali ed il Ministro dell'interno;

Decreta:

Il sig. Gian Luca Guarischi, è sospeso dalla carica di consigliere regionale della Lombardia a decorrere dal 5 dicembre 2006, per i motivi di cui in premessa.

Roma, 13 aprile 2007

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
PRODI

Il Ministro per gli affari regionali
LANZILLOTTA

Il Ministro dell'interno
AMATO

07A03604

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 5 marzo 2007.

Disciplina dell'accettazione delle scommesse a totalizzatore sulle competizioni sportive e non sportive per l'anno 2007, di cui al decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, e successive modificazioni.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle attività di gioco;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 18 aprile 1951, n. 581, recante norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, sulla disciplina delle attività di gioco;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, recante norme regolamentari per il riordino della disciplina organizzativa, funzionale e fiscale dei giochi e delle scommesse relative alle corse di cavalli;

Visto il decreto del Ministero delle finanze 12 agosto 1999 che ha istituito, per il biennio 1999-2000, nuove scommesse a totalizzatore ed a quota fissa su gare automobilistiche e motociclistiche;

Visto l'art. 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133, in base al quale, con riferimento a nuovi tipi di scommessa sulle competizioni sportive nonché ad ogni altro tipo di gioco, concorsi proposti e scommesse, il Ministro dell'economia e delle finanze emana regolamenti a norma dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare le modalità ed i tempi di gioco, la corresponsione di aggi, diritti e proventi dovuti a qualsiasi titolo;

Vista la legge 18 ottobre 2001, n. 383, recante primi interventi per il rilancio dell'economia, ed in particolare l'art. 12, commi 1 e 2, concernenti il riordino delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, delle scommesse e dei concorsi a premi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, emanato ai sensi dell'art. 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, che ha attribuito all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la gestione delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, scommesse concorsi pronostici;

Visto il decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, con legge 8 agosto 2002, n. 178, che ha attribuito all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato lo svolgimento di tutte le funzioni in materia di organizzazione ed esercizio dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;

Visto il regolamento generale dei concorsi pronostici su base sportiva, approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 giugno 2003, n. 179, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, legge 24 novembre 2003, n. 326, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici, ed in particolare l'art. 39, comma 14, concernente la disciplina delle nuove scommesse a totalizzatore nazionale su eventi diversi dalle corse di cavalli;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, così come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 agosto 2004, n. 229;

Considerato che l'art. 2 del decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, e successive modificazioni, stabilisce che l'elenco delle discipline sportive nonché degli eventi ovvero delle categorie di eventi non sportivi, riguardanti le scommesse di cui al citato decreto è predisposto con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

1. È consentita, per l'anno 2007, l'accettazione delle scommesse a totalizzatore sulle competizioni sportive e non sportive, di primario rilievo nazionale ed internazionale, di seguito indicate, da parte dei concessionari dell'Amministrazione:

a) eventi calcistici;

b) eventi automobilistici;

c) eventi motociclistici;

d) eventi ciclistici;

e) eventi sciistici;

f) eventi cestistici;

g) eventi atletici;

h) altri eventi sportivi specificamente individuati nel programma ufficiale delle scommesse, redatto periodicamente dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

i) eventi non sportivi, relativi al mondo dello spettacolo, della musica, della cultura, dell'attualità, comunicati con specifico programma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 marzo 2007

Il direttore generale: TINO

07A03551

DECRETO 19 aprile 2007.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a centottantaquattro giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché l'art. 3 del regolamento, adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, relativo agli specialisti in titoli di Stato scelti sui mercati finanziari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visto il decreto ministeriale n. 1840 dell'8 gennaio 2007, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della direzione seconda del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 298, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il proprio decreto ministeriale del 12 febbraio 2004, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 19 aprile 2007 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, ad euro 42.131 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale dell'8 gennaio 2007, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 30 aprile 2007, l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei Buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati BOT) a centottantaquattro giorni con scadenza 31 ottobre 2007 fino al limite massimo in valore nominale di 9.500 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in tranche.

Al termine della procedura di assegnazione, è altresì disposta l'emissione di un collocamento supplementare dei BOT di cui al presente decreto, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, secondo modalità specificate ai successivi articoli 14 e 15 del presente decreto.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a prezzi superiori al «prezzo massimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il prezzo massimo accoglibile, corrispondente al rendimento del prezzo medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 25 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di trecentosessanta giorni.

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il prezzo medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un prezzo pari al minore tra il prezzo ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento corrispondente al prezzo massimo accolto nell'asta ed il prezzo massimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a prezzi i cui rendimenti siano superiori di 100 o più punti base al rendimento del prezzo medio ponderato delle richieste, che, ordinate partendo dal prezzo più alto, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il prezzo medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo decrescente rispetto al prezzo e pari alla metà della tranche offerta. Sono escluse dal calcolo del prezzo medio ponderato di cui al presente art. le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto. Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di trecentosessanta giorni.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il prezzo minimo accoglibile e il prezzo massimo accoglibile — derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto — ed il prezzo medio ponderato di aggiudicazione di cui all'art. 16 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di mille euro e, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT può essere espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettera *f*, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo prezzo.

Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione di prezzo.

I prezzi indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore ad euro 1.500.000 di capitale nominale.

Le richieste di acquisto che presentino una discordanza tra l'importo complessivo indicato e quello derivante dalla somma degli importi delle singole domande vengono escluse dall'asta.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con prezzo più alto e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 24 aprile 2007. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, nei locali della Banca d'Italia con l'intervento di un funzionario del Tesoro, che ha funzioni di ufficiale rogante e che redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i prezzi di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano — nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto — quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'esercizio finanziario 2007.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al prezzo rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a tre richieste ciascuna ad un prezzo diverso.

Le richieste presentate a un prezzo superiore a 100 sono considerate formulate a un prezzo pari a 100.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine decrescente dei prezzi offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al prezzo minimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai corrispondenti prezzi indicati dagli operatori.

Ultimate le operazioni di assegnazione dei BOT con durata semestrale, ha inizio il collocamento supplementare di detti titoli semestrali riservato agli specialisti, di cui all'art. 1, per un importo minimo del 10% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, aumentabile con comunicato stampa successivo alla chiusura della procedura d'asta ordinaria. Tale tranche è riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della tranche ordinaria con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al prezzo minimo accoglibile di cui all'art. 3 del presente decreto. Questi possono partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15.30 del giorno 26 aprile 2007.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare ha luogo al prezzo medio ponderato di aggiudicazione dell'asta della tranche ordinaria; eventuali richieste formulate ad un prezzo diverso vengono aggiudicate al descritto prezzo medio ponderato.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 11. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata secondo le modalità degli articoli 9 e 10 e deve contenere l'indicazione dell'importo dei titoli che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non può essere inferiore ad euro 1.500.000; eventuali richieste di importo inferiore non vengono prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non può superare l'intero importo offerto nel collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore sono accettate fino al limite dell'importo offerto nel collocamento supplementare stesso.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Art. 15.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste ordinarie dei BOT semestrali, ivi compresa quella ordinaria immediatamente precedente alla riapertura stessa, ed il totale assegnato nelle medesime aste agli stessi specialisti ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Non concorrono alla determinazione dell'importo spettante a ciascuno specialista gli importi assegnati secondo le modalità di cui all'art. 2 del presente decreto. Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno specialista il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato nessuna richiesta, la differenza viene assegnata agli operatori che abbiano presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento supplementare viene effettuato dagli operatori assegnatari nello stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati nell'asta ordinaria indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto.

Art. 16.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato della

prima tranche, che si calcola, con un arrotondamento al terzo decimale, sulla base dei prezzi delle richieste accolte nella stessa prima tranche.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 aprile 2007

p. *Il direttore generale:* CANNATA

07A03640

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 12 aprile 2007.

Assegnazioni definitive per gli interventi a carico del Fondo per l'occupazione, di cui alle lettere *c)* e *f)* dell'articolo 1, commi 1156 e 1159, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, che istituisce presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale il Fondo per l'occupazione;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 298;

Visto il decreto 29 dicembre 2006 del Ministro dell'economia e delle finanze dove nell'allegata tabella 4, per l'esercizio finanziario 2007 è previsto, sul capitolo 7202 della U.P.B. 3.2.3.1 denominato Fondo per l'occupazione, uno stanziamento di € 1.377.513.249,00;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto in particolare l'art. 1, comma 1159, che prevede che con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze vengano stabiliti in via definitiva gli importi da destinare agli interventi di cui al comma 1156 del medesimo art. 1;

Considerato che sul Fondo per l'occupazione sono state accantonate complessivamente risorse finanziarie pari a € 745,616.713,55 ai sensi dell'art. 1, commi 507 e 758, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Considerato pertanto che la disponibilità 2007 del Fondo per l'occupazione è risultata pari a € 631.896.535,45 e che per alcuni interventi sono già in corso le anticipazioni da parte dell'I.N.P.S. quali cassa integrazione guadagni straordinaria, mobilità, attività socialmente utili, trattamenti concessi ai lavoratori portuali nonché trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità ai dipendenti delle imprese esercenti attività commerciali con più di cinquanta dipendenti, delle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di cinquanta dipendenti e delle imprese di vigilanza con più di quindici dipendenti;

Considerato che relativamente alla lettera *c)* dell'art. 1, comma 1156, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, inerente alla concessione dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità ai dipendenti delle imprese esercenti attività commerciali con più di cinquanta dipendenti, delle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di cinquanta dipendenti e delle imprese di vigilanza con più di quindici dipendenti è stata registrata nel 2006 una spesa complessiva di circa 45 milioni di euro;

Considerato che relativamente alla lettera *f)* la spesa presunta per estendere l'incentivo di cui all'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, alle assunzioni fino a un numero massimo pari a 2.450 soggetti collocati in attività socialmente utili nei comuni con meno di 5.000 abitanti, ammonta a 22,775 milioni di euro;

Ritenuto per quanto precede e per la rilevanza sociale degli interventi previsti all'art. 1, comma 1156, lettere *c)* e *f),* della legge 27 dicembre 2006, n. 296, di dover procedere all'assegnazione definitiva, come individuata nelle medesime lettere *c)* e *f)*, nel rispetto dell'art. 1, comma 1159, della medesima legge;

Ritenuto pertanto di dover provvedere in via prioritaria all'assegnazione definitiva delle risorse per gli interventi previsti dall'art. 1, comma 1156, lettere *c)* e *f)* della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Decreta:

Articolo unico

Ai sensi dell'art. 1, comma 1159, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, vengono assegnate in via definitiva agli interventi di cui alla lettera *c)* e alla lettera *f)* del comma 1156 del medesimo art. 1, a carico del Fondo per l'occupazione, le seguenti risorse:

€ 45 milioni per l'anno 2007 per i trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità per i lavoratori dipendenti delle imprese commerciali con più di cinquanta dipendenti, delle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di cinquanta dipendenti e delle imprese di vigilanza con più di quindici dipendenti (lettera *c*);

€ 23 milioni a decorrere dall'anno 2007, per l'erogazione dell'incentivo di cui all'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, in favore dei comuni con meno di 5.000 abitanti che assumono i soggetti collocati in attività socialmente utili (lettera *f*).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 aprile 2007

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DAMIANO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOA SCHIOPPA

07A03605

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 7 marzo 2007.

Scioglimento della società cooperativa «Ingenium - Società cooperativa a r.l.», in Bari, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale DPL e relative alla società cooperativa sotto indicata;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio, art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «Ingenium - Società cooperativa a r.l.», con sede in Bari, costituita in data 22 novembre 1997 con atto a rogito del notaio dott. Cesaroni Massimo di Polignano a Mare (Bari), n. REA 395899, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Basso Nicola, nato a Bari Palese (Bari) il 31 ottobre 1961 con studio in Bari Palese, via G. Nisio n. 1/E, ne è nominato commissario liquidatore;

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 7 marzo 2007

Il Ministro: BERSANI

07A03541

DECRETO 7 marzo 2007.

Scioglimento della società cooperativa «Residenza Ciquattro - Società cooperativa a r.l.», in Cagliari, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dall'Associazione generale cooperativa italiane e relative alla società cooperativa sotto indicata;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio, art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La «Residenza Ciquattro - Società cooperativa a r.l.», con sede in Cagliari, costituita in data 12 maggio 2000 con atto a rogito dott. Giua Marassi Vittorio notaio in Cagliari, n. REA 210119, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Meloni Vito, nato a Oschiri (Sassari) il 20 giugno 1956 con studio in Cagliari, via Goldoni n. 33, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 7 marzo 2007

Il Ministro: BERSANI

07A03542

DECRETO 7 marzo 2007.

Scioglimento della società cooperativa «Quartagamma - Piccola società cooperativa a r.l.», in Bisceglie, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale DPL e relative alla società cooperativa sotto indicata;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio, art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «Quartagamma - Piccola società cooperativa a r.l.», con sede in Bisceglie (Bari), costituita in data 29 luglio 1996 con atto a rogito dott. La Serra Claudio di Corato (Bari), n. REA 34892, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Basso Nicola, nato a Bari Palese (Bari) il 31 ottobre 1961 con studio in Bari Palese, via G. Nisio n. 1/E, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 7 marzo 2007

Il Ministro: BERSANI

07A03543

DECRETO 7 marzo 2007.

Scioglimento della società cooperativa «C.M.T.C.S.I. - Piccola società cooperativa a r.l.», in Brindisi, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale D.P.L. e relative alla società cooperativa sotto indicata;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio, art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «C.M.T.C.S.I. - Piccola società cooperativa a r.l.», con sede in Brindisi, costituita in data 13 settembre 2001 con atto a rogito dott. Petrachi Benedetto notaio in Corato (Bari), n. REA 110601, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Falconieri Flavio, nato a Brindisi l'8 marzo 1963 ivi residente, via Taccone n. 4, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 7 marzo 2007

Il Ministro: BERSANI

07A03544

DECRETO 7 marzo 2007.

Scioglimento della società cooperativa «Solidarietà Verde - Cooperativa a r.l.», in Caramanico Terme, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale D.P.L. e relative alla società cooperativa sotto indicata;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Solidarietà Verde - Cooperativa a r.l.», con sede in Caramanico Terme (Pescara), costituita in data 26 febbraio 1987 con atto a rogito dott. Bulferi Giovanni notaio in Pescara, n. REA 73639, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Di Carlo Tiziano, nato a Campli (Teramo) il 16 marzo 1960 con studio in Campli, Piane Nocella, 42/A, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 7 marzo 2007

Il Ministro: BERSANI

07A03545

DECRETO 4 aprile 2007.

Nomina del collegio commissariale dei gruppi Fioroni, Costaferroviaria, Fochi e Salvarani in amministrazione straordinaria, ai sensi dell'articolo 1, commi 498/501, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito con modificazioni dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza»;

Visto il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, recante «Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza», convertito con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 1, comma 498, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 27 dicembre 2006, supplemento ordinario n. 244/L, il quale dispone che i commissari liquidatori, nominati a norma dell'art. 7, comma 3, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, nelle procedure di amministrazione straordinaria disciplinate dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni, e i commissari straordinari nominati nelle procedure di amministrazione straordinaria disciplinate dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, e dal decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, decadono se non confermati entro novanta giorni. A tal fine, il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, può disporre l'attribuzione al medesimo organo commissariale, se del caso con composizione collegiale, dell'incarico relativo a più procedure che si trovano nella fase liquidatoria, dando mandato ai commissari di realizzare una gestione unificata dei servizi generali e degli affari comuni, al fine di assicurare le massime sinergie organizzative e conseguenti economie gestionali;

Visto l'art. 1, comma 499, della citata legge 296/2006, con il quale è stabilito che il numero dei commissari nominati o confermati, ai sensi del comma 498, non può superare la metà del numero dei commissari in carica alla data di entrata in vigore della sopra citata legge;

Rilevato che rientrano nella applicazione delle sopra citate disposizioni le procedure relative ai seguenti n. 96 gruppi di imprese in amministrazione straordinaria:

disposte ai sensi della legge n. 95/1979: Gruppi Nuova Cartiera di Arbatax, Nuova Autovox, Berardi,

Bertrand, Bosi, Case di Cura Riunite, Cariboni, Cavirivest, Centrofin, Cogolo, Costanzo, Cotorossi, Einaudi, Enterprise, Fabocart, Ferdofin, FIT, Flotta Lauro, Fochi, Fornara, Genghini, Gondrand, Gruppo Saccarifero Veneto, Helène Curtis, IAM Rinaldo Piaggio, IRA-Graci, Italconsult, Itavia, Keller, Liquigas, Lombardi, Mandelli, Ercole Marelli, Micoperi, Morteo, Nova, Pan Electric, Paoletti, Pianelli e Traversa, Safau, Salvarani, Servola, Siciet, Sima, Siog, SIPA, Socimi, Stefana, Sterzi, Voxson;

disposte ai sensi del decreto legislativo n. 270/1999: Gruppi Algat, Arquati, ATB, Bongioanni, Cartificio Ermolli, Cedis, Cesame, Cirio, Coopcostruttori, Dea, Costa Ferroviaria, CMS, Eldo, FDG, Federici, Ferrania, Fioroni, Flexider, Formenti Seleco, Gama, GDA, Giacomelli, Iar Siltal, Ilva Pali Dalmine, Itea, K&M Industrie Metalmeccaniche, Lamier, Lares Cozzi, Manzoni, Merker, Milanostampa, Ocean, Olcese, Sandretto, Scala, SIE, Selfin, Tecdis, Tecnosistemi, Tiberghien, Trend, Vigilanza Partenopea;

disposte ai sensi del decreto-legge n. 347/2003: Gruppi Parmalat, Finmek, Volare e CIT;

Rilevato che gli incarichi relativi alle predette procedure risultano attribuiti a n. 123 commissari straordinari e liquidatori e che, pertanto, a norma del disposto del sopra citato comma 499, il numero dei commissari confermati o nominati non può essere superiore a n. 62;

Visti i propri decreti, con i quali sono stati confermati, a norma dell'art. 1, comma 498, della citata legge n. 296/2006, i commissari delle procedure relative ai Gruppi CIT, Finmek, Sandretto, Tecdis, Parmalat;

Rilevato, altresì, che in data 1° aprile 2007 è decorso il termine di novanta giorni di cui al sopra citato comma 498 e pertanto i commissari non confermati sono decaduti dall'incarico;

Considerato che l'effetto decadenziale di cui sopra è strettamente funzionale al perseguimento dell'obiettivo della legge di impulso alla definizione delle procedure, semplificazione delle gestioni e riduzione del numero dei commissari e che, conseguentemente a tale effetto decadenziale, l'Amministrazione recupera appieno il potere discrezionale di valutare le soluzioni organizzative più idonee al perseguimento degli obiettivi di legge, mentre diviene recessivo l'interesse soggettivo di ciascun commissario alla conservazione dell'incarico;

Ritenuto di dare attuazione alle sopra citate disposizioni procedendo ad aggregare tutte le sopraccitate procedure in gruppi suscettibili di essere organizzati in modo da assicurare le massime sinergie e conseguenti economie gestionali, come disposto dal citato comma 498;

Viste le relazioni sullo stato e l'evoluzione delle procedure presentate dai commissari in riscontro a specifica richiesta dell'Amministrazione procedente;

Ritenuto che al fine della composizione delle predette aggregazioni di procedure e della individuazione dei nuovi commissari, occorra tener conto di elementi di valutazione oggettivi quali la contiguità della ubicazione territoriale delle procedure interessate, lo stato di avanzamento delle relative liquidazioni e la natura delle operazioni liquidatorie da compiere, nonché della necessità di realizzare, nella conduzione delle procedure, un equilibrato contemperamento delle esigenze di innovazione e semplificazione, in aderenza alla *ratio* della legge in riferimento, e della eventuale opportunità di mantenere continuità operativa nelle gestioni più complesse, o di recente attivazione, privilegiando comunque, ai fini della nomina, le personalità positivamente valutate, sia con riguardo agli indispensabili requisiti professionali, sia con riguardo alla attitudine ed idoneità all'efficiente ed efficace svolgimento dell'incarico, in tale complessiva valutazione sostanziandosi il carattere fiduciario dell'incarico medesimo;

Ritenuto in considerazione della contiguità dell'ubicazione territoriale, precisamente nelle regioni Umbria ed Emilia Romagna, e tenuto conto dello stato delle relative procedure di attribuire, con il presente decreto, al medesimo organo commissariale l'incarico delle procedure dei gruppi di imprese: Fioroni, Costaferroviaria, Fochi e Salvarani;

Richiamati a tal riguardo:

per il gruppo Fioroni:

il decreto del Tribunale di Perugia, in data 7 aprile 2000, comunicato in data 10 aprile 2000, con il quale è stata dichiarata a norma dell'art. 30 del decreto legislativo 270/99 l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.A. Fioroni Ingegneria e i successivi decreti del Tribunale di Perugia in data 28 settembre 2000, 17/19 febbraio 2001, 21 marzo 2001 e 26 ottobre 2002 con i quali è stata dichiarata a norma degli articoli 80 e segg. l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria delle imprese Fioroni Sistema S.p.A., Sistemi Ingegneria S.p.A., Fioroni Investimenti S.p.A., INFI S.r.l., Tecnogeco Engineering S.r.l., Treco Servizi Immobiliari S.r.l. e M.T.L. S.c. a r.l.;

i decreti ministeriali in data 12 aprile 2000, 13 ottobre 2000, 4 marzo 2001, 5 marzo 2001, 4 aprile 2001 e 25 novembre 2002 con i quali è stata nominata commissario straordinario delle procedure sopra citate la dott.ssa Laura Maria Concetta Montana in Trezza;

per il gruppo Costaferroviaria:

il decreto del Tribunale di Lecco in data 13 agosto 2002 con il quale è stata dichiarata a norma dell'art. 30 del decreto legislativo 270/99 l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria della Costaferroviaria S.p.A. e il successivo decreto del Tribunale di Lecco in data 20 dicembre 2002 con il quale è stata dichiarata a norma degli articoli 80 e seguenti l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria delle imprese Costameccanica S.p.A. e Costamasnaga S.p.A.;

i decreti ministeriali in data 26 agosto 2002 e 14 gennaio 2003 con il quale è stato nominato commissario straordinario delle procedure sopra citate il prof. Antonio Maria Palmieri;

il decreto ministeriale in data 24 luglio 2006 con il quale è stato nominato commissario straordinario delle procedure sopra citate il dott. Giorgio Federighi;

per il gruppo Fochi:

il decreto del Ministro dell'industria emesso di concerto con il Ministro del Tesoro in data 23.6.1995 con il quale la S.r.l. Filippo Fochi Energia è stata posta in amministrazione straordinaria e sono stati nominati commissari il prof. Alberto Maffei Alberti, dott. Piero Gnudi e il dott. Guidalberto Guidi e i successivi decreti del Ministro dell'industria, di concerto con il Ministro del tesoro, con i quali la procedura di amministrazione straordinaria è stata estesa, ai sensi dell'art. 3 della legge 3 aprile 1979, n. 95 alle seguenti imprese del gruppo: S.p.A. Filippo Fochi in data 23.6.1995, S.r.l. Filippo Fochi Petrolchimica in data 27.7.1995, S.p.A. Servco in data 27.7.1995, S.r.l. Fochi Buini e Grandi in data 27.7.1995, S.r.l. Filippo Fochi Impianti Industriali in data 27.7.1995, S.r.l. Società Energy Saving Company in data 5.9.1995, S.p.A. Simimpianti in data 5.9.1995, S.p.A. Leucci Industriale in data 5.9.1995, S.r.l. C.M.A. - Costruzioni Montaggi Agordina in data 5.9.1995, S.r.l. Bononia Group in data 19.9.1995, S.r.l. Bononia Contractors in data 19.9.1995, S.r.l. Società Costruzioni e Montaggi in data 19.9.1995, S.r.l. Fochi S.E.T. - Safe Enviromental Tecnology in data 19.9.1995, S.r.l. Bon Air in data 19.9.1995, S.r.l. Simat Simimpianti Automazione e Controllo in data 19.9.1995, S.p.A. S.T.A. Servizi Tecnologici Avanzati in data 19.9.1995, S.p.A. F.B.M. Hudson Italiana in data 19.9.1995, S.r.l. Cantieri Siderurgici in data 3.10.1995, S.r.l. Fochi Sud in data 3.10.1995, S.p.A. Mitem Sud in data 3.10.1995, S.p.A. Mapi Società Costruzioni Metalmeccaniche in data 3.10.1995, S.r.l. Fochi Iniziative Industriali ed Immobiliari in data 29.11.1995, S.r.l. Macchi in data 5.1.1996, S.r.l. Consorzio Fochi per l'Energia in data 23.1.1996, S.r.l. GA.DE in data 23.1.1996, S.r.l. Fosider in data 22.7.1996, S.r.l. San Giorgio in data 5.12.1996, S.r.l. S.T.A.E. Servizi Tecnologici Avanzati Energia in data 5.12.1996, S.r.l. Delfino Fochi in data 8.3.1999, S.r.l. F.C.G. in data 23.7.1999, con la preposizione ad esse del medesimo collegio commissariale nominato per la capogruppo;

il decreto del Ministro delle attività produttive 10 marzo 2003 con il quale nelle procedure di amministrazione straordinaria relative alle società del gruppo Fochi sopra richiamate sono nominati commissari liquidatori i sigg. dott. Piero Gnudi, nato a Bologna il 17 maggio 1938, dott. Guidalberto Guidi, nato a Modena il 5 agosto 1941, dott. Raffaele Ruggiero, nato a Napoli il 4 dicembre 1940;

per il gruppo Salvarani:

il decreto del Ministro dell'industria emesso di concerto con il Ministro del tesoro, in data 21.12.1981, con il quale la S.p.A. Salvarani, è stata posta in amministrazione straordinaria ed è stato nominato commissario l'avv. Giuseppe Contino;

il decreto del Ministro dell'industria emesso di concerto con il Ministro del tesoro, in data 18.10.1983, con il quale la S.r.l. Comsa, collegata con la S.p.A. Salvarani, è stata posta in amministrazione straordinaria ed è stato nominato commissario l'avv. Giuseppe Contino;

il decreto del Ministro delle attività produttive in data 10 marzo 2003, come rettificato in data 23 gennaio 2007, con il quale nelle procedure di amministrazione straordinaria relative alle imprese del gruppo Salvarani sono nominati commissari liquidatori: il dott. Giorgio Averni, nato a Roma l'8 ottobre 1961, il dott. Maurizio Molinari, nato a Gossolengo (PC) il 13 novembre 1947, l'avv. Sergio Trauner, nato ad Atene l'8 marzo 1934.

Richiamate, in particolare, le relazioni sull'evoluzione e l'attuale stato delle sopra citate procedure, rispettivamente presentate in data 12, 22, e 29 marzo 2007;

Ritenuto di preporre alle sopra citate procedure un collegio commissariale composto da professionalità individuate in relazione alla natura esclusivamente liquidatoria delle medesime, considerando altresì che:

le procedure relative ai gruppi di imprese Fioroni e Costa sono state rispettivamente aperte nel 2000 e nel 2003; per esse è in corso la liquidazione dell'attivo e, per il gruppo Costa, l'impostazione e l'avvio delle azioni legali di recupero e risarcimento nell'interesse dei creditori;

la procedura Fochi, aperta nel 1995, nella quale è in avanzato stadio la liquidazione dell'attivo, è caratterizzata da un vastissimo contenzioso costituito soprattutto da azioni revocatorie; l'attività di ripartizione ai creditori richiede un vasto impegno, stante il numero delle procedure interessate e la complessità dei rapporti infragruppo;

la procedura Salvarani è sostanzialmente conclusa e deve procedere alle ripartizioni finali ai creditori;

Ritenuto pertanto, tenuto conto di quanto sopra, di preporre alle procedure sopra citate la dott.ssa Laura Maria Concetta Montana in Trezza, già commissario delle imprese del gruppo Fioroni, il dott. Giorgio Federighi, recentemente nominato Commissario delle imprese del gruppo Costa, in funzione del carattere economico-contabile delle rispettive professionalità che risultano pertanto coerenti alle esigenze della gestione liquidatoria, come sopra individuate, e l'avv. Paolo Cevolani, in ragione dell'opportunità di integrare il collegio commissariale con una specifica professionalità di contenuto giuridico considerate, peraltro, l'esperienza e l'approfondita conoscenza maturate dal medesimo nella veste di coadiutore delle procedure del Gruppo Fochi a far data dal 2003;

Considerato che la scelta operata attraverso la preposizione della dott.ssa Laura Maria Concetta Montana in Trezza, del dott. Giorgio Federighi e l'avv. Paolo Cevolani alle procedure di cui sopra: concorre al perseguimento del complessivo risultato di riduzione del numero complessivo dei commissari; concreta una aggregazione di più procedure, funzionale al perseguimento di sinergie organizzative e conseguenti economie

gestionali; è coerente, per i motivi specifici sopra indicati, ai criteri di regolazione della discrezionalità amministrativa previsti dalla legge ed agli ulteriori criteri attuativi sopra esplicitati, risultando dalla ponderazione di una pluralità di elementi di valutazione oggettivi e soggettivi, quali: l'ubicazione territoriale delle procedure, lo stato delle medesime, la natura delle operazioni liquidatorie da compiere, le esigenze di continuità gestionale in relazione alla complessità delle procedure, l'apprezzamento della idoneità dei soggetti da preporre alle procedure avuto riguardo alla specifica professionalità ed alla comprovata attitudine ed idoneità all'efficiente ed efficace svolgimento dell'incarico;

Decreta:

Art. 1.

La dott.ssa Laura Maria Concetta Montana in Trezza, nata a Caltanissetta il 14 marzo 1948, il dott. Giorgio Federighi, nato a Pistoia il 23 aprile 1946 e l'avv. Paolo Cevolani, nato a Cento (Ferrara), il 25 giugno 1963, sono nominati commissari straordinari delle società dei gruppi di imprese in amministrazione straordinaria Fioroni e Costaferroviaria e commissari liquidatori delle società dei Gruppi Fochi e Salvarani, tutte citate nelle premesse.

Art. 2.

I commissari provvederanno alla gestione unificata dei servizi generali e degli affari comuni delle predette procedure al fine di assicurare le massime sinergie organizzative e le conseguenti economie gestionali.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Del presente decreto è data comunicazione in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 197 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e 38, comma 3, del decreto legislativo n. 270/1999.

Roma, 4 aprile 2007

Il Ministro: BERSANI

07A03459

DECRETO 4 aprile 2007.

Nomina del collegio commissariale dei gruppi Giacomelli, Tecnosistemi ed Itea in amministrazione straordinaria, ai sensi dell'articolo 1, commi 498/501, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito con modificazioni dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza»;

Visto il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, recante «Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza», convertito con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 1, comma 498, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 27 dicembre 2006, supplemento ordinario n. 244/L, il quale dispone che i commissari liquidatori, nominati a norma dell'art. 7, comma 3, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, nelle procedure di amministrazione straordinaria disciplinate dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni, e i commissari straordinari nominati nelle procedure di amministrazione straordinaria disciplinate dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, e dal decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, decadono se non confermati entro novanta giorni ..... A tal fine, il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, può disporre l'attribuzione al medesimo organo commissariale, se del caso con composizione collegiale, dell'incarico relativo a più procedure che si trovano nella fase liquidatoria, dando mandato ai commissari di realizzare una gestione unificata dei servizi generali e degli affari comuni, al fine di assicurare le massime sinergie organizzative e conseguenti economie gestionali;

Visto l'art. 1, comma 499, della citata legge n. 296/2006, con il quale è stabilito che il numero dei commissari nominati o confermati, ai sensi del comma 498, non può superare la metà del numero dei commissari in carica alla data di entrata in vigore della sopra citata legge;

Rilevato che rientrano nella applicazione delle sopra citate disposizioni le procedure relative ai seguenti n. 96 gruppi di imprese in amministrazione straordinaria:

disposte ai sensi della legge n. 95/1979: Gruppi Nuova Cartiera di Arbatax, Nuova Autovox, Berardi, Bertrand, Bosi, Case di Cura Riunite, Cariboni, Cavirivest, Centrofin, Cogolo, Costanzo, Cotorossi, Einaudi, Enterprise, Fabocart, Ferdofin, FIT, Flotta Lauro, Fochi, Fornara, Genghini, Gondrand, Gruppo Saccarifero Veneto, Helène Curtis, IAM Rinaldo Piaggio, IRA-Graci, Italconsult, Itavia, Keller, Liquigas, Lombardi, Mandelli, Ercole Marelli, Micoperi, Morteo, Nova, Pan Electric, Paoletti, Pianelli e Traversa, Safau, Salvarani, Servola, Siciet, Sima, Siog, SIPA, Socimi, Stefana, Sterzi, Voxson;

disposte ai sensi del decreto legislativo n. 270/1999: Gruppi Algat, Arquati, ATB, Bongioanni, Cartificio Ermolli, Cedis, Cesame, Cirio, Coopcostruttori, Dea, Costa Ferroviaria, CMS, Eldo, FDG, Federici, Ferrania, Fioroni, Flexider, Formenti Seleco, Gama, GDA, Giacomelli, Iar Siltal, Ilva Pali Dalmine, Itea, K&M Industrie Metalmeccaniche, Lamier, Lares

Cozzi, Manzoni, Merker, Milano Stampa, Ocean, Olcese, Sandretto, Scala, SIE, Selfin, Tecdis, Tecnosistemi, Tiberghien, Trend, Vigilanza Partenopea;

disposte ai sensi del decreto-legge n. 347/2003: Gruppi Parmalat, Finmek, Volare e CIT;

Rilevato che gli incarichi relativi alle predette procedure risultano attribuiti a n. 123 commissari straordinari e liquidatori e che, pertanto, a norma del disposto del sopra citato comma 499, il numero dei commissari confermati o nominati non può essere superiore a n. 62;

Visti i propri decreti con i quali sono stati confermati, a norma dell'art. 1, comma 498, della citata legge 296/2006, i commissari delle procedure relative ai Gruppi CIT, Finmek, Sandretto, Tecdis e Parmalat;

Rilevato, altresì, che in data 1º aprile 2007 è decorso il termine di novanta giorni di cui al sopra citato comma 498 e pertanto i commissari non confermati sono decaduti dall'incarico;

Considerato che l'effetto decadenziale di cui sopra è strettamente funzionale al perseguimento dell'obiettivo della legge di impulso alla definizione delle procedure, semplificazione delle gestioni e riduzione del numero dei commissari e che, conseguentemente a tale effetto decadenziale, l'Amministrazione recupera appieno il potere discrezionale di valutare le soluzioni organizzative più idonee al perseguimento degli obiettivi di legge, mentre diviene recessivo l'interesse soggettivo di ciascun commissario alla conservazione dell'incarico;

Ritenuto di dare attuazione alle predette disposizioni procedendo ad aggregare tutte le sopra citate procedure in gruppi suscettibili di essere organizzati in modo da assicurare le massime sinergie e conseguenti economie gestionali, come disposto dal citato comma 498;

Viste le relazioni sull'evoluzione e sullo stato delle procedure presentate dai commissari delle predette società in riscontro a specifica richiesta dell'Amministrazione procedente;

Ritenuto che al fine della composizione delle predette aggregazioni di procedure e della individuazione dei nuovi commissari, occorra tener conto di elementi di valutazione oggettivi, quali la contiguità della ubicazione territoriale delle procedure interessate, lo stato di avanzamento delle relative liquidazioni e la natura delle operazioni liquidatorie da compiere, nonché della necessità di realizzare, nella conduzione delle procedure, un equilibrato contemperamento delle esigenze di innovazione, in aderenza alla *ratio* della legge in riferimento, e della eventuale opportunità di mantenere continuità operativa nelle gestioni più complesse, o di recente attivazione, privilegiando comunque, ai fini della nomina, le personalità positivamente valutate, sia con riguardo agli indispensabili requisiti professionali, sia con riguardo alla attitudine ed idoneità all'efficiente ed efficace svolgimento dell'incarico, in tale complessiva valutazione sostanziandosi il carattere fiduciario dell'incarico medesimo;

Ritenuto di provvedere, con il presente decreto, ad attribuire al medesimo organo commissariale l'incarico delle procedure dei gruppi di imprese Giacomelli, Tecnosistemi ed ITEA, in considerazione della contiguità delle rispettive ubicazioni territoriali, tenuto anche conto che la procedura Giacomelli ha stabilito la propria sede operativa in Milano, ove ha sede anche la Tecnosistemi ed in considerazione della significativa omogeneità e complessità della situazione delle procedure, due delle quali già quotate in borsa, tutte caratterizzate da un vasto contenzioso per revocatorie e azioni di responsabilità, alla gestione ed esito del quale sono legate le prospettive di parziale soddisfazione dei creditori;

Richiamati a tal riguardo:

per il gruppo Giacomelli:

il decreto del Tribunale di Rimini depositato in data 28 novembre 2003 con il quale è stata dichiarata a norma dell'art. 30 del decreto legislativo 270/99 l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria delle società Giacomelli Sport S.p.A., Longoni Sport S.p.A., Giacomelli Sport Group S.p.A., Giacomelli Sport.com s.r.l., It Sport s.r.l., Natura&Sport s.r.l. ed i successivi decreti in data 3 giugno 2004 e 4 marzo 2005 con i quali il medesimo Tribunale ha dichiarato, a norma degli articoli 80 e segg., l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria delle imprese Giacomelli Sport International S.A. e Giacomelli Sport Finance S.A.;

i decreti ministeriali in data 17 dicembre 2003, 21 giugno 2004 e 11 aprile 2005 con i quali sono stati nominati commissari straordinari delle procedure sopra citate i sig.ri dott. Guido Tronconi, il dott. Antonio Bertani, e l'avv. Oreste Michele Fasano;

per il gruppo Tecnosistemi:

i decreti del Tribunale di Milano in data 18.12.2003, depositati il 22.12.2003, con i quali è stata dichiarata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del decreto legislativo 270/99, l'apertura della procedura di amministrazione delle S.p.A. Tecnosistemi TLC Engineering & Service, Eudosia, Tecno Fields Services, Tecno Safety Systems, Tecnosson Italia, Tecnosistemi Facility Management, ICT Systems, nonché il successivo decreto in data 30 giugno 2005 con il quale il medesimo Tribunale ha dichiarato, a norma degli articoli 80 e segg., l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria della TLC Tecnosistemi S.A.;

i decreti ministeriali in data 24 dicembre 2003 e 20 luglio 2005 con i quali sono stati nominati commissari straordinari delle procedure sopra citate i sig.ri dott. Francesco Mariano Bonifacio, il dott. Silvio Beltrami, l'avv. Luca Ponti;

per il Gruppo ITEA:

il decreto del Tribunale di Piacenza in data 19 giugno 2002 con il quale è stata dichiarata a norma dell'art. 30 del decreto legislativo 270/99 l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.A. ITEA ed il successivo decreto in data 6-7 ottobre 2003 con il quale il medesimo Tribunale ha dichiarato,

a norma degli articoli 80 e segg., l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria della impresa del Gruppo, Bagatti Salvatore e C. s.r.l.;

i decreti ministeriali in data 12 luglio 2002 e 17 ottobre 2003 con i quali è stato nominato commissario straordinario delle procedure sopra citate il dott. Francesco Antonio Ferrucci;

Richiamate, in particolare, le relazioni sull'evoluzione e l'attuale stato delle sopra citate procedure presentate rispettivamente in data 15 marzo, 19 marzo e 14 marzo 2007;

Ritenuto di preporre alla aggregazione di procedure come sopra individuata un collegio di professionisti selezionati in ragione della specifica, elevata e complementare professionalità e della esperienza maturata proprio con riferimento a procedure concorsuali liquidatorie caratterizzate da analoghe problematiche e complessità, al fine di conseguire il più efficiente ed efficace esito della procedura nell'interesse dei creditori;

Ritenuto pertanto di nominare un collegio così composto:

dott.ssa Stefania Chiaruttini, in ragione della specifica, elevata professionalità, nonché della comprovata esperienza in ambito concorsuale avuto in particolare riguardo ad incarichi di consulente tecnico in giudizi per azioni di responsabilità e revocatorie ed in materia di reati fallimentari e di frode al mercato per società quotate;

avv. Giuseppe Leogrande, in ragione della specifica, elevata professionalità in materia fallimentare e societaria, nonché della esperienza maturata nella veste di coadiutore e consulente di procedure di amministrazione straordinaria di grandi gruppi di imprese quali il Gruppo Fochi, dal 1995 al 2003, ed il gruppo Parmalat a far data dal 2003;

avv. Oreste Michele Fasano, in ragione della professionalità ed esperienza in materia di procedure concorsuali di natura liquidatoria, maturata anche nell'ambito della procedura Giacomelli nella veste dapprima di presidente del Comitato di sorveglianza e successivamente di commissario straordinario;

Considerato che la scelta operata attraverso la preposizione della dott.ssa Stefania Chiaruttini, dell'avv. Giuseppe Leogrande e dell'avv. Oreste Michele Fasano alle procedure di cui sopra: concorre al perseguimento del complessivo risultato di riduzione del numero complessivo dei commissari; concreta una aggregazione di più procedure, funzionale al perseguimento di sinergie organizzative e conseguenti economie gestionali; è coerente, per i motivi specifici sopra indicati, ai criteri di regolazione della discrezionalità amministrativa previsti dalla legge ed agli ulteriori criteri attuativi sopra esplicitati, risultando dalla ponderazione di una pluralità di elementi di valutazione oggettivi e soggettivi, quali: l'ubicazione territoriale delle procedure, lo stato delle medesime, la natura delle operazioni liquidatorie da compiere, le esigenze di continuità gestionale in relazione alla complessità delle procedure, l'apprezzamento della idoneità dei soggetti da preporre alle procedure avuto riguardo alla specifica professionalità ed alla comprovata attitudine ed idoneità all'efficiente ed efficace svolgimento dell'incarico;

Decreta:

Art. 1.

La dott.ssa Stefania Chiaruttini, nata ad Este (Padova), l'11 agosto 1962, l'avv. Giuseppe Leogrande, nato a Ravenna, il 17 ottobre 1963 e l'avv. Oreste Michele Fasano, nato a Foggia, il 15 luglio 1951, sono nominati commissari straordinari delle procedure di amministrazione straordinaria delle società dei gruppi Giacomelli, Tecnosistemi ed ITEA, citate nelle premesse.

Art. 2.

Il collegio commissariale provvederà alla gestione unificata dei servizi generali e degli affari comuni delle predette procedure al fine di assicurare le massime sinergie organizzative e conseguenti economie gestionali.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Del presente decreto è data comunicazione in conformità alle disposizioni di cui all'art. 38, comma 3, del decreto legislativo n. 270/1999.

Roma, 4 aprile 2007

Il Ministro: BERSANI

07A03460

DECRETO 4 aprile 2007.

Nomina del collegio commissariale dei gruppi Coopcostruttori, Arquati, Milanostampa ed Enterprise in amministrazione straordinaria, ai sensi dell'articolo 1, commi 498/501, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito con modificazioni dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza»;

Visto il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, recante «Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza», convertito con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 1, comma 498, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 27 dicembre 2006, supplemento ordinario n. 244/L, il quale dispone che i commissari liquidatori, nominati a norma dell'art. 7, comma 3, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, nelle procedure di amministrazione straordinaria disciplinate dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni, e i commissari straordinari nominati nelle procedure di amministrazione straordinaria disciplinate dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, e dal decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, decadono se non confermati entro novanta giorni. A tal fine, il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, può disporre l'attribuzione al medesimo organo commissariale, se del caso con composizione collegiale, dell'incarico relativo a più procedure che si trovano nella fase liquidatoria, dando mandato ai commissari di realizzare una gestione unificata dei servizi generali e degli affari comuni, al fine di assicurare le massime sinergie organizzative e conseguenti economie gestionali;

Visto l'art. 1, comma 499, della citata legge n. 296/2006, con il quale è stabilito che il numero dei commissari nominati o confermati, ai sensi del comma 498, non può superare la metà del numero dei commissari in carica alla data di entrata in vigore della sopra citata legge;

Rilevato che rientrano nella applicazione delle sopra citate disposizioni le procedure relative ai seguenti n. 96 gruppi di imprese in amministrazione straordinaria:

disposte ai sensi della legge n. 95/1979: Gruppi Nuova Cartiera di Arbatax, Nuova Autovox, Berardi, Bertrand, Bosi, Case di Cura Riunite, Cariboni, Cavirivest, Centrofin, Cogolo, Costanzo, Cotorossi, Einaudi, Enterprise, Fabocart, Ferdofin, FIT, Flotta Lauro, Fochi, Fornara, Genghini, Gondrand, Gruppo Saccarifero Veneto, Helène Curtis, IAM Rinaldo Piaggio, IRA-Graci, Italconsult, Itavia, Keller, Liquigas, Lombardi, Mandelli, Ercole Marelli, Micoperi, Morteo, Nova, Pan Electric, Paoletti, Pianelli e Traversa, Safau, Salvarani, Servola, Siciet, Sima, Siog, SIPA, Socimi, Stefana, Sterzi, Voxson;

disposte ai sensi del decreto legislativo n. 270/1999: Gruppi Algat, Arquati, ATB, Bongioanni, Cartificio Ermolli, Cedis, Cesame, Cirio, Coopcostruttori, Dea, Costa Ferroviaria, CMS, Eldo, FDG, Federici, Ferrania, Fioroni, Flexider, Formenti Seleco, Gama, GDA, Giacomelli, Iar Siltal, Ilva Pali Dalmine, Itea, K&M Industrie Metalmeccaniche, Lamier, Lares Cozzi, Manzoni, Merker, Milanostampa, Ocean, Olcese, Sandretto, Scala, SIE, Selfin, Tecdis, Tecnosistemi, Tiberghien, Trend, Vigilanza Partenopea;

disposte ai sensi del decreto-legge n. 347/2003: Gruppi Parmalat, Finmek, Volare e CIT;

Rilevato che gli incarichi relativi alle predette procedure risultano attribuiti a n. 123 commissari straordinari e liquidatori e che, pertanto, a norma del disposto del sopra citato comma 499, il numero dei commissari confermati o nominati non può essere superiore a n. 62;

Visti i propri decreti con i quali sono stati confermati, a norma dell'art. 1, comma 498, della citata legge n. 296/2006, i commissari delle procedure relative ai Gruppi CIT, Finmek, Sandretto, Tecdis e Parmalat;

Rilevato, altresì, che in data 1° aprile 2007 è decorso il termine di 90 giorni di cui al sopra citato comma 498 e pertanto i commissari non confermati sono decaduti dall'incarico;

Considerato che l'effetto decadenziale di cui sopra è strettamente funzionale al perseguimento dell'obiettivo della legge di impulso alla definizione delle procedure, semplificazione delle gestioni e riduzione del numero dei commissari e che, conseguentemente a tale effetto decadenziale, l'Amministrazione recupera appieno il potere discrezionale di valutare le soluzioni organizzative più idonee al perseguimento degli obiettivi di legge, mentre diviene recessivo l'interesse soggettivo di ciascun commissario alla conservazione dell'incarico;

Ritenuto di dare attuazione alle predette disposizioni procedendo ad aggregare tutte le sopra citate procedure in gruppi suscettibili di essere organizzati in modo da assicurare le massime sinergie e conseguenti economie gestionali, come disposto dal citato comma 498;

Viste le relazioni sullo stato e l'evoluzione delle procedure presentate dai commissari in riscontro a specifica richiesta dell'Amministrazione procedente;

Ritenuto che al fine della composizione delle predette aggregazioni di procedure e della individuazione dei nuovi commissari, occorra tener conto di elementi di valutazione oggettivi, quali la contiguità della ubicazione territoriale delle procedure interessate, lo stato di avanzamento delle relative liquidazioni e la natura delle operazioni liquidatorie da compiere, nonché della necessità di realizzare, nella conduzione delle procedure, un equilibrato contemperamento delle esigenze di innovazione, in aderenza alla *ratio* della legge in riferimento, e della eventuale opportunità di mantenere continuità operativa nelle gestioni più complesse, o di recente attivazione, privilegiando comunque, ai fini della nomina, le personalità positivamente valutate, sia con riguardo agli indispensabili requisiti professionali, sia con riguardo alla attitudine ed idoneità all'efficiente ed efficace svolgimento dell'incarico, in tale complessiva valutazione sostanziandosi il carattere fiduciario dell'incarico medesimo;

Ritenuto in considerazione dei motivi di seguito esplicitati, di provvedere, con il presente decreto, ad attribuire al medesimo organo commissariale l'incarico delle procedure dei gruppi di imprese Coopcostruttori, Arquati, Milano Stampa ed Enterprise;

Richiamati a tal riguardo:

per il gruppo Arquati:

il decreto del Tribunale di Parma in data 1° aprile 2004 con il quale è stata dichiarata, a norma dell'art. 30 del decreto legislativo 270/99, l'apertura

della procedura di amministrazione straordinaria della Arquati Gmbh e conseguentemente per le società del gruppo: Arquati S.p.A., Arquati Cornici S.p.A. e Arquati Industrie S.r.l.;

il decreto ministeriale in data 8 aprile 2004 con il quale è stato nominato commissario straordinario delle procedure sopra citate l'avv. Daniele Giulio Discepolo;

per il gruppo Coopcostruttori:

il decreto in data 13 agosto 2003 con il quale il Tribunale di Ferrara, ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del decreto legislativo sopracitato, ha dichiarato l'apertura della procedura di amministrazione della Coopcostruttori Scarl e i successivi decreti del Tribunale di Ferrara in data 14 novembre 2003 del Tribunale di Agrigento in data 5-7 febbraio 2004, del Tribunale di Ferrara in data 30 luglio 2004, con i quali a norma degli articoli 80 e ss, è stata dichiarata l'apertura delle procedure di amministrazione straordinaria delle imprese del gruppo: s.r.l. CIR Costruzioni, s.r.l. Il Progresso, S.p.A. Hera, s.r.l. Società Immobiliare Padana Appalti;

i decreti del Ministro delle attività produttive in data 26 agosto 2003, 15 dicembre 2003, 3 marzo 2004, 25 agosto 2004 con i quali sono stati nominati commissari straordinari delle procedure di amministrazione straordinaria sopra citate i sigg. dott. Renato Nigro, nato a Napoli il 24 novembre 1940, dott. Ettore Donini, nato a Parma il 7 aprile 1960, avv. Franco La Gioia, nato ad Avezzano (AQ) il 29 aprile 1946;

per il gruppo Milanostampa:

il decreto del Tribunale di Modovì in data 10 agosto 2002 con il quale è stata dichiarata a norma dell'art. 30 del decreto legislativo 270/99 l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria della società Milanostampa S.p.a. e il successivo decreto del Tribunale di Mondovì con il quale è stata dichiarata a norma degli articoli 80 e segg. l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria della società Stabilimento Poligrafico Cappelli S.r.l.;

i decreti ministeriali in data 26 agosto 2002 e 23 dicembre 2002 con i quali è stato nominato commissario straordinario delle procedure sopra citate l'avv. Renato Nigro;

per il gruppo Enterprise:

il decreto del Ministro dell'industria emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 7.8.1998 con il quale la S.p.A. Enterprise Società Generale di Costruzioni è stata posta in amministrazione straordinaria e il successivo decreto del Ministro dell'industria, di concerto con il Ministro del tesoro, con il quale la procedura di amministrazione straordinaria è stata estesa, ai sensi dell'art. 3 della legge 3 aprile 1979, n. 95, alla impresa del gruppo S.r.l. Nuova Acqua Donata in data 11.12.1998;

il decreto del Ministro delle attività produttive in data 6 agosto 2004 con il quale nella procedura di amministrazione straordinaria relativa alla S.p.A. Enterprise Società Generale di Costruzioni ed alla impresa collegata S.r.l. Nuova Acqua Donata è nominato commissario liquidatore l'avv. Renato Nigro;

Richiamate, in particolare, le relazioni sull'evoluzione e l'attuale stato delle sopra citate procedure presentate rispettivamente in data 15, 7, 12 e 15 marzo 2007;

Ritenuto di preporre alle sopra citate procedure il dott. Renato Nigro, l'avv. Franco La Gioia e il prof. Alberto Falini, in considerazione dell'esperienza e professionalità dei medesimi e delle seguenti ulteriori ragioni specifiche:

opportunità di assicurare alle imprese del gruppo Coopcostruttori massima continuità operativa, avuto soprattutto riguardo al completamento di talune complesse vicende *in itinere*, quali in particolare la gestione del contenzioso interessante il ramo d'azienda croato e la gestione delle riserve, attribuendo l'incarico al dott. Renato Nigro e all'avv. Franco La Gioia in ragione delle rispettive elevate professionalità e tenuto conto delle disarmonie emerse nel funzionamento del collegio commissariale e, da ultimo, della reiterata astensione del dott. Donini nell'adozione delle scelte della procedura, comprovata dalla mancata e non motivata sottoscrizione di numerose richieste al Ministero al fine della adozione di provvedimenti autorizzativi, nonché della astensione dalla informativa su importanti problematiche della procedura, nonostante la rituale richiesta dell'Amministrazione (nota 31 ottobre 2006 prot. n. 62139) di esprimere le proprie valutazioni, argomentando l'eventuale dissenso (nota 1° dicembre 2006 prot. n. 70045);

opportunità di aggregare al medesimo gruppo le procedure Milanostampa ed Enterprise, alle quali risulta già preposto quale commissario straordinario il dott. Renato Nigro;

opportunità di aggregare al medesimo gruppo anche la procedura Arquati, in ragione della contiguità territoriale della medesima alla procedura Coopcostruttori, nonché dello stato conclusivo della relativa liquidazione e dell'insussistenza di specifiche ragioni che inducano a ritenere prevalente l'interesse al mantenimento della gestione in corso rispetto al perseguimento delle finalità di semplificazione della gestione delle procedure mediante accorpamento delle medesime e riduzione del numero complessivo dei commissari di cui alle norme di legge sopra citate;

opportunità di nominare nell'ambito del collegio preposto all'aggregazione di procedure sopra individuata il prof. Alberto Falini, in ragione degli elevati requisiti professionali del medesimo, nonché della comprovata specifica esperienza e professionalità nel settore delle amministrazioni straordinarie;

Considerato che la scelta operata attraverso la preposizione del predetto collegio commissariale alle procedure di cui sopra: concorre al perseguimento del complessivo risultato di riduzione del numero complessivo dei commissari; concreta una aggregazione di più procedure, funzionale al perseguimento di sinergie organizzative e con-

seguenti economie gestionali; è coerente, per i motivi specifici sopra indicati, ai criteri di regolazione della discrezionalità amministrativa previsti dalla legge ed agli ulteriori criteri attuativi sopra esplicitati, risultando dalla ponderazione di una pluralità di elementi di valutazione oggettivi e soggettivi, quali: l'ubicazione territoriale delle procedure, lo stato delle medesime, la natura delle operazioni liquidatorie da compiere, le esigenze di continuità gestionale in relazione alla complessità delle procedure, l'apprezzamento della idoneità dei soggetti da preporre alle procedure;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Renato Nigro, nato a Napoli il 24 novembre 1940, l'avv. Franco La Gioia, nato ad Avezzano (L'Aquila) il 29 aprile 1946, e il prof. Alberto Falini, nato a Teramo il 6 aprile 1964, sono nominati commissari straordinari delle imprese in amministrazione straordinaria dei gruppi Coopcostruttori, Arquati e Milano Stampa e commissari liquidatori delle società del Gruppo Enterprise, tutte citate nelle premesse del presente decreto.

Art. 2.

I commissari provvederanno alla gestione unificata dei servizi generali e degli affari comuni delle predette procedure al fine di assicurare le massime sinergie organizzative e le conseguenti economie gestionali.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Del presente decreto è data comunicazione in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 197 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e 38, comma 3, del decreto legislativo n. 270/1999.

Roma, 4 aprile 2007

Il Ministro: BERSANI

07A03461

DECRETO 4 aprile 2007.

Nomina del collegio commissariale dei gruppi Cirio, Eldo e Federici in amministrazione straordinaria, ai sensi dell'articolo 1, commi 498/501, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito con modificazioni dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza»;

Visto il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, recante «Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza», convertito con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 1, comma 498, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 27 dicembre 2006, supplemento ordinario n. 244/L, il quale dispone che i commissari liquidatori, nominati a norma dell'art. 7, comma 3, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, nelle procedure di amministrazione straordinaria disciplinate dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni, e i commissari straordinari nominati nelle procedure di amministrazione straordinaria disciplinate dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, e dal decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, decadono se non confermati entro novanta giorni. A tal fine, il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, può disporre l'attribuzione al medesimo organo commissariale, se del caso con composizione collegiale, dell'incarico relativo a più procedure che si trovano nella fase liquidatoria, dando mandato ai commissari di realizzare una gestione unificata dei servizi generali e degli affari comuni, al fine di assicurare le massime sinergie organizzative e conseguenti economie gestionali;

Visto l'art. 1, comma 499, della citata legge n. 296/2006, con il quale è stabilito che il numero dei commissari nominati o confermati, ai sensi del comma 498, non può superare la metà del numero dei commissari in carica alla data di entrata in vigore della sopra citata legge;

Rilevato che rientrano nella applicazione delle sopra citate disposizioni le procedure relative ai seguenti novantasei gruppi di imprese in amministrazione straordinaria:

disposte ai sensi della legge n. 95/1979: Gruppi Nuova Cartiera di Arbatax, Nuova Autovox, Berardi, Bertrand, Bosi, Case di Cura Riunite, Cariboni, Cavirivest, Centrofin, Cogolo, Costanzo, Cotorossi, Einaudi, Enterprise, Fabocart, Ferdofin, FIT, Flotta Lauro, Fochi, Fornara, Genghini, Gondrand, Gruppo Saccarifero Veneto, Helène Curtis, IAM Rinaldo Piaggio, IRA-Graci, Italconsult, Itavia, Keller, Liquigas, Lombardi, Mandelli, Ercole Marelli, Micoperi, Morteo, Nova, Pan Electric, Paoletti, Pianelli e Traversa, Safau, Salvarani, Servola, Siciet, Sima, Siog, SIPA, Socimi, Stefana, Sterzi, Voxson;

disposte ai sensi del decreto legislativo n. 270/1999: Gruppi Algat, Arquati, ATB, Bongioanni, Cartificio Ermolli, Cedis, Cesame, Cirio, Coopcostruttori, Dea, Costa Ferroviaria, CMS, Eldo, FDG, Federici, Ferrania, Fioroni, Flexider, Formenti Seleco, Gama,

GDA, Giacomelli, Iar Siltal, Ilva Pali Dalmine, Itea, K&M Industrie Metalmeccaniche, Lamier, Lares Cozzi, Manzoni, Merker, Milano Stampa, Ocean, Olcese, Sandretto, Scala, SIE, Selfin, Tecdis, Tecnosistemi, Tiberghien, Trend, Vigilanza Partenopea;

disposte ai sensi del decreto-legge n. 347/2003: Gruppi Parmalat, Finmek, Volare e CIT;

Rilevato che gli incarichi relativi alle predette procedure risultano attribuiti a centoventitre commissari straordinari e liquidatori e che pertanto, a norma del disposto del sopra citato comma 499, il numero dei commissari confermati o nominati non può essere superiore a sessantadue;

Visti i propri decreti con i quali sono stati confermati, a norma dell'art. 1, comma 498, della citata legge n. 296/2006, i commissari delle procedure relative ai Gruppi CIT, Finmek, Sandretto, Tecdis, Parmalat;

Rilevato, altresì, che in data 1° aprile 2007 è decorso il termine di novanta giorni di cui al sopra citato comma 498 e pertanto i commissari non confermati sono decaduti dall'incarico;

Considerato che l'effetto decadenziale di cui sopra è strettamente funzionale al perseguimento dell'obiettivo della legge di impulso alla definizione delle procedure, semplificazione delle gestioni e riduzione del numero dei commissari e che, conseguentemente a tale effetto decadenziale, l'amministrazione recupera appieno il potere discrezionale di valutare le soluzioni organizzative più idonee al perseguimento degli obiettivi di legge, mentre diviene recessivo l'interesse soggettivo di ciascun commissario alla conservazione dell'incarico;

Ritenuto di dare attuazione alle predette disposizioni procedendo ad aggregare tutte le sopra citate procedure in gruppi suscettibili di essere organizzati in modo da assicurare le massime sinergie e conseguenti economie gestionali, come disposto dal citato comma 498;

Viste le relazioni sullo stato e l'evoluzione delle procedure presentate dai commissari in riscontro a specifica richiesta dell'amministrazione procedente;

Ritenuto che al fine della composizione delle predette aggregazioni di procedure e della individuazione dei nuovi commissari, occorra tener conto di elementi di valutazione oggettivi quali la contiguità della ubicazione territoriale delle procedure interessate, lo stato di avanzamento delle relative liquidazioni e la natura delle operazioni liquidatorie da compiere, nonché della necessità di realizzare, nella conduzione delle procedure, un equilibrato contemperamento delle esigenze di innovazione e semplificazione, in aderenza alla ratio della legge in riferimento, e della eventuale opportunità di mantenere continuità operativa nelle gestioni più complesse, o di recente attivazione, privilegiando comunque, ai fini della nomina, le personalità positivamente valutate, sia con riguardo agli indispensabili requisiti professionali, sia con riguardo alla attitudine ed idoneità all'efficiente ed efficace svolgimento dell'incarico, in tale complessiva valutazione sostanziandosi il carattere fiduciario dell'incarico medesimo;

Ritenuto di provvedere con il presente decreto ad attribuire al medesimo organo commissariale l'incarico delle procedure dei gruppi di imprese Cirio, Eldo e Federici in considerazione della comune ubicazione territoriale e tenuto conto dello stato delle relative procedure;

Richiamati a tal riguardo:

per il gruppo Cirio:

il decreto del tribunale di Roma in data 10 ottobre 2003 con il quale è stata dichiarata a norma dell'art. 30 del decreto legislativo n. 270/1999 l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria delle società Cirio Del Monte Italia S.p.A, Cirio Holding S.p.a., Cirio Finanziaria in liquidazione S.p.a. e Cirio Del Monte N.V. e i successivi decreti dei Tribunali di Roma e di S. Maria Capua Vetere con i quali è stata dichiarata a norma degli articoli 80 e seguenti l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria delle imprese Cirio Agricola Società per Azioni, Cirio Immobiliare S.p.A, Del Monte Finance Luxembourg S.A, Cirio Finance Luxembourg S.A., Cirio Holding Luxembourg S.A. e Cirio Ricerche Ricerca Agroalimentare del Gruppo Cirio - Società Consortile per Azioni in liquidazione;

i decreti ministeriali, in data 14 ottobre 2003, 9 luglio 2004, 29 settembre 2004, 6 aprile 2004, 8 luglio 2004, con i quali sono stati nominati commissari straordinari delle procedure sopra citate i signori prof. avv. Attilio Zimatore, prof. Luigi Farenga e dott. Mario Resca;

per il Gruppo Eldo:

il decreto del tribunale di Roma, in data 29 gennaio 2003, con il quale è stata dichiarata a norma dell'art. 30 del decreto legislativo n. 270/1999 l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria della Eldo S.p.A e G.E. Gruppo Eldo S.p.a. e i successivi decreti del tribunale di Roma, in data 3 ottobre 2003, con i quali è stata dichiarata a norma degli articoli 80 e seguenti l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria delle imprese Computer Super Store S.r.l, F.lli Fontana & C. Commerciale S.r.l., Nectis S.p.a., Eldo Marche S.r.l. e Eldo Sud S.r.l.;

i decreti ministeriali in data 29 ottobre 2003 e 15 dicembre 2005 con i quali sono stati nominati commissari straordinari delle procedure sopra citate dott. Francesco Serao, Avv. Roberto Maraffa e avv. Giovanni Bruno;

per il gruppo Federici:

il decreto del tribunale di Roma in data 20 settembre 2002, con il quale è stata dichiarata a norma dell'art. 30 del decreto legislativo n. 270/1999 l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria della Federici Stirling S.p.a. e i successivi decreti del tribunale di Roma in data 2-14 luglio 2003 e 4-9 febbraio 2004, con i quali è stata dichiarata a norma degli articoli 80 e seguenti l'apertura della procedura di ammini-

strazione straordinaria delle imprese S.p.a. C.I.L. Costruzioni Italia Labaro, Zeffiro - Società Consortile a r. l. e Palese Società Consortile a r.l.

i decreti ministeriali in data 16 ottobre 2002, 19 agosto 2003 e 5 marzo 2004 con i quali sono stati nominati commissari straordinari delle procedure sopra citate dott.sa Laura Maria Concetta Montana in Trezza, il prof. Mario Sica e l'avv. Pietro Maria Tantalo;

Richiamate, in particolare, le relazioni sull'evoluzione e l'attuale stato delle sopra citate procedure presentate rispettivamente in data 15, 10 e 12 marzo 2007;

Ritenuto di preporre alle sopra citate procedure il prof. Lucio Francario, il prof. Luigi Farenga ed il prof. avv. Attilio Zimatore, questi ultimi già nominati commissari straordinari delle imprese del gruppo Cirio con i decreti ministeriali sopra citati, in considerazione della esperienza e professionalità tecnico-giuridica dei medesimi e delle seguenti ragioni specifiche:

opportunità di garantire alle procedure del gruppo Cirio massima continuità della gestione commissariale, tenuto conto della particolare complessità delle procedure stesse e del contenzioso pendente;

opportunità di aggregare al medesimo gruppo le procedure relative ai gruppi Eldo e Federici, come sopra individuati, tenuto conto dell'avanzato stato della liquidazione delle medesime e dell'insussistenza di specifiche ragioni che inducano a ritenere prevalente l'interesse al mantenimento, anche parziale, della gestione in corso rispetto al perseguimento delle finalità di semplificazione della gestione delle procedure mediante accorpamento delle medesime e riduzione del numero complessivo dei commissari di cui alle norme di legge sopra citate;

opportunità di affiancare al prof. Luigi Farenga ed al prof. avv. Attilio Zimatore, il prof. Lucio Francario in considerazione degli elevati requisiti professionali del medesimo e della comprovata specifica esperienza e professionalità nel settore delle procedure di amministrazione straordinaria ove ha dato prova di efficiente ed efficace gestione delle procedure nella veste di commissario straordinario;

Considerato che la scelta operata attraverso la preposizione del prof. Luigi Farenga, del prof. avv. Attilio Zimatore e del prof. Lucio Francario alle procedure di cui sopra: concorre al perseguimento del complessivo risultato di riduzione del numero complessivo dei commissari; concreta una aggregazione di più procedure, funzionale al perseguimento di sinergie organizzative e conseguenti economie gestionali; è coerente, per i motivi specifici sopra indicati, ai criteri di regolazione della discrezionalità amministrativa previsti dalla legge ed agli ulteriori criteri attuativi sopra esplicitati, risultando dalla ponderazione di una pluralità di elementi di valutazione oggettivi e soggettivi, quali: l'ubicazione territoriale delle procedure, lo stato delle medesime, la natura delle operazioni liquidatorie da compiere, le esigenze di continuità gestionale in relazione alla complessità della procedure, l'apprezzamento della idoneità dei soggetti da preporre alle procedure avuto riguardo alla specifica professionalità ed alla comprovata attitudine ed idoneità all'efficiente ed efficace svolgimento dell'incarico,

Decreta:

Art. 1.

Il prof. Luigi Farenga, nato a Roma, il 18 gennaio 1954, il prof. Lucio Francario, nato a Campobasso, il 27 novembre 1952 ed il prof. avv. Attilio Zimatore, nato a Catanzaro, il 21 febbraio 1955, sono nominati commissari straordinari delle procedure di amministrazione straordinaria delle società dei gruppi Cirio, Eldo e Federici, tutte citate nelle premesse.

Art. 2.

I commissari provvederanno alla gestione unificata dei servizi generali e degli affari comuni delle predette procedure al fine di assicurare le massime sinergie organizzative e conseguenti economie gestionali.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Del presente decreto è data comunicazione in conformità alle disposizioni di cui all'art. 38, comma 3, del decreto legislativo n. 270/1999.

Roma, 4 aprile 2007

Il Ministro: BERSANI

07A03462

DECRETO 4 aprile 2007.

Nomina del collegio commissariale delle società dei gruppi Gama, Cogolo, Altiforni di Servola, Safau, Cotorossi e Cavirivest in amministrazione straordinaria, ai sensi dell'articolo 1, commi 498/501, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito con modificazioni dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza»;

Visto il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, recante «Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza», convertito con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 1, comma 498, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 27 dicembre 2006, supplemento ordinario n. 244/L, il quale dispone che i commissari liquidatori, nominati a norma dell'art. 7, comma 3, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, nelle procedure di amministrazione straordinaria disciplinate dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni, e i commissari straordinari nominati nelle procedure di amministrazione straordinaria disciplinate dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, e dal decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, decadono se non confermati entro novanta giorni. A tal fine, il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, può disporre l'attribuzione al medesimo organo commissariale, se del caso con composizione collegiale, dell'incarico relativo a più procedure che si trovano nella fase liquidatoria, dando mandato ai commissari di realizzare una gestione unificata dei servizi generali e degli affari comuni, al fine di assicurare le massime sinergie organizzative e conseguenti economie gestionali;

Visto l'art. 1, comma 499, della citata legge n. 296/2006, con il quale è stabilito che il numero dei commissari nominati o confermati, ai sensi del comma 498, non può superare la metà del numero dei commissari in carica alla data di entrata in vigore della sopra citata legge;

Rilevato che rientrano nella applicazione delle sopra citate disposizioni le procedure relative ai seguenti novantasei gruppi di imprese in amministrazione straordinaria:

disposte ai sensi della legge n. 95/1979: Gruppi Nuova Cartiera di Arbatax, Nuova Autovox, Berardi, Bertrand, Bosi, Case di Cura Riunite, Cariboni, Cavirivest, Centrofin, Cogolo, Costanzo, Cotorossi, Einaudi, Enterprise, Fabocart, Ferdofin, FIT, Flotta Lauro, Fochi, Fornara, Genghini, Gondrand, Gruppo Saccarifero Veneto, Helène Curtis, IAM Rinaldo Piaggio, IRA-Graci, Italconsult, Itavia, Keller, Liquigas, Lombardi, Mandelli, Ercole Marelli, Micoperi, Morteo, Nova, Pan Electric, Paoletti, Pianelli e Traversa, Safau, Salvarani, Servola, Siciet, Sima, Siog, SIPA, Socimi, Stefana, Sterzi, Voxson;

disposte ai sensi del decreto legislativo n. 270/1999: Gruppi Algat, Arquati, ATB, Bongioanni, Cartificio Ermolli, Cedis, Cesame, Cirio, Coopcostruttori, Dea, Costa Ferroviaria, CMS, Eldo, FDG, Federici, Ferrania, Fioroni, Flexider, Formenti Seleco, Gama, GDA, Giacomelli, Iar Siltal, Ilva Pali Dalmine, Itea, K&M Industrie Metalmeccaniche, Lamier, Lares Cozzi, Manzoni, Merker, Milano Stampa, Ocean, Olcese, Sandretto, Scala, SIE, Selfin, Tecdis, Tecnosistemi, Tiberghien, Trend, Vigilanza Partenopea;

disposte ai sensi del decreto-legge n. 347/2003: Gruppi Parmalat, Finmek, Volare e CIT;

Rilevato che gli incarichi relativi alle predette procedure risultano attribuiti a centoventitre commissari straordinari e commissari liquidatori e che, pertanto, a norma del disposto del sopra citato comma 499, il numero dei commissari confermati o nominati non può essere superiore a sessantadue;

Visti i propri decreti, con i quali sono stati confermati, a norma dell'art. 1, comma 498, della citata legge n. 296/2006, i commissari delle procedure relative ai Gruppi CIT, Finmek, Sandretto, Tecdis, Parmalat;

Rilevato, altresì, che in data 1° aprile 2007 è decorso il termine di novanta giorni di cui al sopra citato comma 498 e pertanto i commissari non confermati sono decaduti dall'incarico;

Considerato che l'effetto decadenziale di cui sopra è strettamente funzionale al perseguimento dell'obiettivo della legge di impulso alla definizione delle procedure, semplificazione delle gestioni e riduzione del numero dei commissari e che, conseguentemente a tale effetto decadenziale, l'amministrazione recupera appieno il potere discrezionale di valutare le soluzioni organizzative più idonee al perseguimento degli obiettivi di legge, mentre diviene recessivo l'interesse soggettivo di ciascun commissario alla conservazione dell'incarico;

Ritenuto di dare attuazione alle sopra citate disposizioni procedendo ad aggregare tutte le sopraccitate procedure in gruppi suscettibili di essere organizzati in modo da assicurare le massime sinergie e conseguenti economie gestionali, come disposto dal citato comma 498;

Viste le relazioni sull'evoluzione e sullo stato delle procedure presentate dai commissari delle predette società, in riscontro a specifica richiesta dell'amministrazione procedente;

Ritenuto che al fine della composizione delle predette aggregazioni di procedure e della individuazione dei nuovi commissari, occorra tener conto di elementi di valutazione oggettivi quali la contiguità della ubicazione territoriale delle procedure interessate, lo stato di avanzamento delle relative liquidazioni e la natura delle operazioni liquidatorie da compiere, nonché della necessità di realizzare, nella conduzione delle procedure, un equilibrato contemperamento delle esigenze di innovazione e semplificazione, in aderenza alla ratio della legge in riferimento, e della eventuale opportunità di mantenere continuità operativa nelle gestioni più complesse, o di recente attivazione, privilegiando comunque, ai fini della nomina, le personalità positivamente valutate, sia con riguardo agli indispensabili requisiti professionali, sia con riguardo alla attitudine ed idoneità all'efficiente ed efficace svolgimento dell'incarico, in tale complessiva valutazione sostanziandosi il carattere fiduciario dell'incarico medesimo;

Ritenuto di provvedere, con il presente decreto, ad attribuire al medesimo organo commissariale l'incarico delle procedure dei gruppi di imprese Gama, Cogolo, Servola, Safau, Cotorossi e Cavirivest, in ragione e con-

siderazione della contiguità delle rispettive ubicazioni territoriali e tenuto conto dello stato delle relative procedure;

Richiamati a tal riguardo:

per il Gruppo Gama:

il decreto in data 4 giugno 2004 con il quale il tribunale di Verona ha dichiarato l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria della Società GAMA S.p.a.;

il decreto ministeriale in data 15 giugno 2004 con il quale è stato nominato commissario straordinario della procedura di amministrazione straordinaria sopra citata il dott. Luigi Barbieri;

per il Gruppo Cogolo :

i decreti del Ministro dell'industria, di concerto con il Ministro del tesoro, con i quali la procedura di amministrazione straordinaria è stata estesa, ai sensi dell'art. 3 della legge 3 aprile 1979, n. 95 alle seguenti imprese del gruppo: S.p.a. Proteco in data 20 luglio 1989, S.p.a. Concerie Cogolo in data 20 luglio 1989, S.p.a. Cogolo Pescara in data 2 ottobre 1989, S.p.a. Cogolo Torino in data 31 ottobre 1989;

il decreto ministeriale in data 10 marzo 2003, con il quale è stato nominato commissario liquidatore nelle procedure sopra citate la dott.ssa Marina Vienna;

per il Gruppo Altiforni di Servola:

il decreto del Ministro dell'industria emesso di concerto con il Ministro del tesoro, in data 23 luglio 1992, con il quale la S.p.a. Altiforni e Ferriere di Servola, è stata posta in amministrazione straordinaria, nonché il successivo decreto del Ministro dell'industria, di concerto con il Ministro del tesoro, in data 18 novembre 1992, con il quale la procedura di amministrazione straordinaria è stata successivamente estesa, ai sensi dell'art. 3 della legge 3 aprile 1979, n. 95 alla impresa del gruppo: S.p.a. Trasporti Servizi Triestini;

il decreto ministeriale in data 10 marzo 2003, con il quale è stato nominato commissario liquidatore nelle procedure sopra citate la dott.ssa Marina Vienna;

per il Gruppo Safau:

il decreto del Ministro dell'industria emesso di concerto con il Ministro del tesoro, in data 28 novembre 1981, con il quale la S.p.a. Safau, è stata posta in amministrazione straordinaria, nonché i successivi decreti del Ministro dell'industria, di concerto con il Ministro del tesoro, con i quali la procedura di amministrazione straordinaria è stata successivamente estesa, ai sensi dell'art. 3 della legge 3 aprile 1979, n. 95 alle seguenti imprese del gruppo: S.p.a. Siderurgica Landini, in data 12 gennaio 1982; S.p.a. Docks Siderurgici in data 9 febbraio 1982;

il decreto ministeriale in data 10 marzo 2003, con il quale è stato nominato commissario liquidatore delle procedure sopra citate la dott.ssa Marina Vienna;

per il Gruppo Cotorossi:

il decreto del Ministro dell'industria emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 14 marzo 1980 con il quale la S.p.a. Cotonificio Rossi è stata posta in amministrazione straordinaria, nonché i successivi decreti del Ministro dell'industria, di concerto con il Ministro del tesoro, con i quali la procedura di amministrazione straordinaria è stata estesa, ai sensi dell'art. 3 della legge 3 aprile 1979, n. 95 alle seguenti imprese del gruppo: S.p.a. Rossi Sud in data 10 maggio 1980, S.p.a. Manifattura di Travesio in data 10 maggio 1980, S.p.a. Prima Manifattura Veneta di Medicazione Antisettica G. Pozzani, in data 1° agosto 1980;

il decreto ministeriale in data 10 marzo 2003, con il quale sono nominati commissari liquidatori delle procedure sopra citate l'avv. Ignazio Abrignani, l'avv. Raffaele Cappiello, ed il dott. Mario Ricciotti;

per il Gruppo Cavirivest:

il decreto del Ministro dell'industria emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 10 marzo 1992 con il quale la S.p.a. Cavirivest è stata posta in amministrazione straordinaria, nonché il successivo decreto del Ministro dell'industria, di concerto con il Ministro del tesoro, con il quale la procedura di amministrazione straordinaria è stata estesa, ai sensi dell'art. 3 della legge 3 aprile 1979, n. 95 alla impresa del gruppo S.p.a. Cavirivest Holding in data 17 febbraio 1993;

il decreto ministeriale in data 10 marzo 2003, con il quale sono nominati commissari liquidatori delle procedure sopra citate l'avv. Ignazio Abrignani, l'avv. Raffaele Cappiello, ed il dott. Mario Ricciotti;

Richiamate, in particolare, le relazioni sull'evoluzione e l'attuale stato delle sopra citate procedure presentate rispettivamente, in data 12 marzo per il Gruppo Gama, in data 13 marzo 2007 per i Gruppi Cogolo, Safau e Altoforni di Servola e in data 14 marzo 2007 per il Gruppo Cavirivest e per il Gruppo Cotorossi;

Ritenuto di preporre alle sopra citate procedure un collegio commissariale composto dai signori: dott. Luigi Barbieri, già commissario straordinario del Gruppo Gama; dott.ssa Marina Vienna, già commissario liquidatore dei Gruppi Cogolo, Safau e Altiforni di Servola; avv. Raffaele Cappiello, già componente del collegio di commissari liquidatori preposto ai Gruppi Cotorossi e Cavirivest, in considerazione della esperienza e complementare professionalità dei medesimi e delle seguenti ragioni specifiche:

opportunità di assicurare continuità gestionale alla procedura Gama, tenuto conto del recentissimo avvio della fase liquidatoria, delle iniziative ed attività in itinere;

opportunità di continuare ad avvalersi dell'opera della dott.ssa Marina Vienna, in considerazione della comprovata attitudine della medesima all'efficiente ed

efficace svolgimento dell'incarico, dimostrata dall'impegno profuso e dai significativi risultati ottenuti ai fini della definizione delle procedure affidatele;

opportunità di integrare il collegio con una professionalità di estrazione giuridica, ritenendosi a tal fine idonea quella dell'avv. Raffaele Cappiello, già componente del collegio commissariale preposto alle S.p.a. Cotorossi e Cavirivest;

Considerato che la scelta operata attraverso la preposizione dei suddetti commissari alle procedure di cui sopra: concorre al perseguimento del complessivo risultato di riduzione del numero complessivo dei commissari; concreta una aggregazione di più procedure, funzionale al perseguimento di sinergie organizzative e conseguenti economie gestionali; è coerente, per i motivi specifici sopra indicati, ai criteri di regolazione della discrezionalità amministrativa previsti dalla legge ed agli ulteriori criteri attuativi sopra esplicitati, risultando dalla ponderazione di una pluralità di elementi di valutazione oggettivi e soggettivi, quali: l'ubicazione territoriale delle procedure, lo stato delle medesime, la natura delle operazioni liquidatorie da compiere, le esigenze di continuità gestionale in relazione alla complessità della procedure, l'apprezzamento della idoneità dei soggetti da preporre alle procedure avuto riguardo alla specifica professionalità ed alla comprovata attitudine ed idoneità all'efficiente ed efficace svolgimento dell'incarico;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Luigi Barbieri, nato a Padova il 28 febbraio 1948, la dott.ssa Marina Vienna, nata a Udine il 25 giugno 1963, e l'avv. Raffaele Cappiello, nato a Roma il 17 settembre 1968, sono nominati commissari straordinari delle procedure di amministrazione straordinaria delle società del Gruppo Gama e commissari liquidatori delle società dei Gruppi Cogolo, Altiforni di Servola, Safau, Cotorossi e Cavirivest, tutte citate nelle premesse.

Art. 2.

I commissari provvederanno alla gestione unificata dei servizi generali e degli affari comuni delle predette procedure al fine di assicurare le massime sinergie organizzative e conseguenti economie gestionali.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Del presente decreto è data comunicazione in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 197 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e 38, comma 3, del decreto legislativo n. 270/1999.

Roma, 4 aprile 2007

Il Ministro: BERSANI

07A03463

DECRETO 4 aprile 2007.

Nomina del collegio commissariale della Nuova Cartiera di Arbatax, e delle società dei gruppi F.lli Costanzo e Keller, in amministrazione straordinaria, ai sensi dell'articolo 1, commi 498/501, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito con modificazioni dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza»;

Visto il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, recante «Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza», convertito con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 1, comma 498, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 27 dicembre 2006, supplemento ordinario n. 244/L, il quale dispone che i commissari liquidatori, nominati a norma dell'art. 7, comma 3, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, nelle procedure di amministrazione straordinaria disciplinate dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni, e i commissari straordinari nominati nelle procedure di amministrazione straordinaria disciplinate dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, e dal decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, decadono se non confermati entro novanta giorni. A tal fine, il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, può disporre l'attribuzione al medesimo organo commissariale, se del caso con composizione collegiale, dell'incarico relativo a più procedure che si trovano nella fase liquidatoria, dando mandato ai commissari di realizzare una gestione unificata dei servizi generali e degli affari comuni, al fine di assicurare le massime sinergie organizzative e conseguenti economie gestionali;

Visto l'art. 1, comma 499, della citata legge n. 296/2006, con il quale è stabilito che il numero dei commissari nominati o confermati, ai sensi del comma 498, non può superare la metà del numero dei commissari in carica alla data di entrata in vigore della sopra citata legge;

Rilevato che rientrano nella applicazione delle sopra citate disposizioni le procedure relative ai seguenti n. 96 gruppi di imprese in amministrazione straordinaria:

disposte ai sensi della legge n. 95/1979: Gruppi Nuova Cartiera di Arbatax, Nuova Autovox, Berardi,

Bertrand, Bosi, Case di Cura Riunite, Cariboni, Cavirivest, Centrofin, Cogolo, Costanzo, Cotorossi, Einaudi, Enterprise, Fabocart, Ferdofin, FIT, Flotta Lauro, Fochi, Fornara, Genghini, Gondrand, Gruppo Saccarifero Veneto, Helène Curtis, IAM Rinaldo Piaggio, IRA-Graci, Italconsult, Itavia, Keller, Liquigas, Lombardi, Mandelli, Ercole Marelli, Micoperi, Morteo, Nova, Pan Electric, Paoletti, Pianelli e Traversa, Safau, Salvarani, Servola, Siciet, Sima, Siog, SIPA, Socimi, Stefana, Sterzi, Voxson;

disposte ai sensi del decreto legislativo n. 270/1999: Gruppi Algat, Arquati, ATB, Bongioanni, Cartificio Ermolli, Cedis, Cesame, Cirio, Coopcostruttori, Dea, Costa Ferroviaria, CMS, Eldo, FDG, Federici, Ferrania, Fioroni, Flexider, Formenti Seleco, Gama, GDA, Giacomelli, Iar Siltal, Ilva Pali Dalmine, Itea, K&M Industrie Metalmeccaniche, Lamier, Lares Cozzi, Manzoni, Merker, Milano Stampa, Ocean, Olcese, Sandretto, Scala, SIE, Selfin, Tecdis, Tecnosistemi, Tiberghien, Trend, Vigilanza Partenopea;

disposte ai sensi del decreto-legge n. 347/2003: Gruppi Parmalat, Finmek, Volare e CIT;

Rilevato che gli incarichi relativi alle predette procedure risultano attribuiti a centoventitre commissari straordinari e commissari liquidatori e che, pertanto, a norma del disposto del sopra citato comma 499, il numero dei commissari confermati o nominati non può essere superiore a sessantadue;

Visti i propri decreti con i quali sono stati confermati, a norma dell'art. 1, comma 498, della citata legge n. 296/2006, i commissari delle procedure relative ai Gruppi CIT, Finmek, Sandretto, Tecdis, Parmalat;

Rilevato, altresì, che in data 1º aprile 2007 è decorso il termine di novanta giorni di cui al sopra citato comma 498 e pertanto i commissari non confermati sono decaduti dall'incarico;

Considerato che l'effetto decadenziale di cui sopra è strettamente funzionale al perseguimento dell'obiettivo della legge di impulso alla definizione delle procedure, semplificazione delle gestioni e riduzione del numero dei commissari e che, conseguentemente a tale effetto decadenziale, l'amministrazione recupera appieno il potere discrezionale di valutare le soluzioni organizzative più idonee al perseguimento degli obiettivi di legge, mentre diviene recessivo l'interesse soggettivo di ciascun commissario alla conservazione dell'incarico;

Ritenuto di dare attuazione alle sopra citate disposizioni procedendo ad aggregare tutte le sopraccitate procedure in gruppi suscettibili di essere organizzati in modo da assicurare le massime sinergie e conseguenti economie gestionali, come disposto dal citato comma 498;

Viste le relazioni sull'evoluzione e sullo stato delle procedure presentate dai commissari delle predette società, in riscontro a specifica richiesta dell'amministrazione procedente;

Ritenuto che al fine della composizione delle predette aggregazioni di procedure e della individuazione dei nuovi commissari, occorra tener conto di elementi di valutazione oggettivi quali la contiguità della ubicazione territoriale delle procedure interessate, lo stato di avanzamento delle relative liquidazioni e la natura delle operazioni liquidatorie da compiere, nonché della necessità di realizzare, nella conduzione delle procedure, un equilibrato contemperamento delle esigenze di innovazione e semplificazione, in aderenza alla ratio della legge in riferimento, e della eventuale opportunità di mantenere continuità operativa nelle gestioni più complesse, o di recente attivazione, privilegiando comunque, ai fini della nomina, le personalità positivamente valutate, sia con riguardo agli indispensabili requisiti professionali, sia con riguardo alla attitudine ed idoneità all'efficiente ed efficace svolgimento dell'incarico, in tale complessiva valutazione sostanziandosi il carattere fiduciario dell'incarico medesimo;

Ritenuto di provvedere, con il presente decreto, ad attribuire al medesimo organo commissariale l'incarico delle procedure dei gruppi di imprese Costanzo, Nuova Cartiera Arbatax e Keller, in ragione dello stato delle procedure di liquidazione e della contiguità territoriale delle medesime, essendo rispettivamente ubicate: in Sicilia la Costanzo e la Keller ed in Sardegna la Keller Meccanica e la Nuova Cartiera di Arbatax;

Richiamati a tal riguardo:

per il Gruppo F.lli Costanzo:

il decreto del Ministro dell'industria emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 26 marzo 1996, con il quale la S.p.a. F.lli Costanzo è posta in amministrazione straordinaria, nonché i successivi decreti emessi di concerto con il Ministro del tesoro con i quali, ai sensi dell'art. 3 della citata legge n. 95/1979, sono state poste in amministrazione straordinaria la S.p.a. Proter, la S.p.a. Fimalz, la S.r.l. 3A, la S.c.a.r.l. Carifer, la S.r.l. Ediltekna, la S.p.a. Zeutron, la S.r.l. Telejonica, la S.r.l. Scia, la S.r.l. So.Co.Mar. - Costruzioni Generali Marittime, la S.c.p.a. Cos.Afra., il Consorzio Protedil, la S.p.a. R.T.A. - Realizzazioni Turistiche Alberghiere, il Consorzio Ferrovie «Fer Consortium», la S.r.l. Pat 2, la S.p.a. Co.Ge.Sa, la S.c.p.a. Co.B.Na, la S.r.l. A.I.S.A. - Acque Irrigue S. Antonio, la S.p.a. Fin.It - Finanziaria Italiana, la S.r.l. S.C.E.L.F. - Società Consortile Lavori Ferroviari, il Consorzio Cons.E.P. - Consorzio per l'Edilizia Prefabbricata e la S.c.a.r.l. Co.Sa.Pa.;

il decreto ministeriale in data 2 gennaio 2003, con il quale sono stati nominati commissari liquidatori delle procedure sopra citate il dott. Diego Montanari, l'avv. Rosario Fatuzzo e l'avv. Concetto Palumbo;

per la Nuova Cartiera Arbatax:

il decreto del Ministro dell'industria, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, in data 13 maggio 1992, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Nuova Cartiera di Arbatax;

il decreto ministeriale in data 10 marzo 2003, con il quale sono stati nominati commissari liquidatori della procedura sopra citata il dott. Francolando Marano, l'avv. Massimo Postiglione, il dott. Luca Voglino;

per il Gruppo Keller:

il decreto del Ministro dell'industria, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, in data 16 giugno 1994, con il quale la S.p.a. Keller, è stata posta in amministrazione straordinaria, nonché i successivi decreti del Ministro dell'industria, di concerto con il Ministro del tesoro, con i quali la procedura di amministrazione straordinaria è stata successivamente estesa, ai sensi dell'art. 3 della legge 3 aprile 1979, n. 95 alle seguenti imprese del gruppo: S.p.a. Italrail; S.p.a. Comind, S.p.a. Sudrail, S.p.A Keller Meccanica, in data 3 agosto 1994; S.p.a. Hitec Sicilia, in data 10 ottobre 1995; S.r.l. Consulting, in data 5 maggio 1997;

il decreto ministeriale in data 10 marzo 2003, con il quale sono stati nominati commissari liquidatori delle procedure sopra citate il dott. Francolando Marano, l'avv. Massimo Postiglione, il dott. Luca Voglino;

Richiamate, in particolare, le relazioni sull'evoluzione e l'attuale stato delle sopra citate procedure presentate rispettivamente in data 22 marzo 2007 per la Nuova Cartiera di Arbatax, in data 27 marzo 2007 per il Gruppo Keller ed in data 29 marzo 2007 per il Gruppo F.lli Costanzo;

Ritenuto di preporre alle sopra citate procedure un collegio composto dai signori dott. Diego Montanari, nato a Bari il 9 agosto 1961, già componente del collegio dei commissari liquidatori del Gruppo F.lli Costanzo, la dott.ssa Carmen Regina Silvestri, nata a Legnano (Milano) il 2 settembre 1967, e l'avv. Sebastiano Leonardi, nato a Catania il 20 ottobre 1965, in considerazione della esperienza e professionalità dei medesimi e delle seguenti ragioni specifiche:

necessità di mantenere la continuità gestionale del Gruppo F.lli Costanzo, tenuto conto della particolare complessità delle operazioni e delle attività ancora da compiere nella fase liquidatoria, definendo tuttavia al contempo soluzioni organizzative atte a dare impulso alle attività della gestione liquidatoria;

opportunità di individuare a tal fine nell'ambito della procedura — ai fini della nomina — il dott. Montanari, già commissario liquidatore dall'anno 2003 ed in precedenza coadiutore e la dott.ssa Silvestri, coadiutore della procedura dall'anno 1998 - così valorizzando, attraverso la nomina al più alto incarico, l'esperienza di collaborazione fin qui svolta -; entrambi in ragione della approfondita conoscenza maturata in riferimento alle ventidue imprese del gruppo e della loro comprovata elevata professionalità, direttamente riscontrata dall'amministrazione procedente;

opportunità di aggregare al medesimo gruppo le procedure Nuova Cartiera Arbatax e Gruppo Keller, in ragione della loro ubicazione territoriale, dell'avanzato stato delle relative liquidazioni e dell'insussistenza di specifiche ragioni che inducano a ritenere prevalente l'interesse al mantenimento, anche parziale, della gestione in corso rispetto al perseguimento delle finalità di semplificazione della gestione delle procedure mediante accorpamento delle medesime e riduzione del numero complessivo dei commissari di cui alle norme di legge sopra citate;

opportunità di integrare il collegio dell'apporto professionale dell'avv. Sebastiano Leonardi, al fine di affiancare alle professionalità di carattere economico-contabile, proprie del dott. Montanari e della dott.ssa Silvestri, una professionalità di carattere giuridico in grado di apportare, anche in ragione delle proprie esperienze professionali, uno specifico contributo alla definizione delle soluzioni più efficaci per il completamento della liquidazione del patrimonio immobiliare e per la definizione del contenzioso pendente;

Considerato che la scelta operata attraverso la preposizione del sopra citato collegio commissariale alle procedure di cui sopra: concorre al perseguimento del complessivo risultato di riduzione del numero complessivo dei commissari; concreta una aggregazione di più procedure, funzionale al perseguimento di sinergie organizzative e conseguenti economie gestionali; è coerente, per i motivi specifici sopra indicati, ai criteri di regolazione della discrezionalità amministrativa previsti dalla legge ed agli ulteriori criteri attuativi sopra esplicitati, risultando dalla ponderazione di una pluralità di elementi di valutazione oggettivi e soggettivi, quali: l'ubicazione territoriale delle procedure, lo stato delle medesime, la natura delle operazioni liquidatorie da compiere, le esigenze di continuità gestionale in relazione alla complessità della procedure, l'apprezzamento della idoneità dei soggetti da preporre alle procedure avuto riguardo alla specifica professionalità ed alla comprovata attitudine ed idoneità all'efficiente ed efficace svolgimento dell'incarico;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Sebastiano Leonardi, nato a Catania il 20 ottobre 1965, il dott. Diego Montanari, nato a Bari il 9 agosto 1961 e la dott.ssa Carmen Regina Silvestri, nata a Legnano (Milano) il 2 settembre 1967, sono nominati commissari liquidatori della S.p.a. Nuova Cartiera Arbatax e delle imprese in amministrazione straordinaria dei Gruppi F.lli Costanzo e Keller, tutte citate nelle premesse.

Art. 2.

I commissari provvederanno alla gestione unificata dei servizi generali e degli affari comuni delle predette procedure al fine di assicurare le massime sinergie organizzative e conseguenti economie gestionali.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Del presente decreto è data comunicazione in conformità alle disposizioni di cui all'art. 197 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Roma, 4 aprile 2007

Il Ministro: BERSANI

07A03464

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 14 marzo 2007.

Disposizioni per l'attuazione della riforma della Politica agricola comune nel settore del tabacco.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione del 21 aprile 2004, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione del 21 aprile 2004, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 1973/2004 della Commissione del 29 ottobre 2004, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale del 30 gennaio 2006, n. D/63, recante disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune nel settore del tabacco, in particolare il comma 1 dell'art. 5;

Visto il decreto ministeriale del 14 marzo 2006, n. D/163, che ha stabilito gli importi indicativi dell'aiuto per il raccolto 2006;

Visto l'andamento della produzione di ciascun gruppo varietale nel 2006;

Considerata l'opportunità di aumentare nel 2007 l'aiuto indicativo di alcuni gruppi varietali al fine di incentivarne la coltura e di realizzare un incremento produttivo idoneo a corrispondere maggiormente alla domanda del mercato;

Ritenuta la necessità di dettare disposizioni urgenti per fissare il livello indicativo dell'aiuto per il raccolto 2007;

Decreta:

Art. 1.

Fissazione del livello indicativo dell'aiuto

In applicazione dell'art. 5, comma 1 del decreto ministeriale n. D/63 del 30 gennaio 2006, l'importo indicativo, per chilogrammo di prodotto, dell'aiuto per i gruppi di varietà di tabacco per il raccolto 2007, è fissato come segue:

Gruppo varietale	Aiuto indicativo (€/kg)
01 - Flue Cured	1,92
02 - Light Air Cured	1,78
03 - Dark Air Cured	1,58
04 - Fire Cured	2,00
05 - Sun Cured	0,22
07 - Katerini	0,35

1. All'importo dell'aiuto indicativo di cui al comma 1 sono applicabili le trattenute previste dagli articoli 10 e 110-*quaterdecies* del regolamento (CE) n. 1782/2003.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 marzo 2007

Il Ministro: DE CASTRO

07A03570

DECRETO 22 marzo 2007.

Ricognizione delle aziende ortofrutticole.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli e successive modificazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli e successive modificazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 2202/96 del Consiglio del 28 ottobre 1996, che istituisce un regime di aiuti ai produttori di taluni agrumi e successive modificazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della

politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e successive modificazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione del 21 aprile 2004, recante modalità d'applicazione del regime di pagamento unico e successive modificazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione del 21 aprile 2004, recante modalità d'applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e controllo e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 99 del 29 marzo 2004 recante disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura ed in particolare l'art. 13;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 2004 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente «Disposizioni per l'attuazione della politica agricola comune»;

Considerato che la proposta di regolamento del Consiglio dell'Unione europea COMM(2007)17 DEF del 24 gennaio 2007, presentata dalla Commissione europea, ed in particolare l'allegato II, punto 4, prevede che possono essere ammessi al regime di pagamento unico anche gli agricoltori che hanno prodotto ortofrutticoli durante un periodo rappresentativo;

Considerato che l'art. 51 del regolamento (CE) n. 1782/2003 non consente, per gli anni 2005-2007, la coltivazione di colture ortofrutticole sulle superfici richieste a titolo di regime di pagamento unico;

Considerato che occorre conoscere i produttori di ortofrutticoli potenziali beneficiari degli aiuti comunitari a titolo di regime di pagamento unico;

Ritenuta l'opportunità di procedere ad una preliminare ricognizione dei predetti produttori ortofrutticoli;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, espresso nella seduta del 15 marzo 2007;

Decreta:

Art. 1.

Finalità

1. Il presente decreto stabilisce le modalità per una preliminare ricognizione dei produttori ortofrutticoli e delle rispettive aziende ai fini della eventuale determinazione dell'ammontare degli aiuti da calcolare ai sensi del regime di pagamento unico.

2. Ai fini del presente decreto non sono considerate le colture intercalari praticate sulle superfici ammissibili al regime di pagamento unico.

Art. 2.

Definizioni

Ai fini dell'applicazione del presente decreto si intende per:

a) «agricoltore», l'agricoltore così come definito all'art. 2, lettera *a)*, del regolamento (CE) n. 1782/2003, che abbia prodotto ortofrutticoli nell'anno 2006;

b) «azienda», l'azienda così come definita all'art. 2, lettera *b)*, del regolamento (CE) n. 1782/20003, condotta a qualsiasi titolo dall'agricoltore;

c) «ortofrutticoli», i prodotti indicati agli articoli 1, paragrafo 2 dei regolamenti (CE) numeri 2200/96, 2201/96, le erbe aromatiche di cui ai codici NC ex 0910 40, NC ex 1211 90 85 e le patate;

d) «superfici ammissibili al regime di pagamento unico», le superfici utilizzate ai sensi dell'art. 44 del regolamento (CE) n. 1782/2003;

e) «AGEA», l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura.

Art. 3.

Fascicolo aziendale

1. Ai fini dell'eventuale assegnazione dei titoli per l'ammissione agli aiuti di cui all'art. 1, gli agricoltori costituiscono, ovvero aggiornano, presso l'organismo pagatore competente, il fascicolo aziendale di cui all'art. 13 del decreto legislativo n. 99 del 29 marzo 2004 secondo le modalità ed i termini stabiliti dall'AGEA nella sua qualità di organismo di coordinamento.

2. Nel fascicolo aziendale di cui al comma 1 deve essere inserita, con le modalità e nei termini stabiliti dall'AGEA nella sua qualità di organismo di coordinamento, la dichiarazione riguardante i dati dell'azienda relativi agli ortofrutticoli coltivati nell'anno 2006 su terreni che non sono stati utilizzati come ettari ammissibili al regime di pagamento unico per l'anno 2006.

3. La dichiarazione di cui al comma 2 è effettuata dagli agricoltori in possesso di almeno 0,3 ettari di superficie agricola, così come definita all'art. 2, lettera *a)* del regolamento (CE) n. 795/2004, i cui appezzamenti siano almeno pari a 500 metri quadrati.

Art. 4.

Utilizzo dei dati dichiarati

I dati dichiarati ai sensi del presente decreto sono utilizzati per procedere ad una preliminare ricognizione degli agricoltori, per avviare, ai fini della loro identificazione, la procedura stabilita all'art. 12 del regolamento (CE) n. 795/04 ed all'art. 6 del decreto ministeriale 5 agosto 2004.

Art. 5.

Modalità d'applicazione

1. L'AGEA nella sua qualità di organismo di coordinamento provvede ad emanare le necessarie modalità d'applicazione del presente decreto.

2. L'AGEA rende disponibile entro il 14 settembre 2007, attraverso i servizi del SIAN, i dati ricevuti al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed alle regioni.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 marzo 2007

Il Ministro: DE CASTRO

Registrato alla Corte di conti il 10 aprile 2007
Ufficio di controllo atti, Ministeri delle attività produttive, registro n. 1, foglio n. 297

07A03550

DECRETO 3 aprile 2007.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella regione Puglia.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici eccezionali;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, che disciplinano gli interventi compensativi dei danni nelle aree e per i rischi non assicurabili al mercato agevolato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visti gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (2000/C 28/02);

Visto il paragrafo VII.F, punto (196), dei nuovi Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007 - 2013 (2006/C319/01), in cui per l'indennizzo dei danni alla produzione ed ai mezzi di produzione agricola, è consentito agli Stati membri di conformare i propri regimi di aiuto ai nuovi Orientamenti, entro il 31 dicembre 2007;

Considerato che in attesa dell'adeguamento del decreto legislativo n. 102/2004 alle nuove disposizioni comunitarie, si rende necessario proseguire l'applicazione delle vigenti procedure;

Vista la proposta della Regione Puglia di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

piogge alluvionali dal 15 settembre 2006 al 28 settembre 2006 nella provincia di Bari;

tromba d'aria del 26 settembre 2006 nella provincia di Brindisi;

venti impetuosi del 26 settembre 2006 nella provincia di Lecce;

piogge alluvionali dal 26 settembre 2006 al 27 settembre 2006 nelle province di Brindisi, Taranto;

Ritenuto di accogliere la proposta della Regione Puglia subordinando l'erogazione degli aiuti per le produzioni e le strutture aziendali alla decisione della Commissione UE sulle informazioni meteorologiche delle avversità che hanno prodotto i danni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni e alle strutture aziendali e alle infrastrutture connesse all'attività agricola nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102;

Bari:

piogge alluvionali dal 15 settembre 2006 al 28 settembre 2006;

provvidenze di cui all'art. 5 comma 2 lettere *a)*, *b)*, *c)*, nel territorio dei comuni di Noicattaro, Rutigliano, Triggiano;

piogge alluvionali dal 15 settembre 2006 al 28 settembre 2006;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 3, nel territorio dei comuni di Conversano, Mola di Bari, Noci, Polignano a Mare, Putignano, Sammichele di Bari;

Brindisi:

tromba d'aria del 26 settembre 2006;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 3, nel territorio dei comuni di Brindisi, Cellino San Marco, San Donaci, San Pancrazio Salentino, San Pietro Vernotico, Torchiarolo, Torre Santa Susanna;

piogge alluvionali dal 26 settembre 2006 al 27 settembre 2006;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 3, nel territorio dei comuni di Carovigno, Ceglie Messapica, Cisternino, Fasano, Francavilla Fontana, Ostuni, Villa Castelli;

piogge alluvionali dal 26 settembre 2006 al 27 settembre 2006;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 6, nel territorio dei comuni di Brindisi, Carovigno, Fasano, Ostuni;

Lecce:

venti impetuosi del 26 settembre 2006;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 3, nel territorio dei comuni di Lecce, Lequile, Matino, Melissano, Nardò, San Donato di Lecce, Scorrano, Taviano, Ugento;

Taranto:

piogge alluvionali dal 26 settembre 2006 al 27 settembre 2006;

provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *a), b), c), d)*, nel territorio dei comuni di Carosino, Crispiano, Grottaglie;

piogge alluvionali dal 26 settembre 2006 al 27 settembre 2006;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 3, nel territorio del comune di Crispiano, Mottola;

piogge alluvionali dal 26 settembre 2006 al 27 settembre 2006;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 6, nel territorio dei comuni di Faggiano, Mottola, Palagianello, San Marzano di San Giuseppe.

L'erogazione degli aiuti per le produzioni e le strutture aziendali è subordinata alla decisione della Commissione UE sulle informazioni meteorologiche, notificate in conformità alla decisione della medesima Commissione del 9 giugno 2005, n C(2005)1622.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 aprile 2007

Il Ministro: DE CASTRO

07A03476

DECRETO 6 aprile 2007.

Conferimento, al dott. Giuseppe Fugaro, della delega all'emissione delle ordinanze-ingiunzioni di pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie, relative ai procedimenti amministrativi sanzionatori attualmente pendenti presso l'ufficio periferico di Bologna dell'Ispettorato.

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER IL CONTROLLO DELLA QUALITÀ
DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Vista la legge 24 novembre 1961, n. 689, recante «Modifiche al sistema penale»;

Visto il decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1986, n. 898, recante «Misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva, nonché sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari al settore agricolo»;

Visto il decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, che all'art. 10 ha previsto l'istituzione dell'Ispettorato centrale repressione frodi presso il Ministero dell'agricoltura e foreste, per l'esercizio, tra l'altro, delle funzioni inerenti alla prevenzione e repressione delle infrazioni nella preparazione e nel commercio dei prodotti agroalimenteri e delle sostanze di uso agrario e forestale;

Visto il decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, che all'art. 3, comma 3, stabilisce che l'Ispettorato centrale repressione frodi è posto alle dirette dipendenze del Ministro delle politiche agricole e forestali, opera con organico proprio ed autonomia organizzativa ed amministrativa e costituisce un autonomo centro di responsabilità di spesa;

Visto il decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 2005, n. 231 e, in particolare, l'art. 2, comma 2, secondo il quale l'Ispettorato centrale repressioni frodi è organizzato in struttura dipartimentale, articolata nelle seguenti direzioni generali: Direzione generale della programmazione, del coordinamento ispettivo e dei laboratori di analisi; Direzione generale delle procedure sanzionatorie, degli affari generali, del personale e del bilancio;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 19 dicembre 2005, con il quale si è provveduto alla revisione complessiva degli uffici e dei laboratori di livello dirigenziale non generale dell'Ispettorato centrale repressione frodi;

Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233, di conversione in legge del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, con il quale è stata disposta la modifica della denominazione «Ministero delle politiche agricole e forestali» con quella di «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»;

Visto il comma 1047 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che recita: «Le funzioni statali di vigilanza sull'attività di controllo degli organismi pubblici e privati nell'ambito dei regimi di produzioni agroalimentari di qualità registrata sono demandate all'Ispettorato centrale repressione frodi di cui all'art. 10, comma 1, del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalle legge 7 agosto 1986, n. 462, che assume la denominazione di "Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari" e costituisce struttura dipartimentale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»;

Visto il proprio decreto prot. n. 52792 del 21 maggio 2003 di conferimento ai direttori degli uffici periferici dell'Ispettorato centrale repressione frodi (ora Ispettorato centrale per il controllo delle qualità dei prodotti agroalimentari) della delega all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, concernenti le trasgressioni amministrative commesse nell'ambito della circoscrizione di rispettiva competenza, nelle materie, con i criteri ed i limiti ivi indicati;

Visto il proprio decreto prot. n. 60498 del 27 gennaio 2005, con il quale — ritenuta l'opportunità di procedere all'accentramento presso l'Amministrazione centrale della potestà sanzionatoria amministrativa — ai direttori degli uffici periferici dell'Ispettorato è stata conferita la delega all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, concernenti le trasgressioni amministrative commesse nell'ambito della circoscrizione di rispettiva competenza, per le sole contestazioni redatte e pervenute entro il 31 gennaio 2005, nelle materie, con i criteri ed i limiti indicati nel citato decreto prot. n. 52792 del 21 maggio 2003;

Visto il proprio decreto prot. n. 40049 del 2 febbraio 2006, con il quale — a seguito della revisione degli uffici periferici dell'Ispettorato operata con il citato decreto ministeriale del 19 dicembre 2005 — è stata conferita ai direttori di detti uffici la delega all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, per le sole trasgressioni amministrative commesse nell'ambito della circoscrizione di rispettiva competenza, per le contestazioni, nelle materie, con i criteri ed i limiti indicati nel citato decreto prot. n. 60498 del 27 gennaio 2005;

Visto il proprio decreto prot. n. 48377 dell'8 novembre 2006, con il quale al dott. Sanzio Quaquarelli, direttore dell'ufficio periferico di Bologna di questo Ispettorato, è stata conferita la delega all'emissione delle ordinanze-ingiunzioni di pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie, limitatamente alle trasgressioni amministrative commesse nell'ambito della circoscrizione di competenza del suddetto ufficio, per le contestazioni ed entro i limiti nello stesso decreto indicati;

Considerato il notevole arretrato attualmente esistente in materia sanzionatoria presso l'ufficio periferico di Bologna di questo Ispettorato;

Ritenuto necessario adottare le iniziative più idonee al fine di accelerare la definizione dei procedimenti amministrativi sanzionatori pendenti presso il citato ufficio;

Ritenuto, pertanto, opportuno conferire al dott. Giuseppe Fugaro, dirigente in servizio presso l'Amministrazione centrale di questo Ispettorato, la delega all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza dell'ufficio periferico di Bologna, limitatamente ai procedimenti amministrativi sanzionatori scaturenti da contestazioni in materia di indebita percezione di aiuti comunitari, ai sensi della legge 23 dicembre 1986, n. 898;

Decreta:

Articolo unico

Fino alla data del 31 dicembre 2007, il dott. Giuseppe Fugaro è delegato ad emettere le ordinanze-ingiunzioni di pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie relative ai procedimenti amministrativi sanzionatori attualmente pendenti presso l'ufficio periferico di Bologna di questo Ispettorato, limitatamente alle contestazioni concernenti l'indebita percezione di aiuti comunitari, ai sensi della legge 23 dicembre 1986, n. 898, notificate nel periodo compreso tra il 1° luglio 2002 ed il 30 giugno 2003.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 aprile 2007

L'ispettore generale capo: LO PIPARO

07A03569

DECRETO 10 aprile 2007.

Iscrizione di alcune varietà di pomodoro nei relativi registri nazionali.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare l'art. 19 che prevede l'istituzione, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica ed integra la citata legge n. 1096/1971, ed in particolare gli articoli 4 e 5 che prevedono la suddivisione dei registri di varietà di specie di piante ortive e la loro istituzione obbligatoria;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976, che istituisce i registri delle varietà di specie di piante ortive;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Considerato che la Commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 16 marzo 2007, ha espresso parere favorevole all'iscrizione della varietà di pomodoro denominata «Cuorbenga» per la quale, nella precedente riunione del 2 marzo 2007, aveva sospeso il giudizio in attesa di ulteriori approfondimenti, poi resisi disponibili;

Ritenuto di accogliere la proposta sopra menzionata;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, la sotto riportata varietà, la cui descrizione ed i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero, è iscritta, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello dell'iscrizione medesima, nel registro delle varietà di specie di piante ortive le cui sementi possono essere certificate in quanto «sementi di base» o «sementi certificate» o controllate in quanto «sementi standard»:

Specie	*Codice Sian*	*Denominazione della varietà*	*Responsabile della conservazione in purezza*
Pomodoro	2714	Cuorbenga	Blumen S.r.l. - San Pietro in Cerro (Piacenza)

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 aprile 2007

Il direttore generale: LA TORRE

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

07A03547

DECRETO 10 aprile 2007.

Iscrizione di alcune varietà di sorgo, ibridi di sorgo per erba sudanese ed erba sudanese, nel registro delle varietà dei prodotti sementieri.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Considerato che la Commissione sementi di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 16 marzo 2007, ha espresso parere favorevole all'iscrizione, nel relativo registro, delle varietà indicate nel dispositivo;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le sotto elencate varietà, le cui descrizioni e i risultati delle prove seguite sono depositati presso questo Ministero:

SORGO

Codice	Denominazione	Classe Fao	Tipo di Ibrido	Responsabile della conservazione in purezza
10392	Targga	300	HS	R2N S.A.S. – Francia
10393	Sagga	300	HS	R2N S.A.S. – Francia
10394	Jimggo	300	HS	R2N S.A.S. – Francia
10395	Talggo	300	HS	R2N S.A.S. – Francia
10396	Hegoa	300	HS	Euralis Semences - Francia
10399	Smile	300	HS	Apex-Agri s.n.c. – Francia
10391	Silo 901	500	HS	Sud Cereales SCA - Francia

IBRIDI DI SORGO X ERBA SUDANESE

Codice	Denominazione	Responsabile della conservazione in purezza
10400	BMR201MH	Garrison & Townsend, INC. – USA e S.I.S. Società Italiana Sementi – San Lazzaro di Savena (BO)
10387	Latte	Desert Sun Marketing Company INC. - USA

ERBA SUDANESE

Codice	Denominazione	Responsabile della conservazione in purezza
3050	Deligrass	CAL/WEST Seeds - USA

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 aprile 2007

Il direttore generale: LA TORRE

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

07A03548

DECRETO 10 aprile 2007.

Cancellazione di alcune varietà di specie di piante ortive dai medesimi registri.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare l'art. 19 che prevede l'istituzione, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica ed integra la citata legge n. 1096/1971, ed in particolare gli articoli 4 e 5 che prevedono la suddivisione dei registri di varietà di specie di piante ortive e la loro istituzione obbligatoria;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976, che istituisce i registri delle varietà di specie di piante ortive;

Visti i propri decreti con i quali sono state iscritte al registro nazionale le varietà indicate nel dispositivo;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, modificato, da ultimo, dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, in particolare l'art. 17-*bis*, che prevede, tra l'altro, che debba essere disposta la cancellazione di una varietà dal registro qualora il responsabile della conservazione in purezza ne faccia richiesta;

Considerato che per le varietà indicate nel dispositivo sono state richieste le cancellazioni dai registri nazionali da parte dei relativi responsabili della conservazione in purezza e che le varietà stesse non rivestono particolare interesse in ordine generale;

Atteso che la Commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 16 marzo 2007, ha preso atto delle richieste sopra menzionate;

Decreta:

Art. 1.

A norma dell'art. 17-*bis*, quarto comma, lettera *b)*, del regolamento d'esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e modificato, da ultimo, dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, le varietà sotto elencate, iscritte ai registri delle varietà di specie di piante ortive con i decreti a fianco di ciascuna indicati, sono cancellate dai registri medesimi:

Specie	*Codice Sian*	*Varietà*	*DM di iscrizione*	*DM ultimo rinnovo*
anguria	9	Cardinal	30/05/1987	23/12/1997
cavolo broccolo	1342	Futura hybrid	20/06/1977	04/02/1999
cavolo broccolo	112	Gem hybrid	20/06/1977	16/02/2000
cipolla	1373	Cosmic hybrid	20/06/1977	04/02/1999
cipolla	1713	Maestro	16/02/1989	01/02/2000
fagiolo nano	1912	Apache	14/02/1992	18/03/2003
fagiolo nano	2368	Baldo	24/02/1998	------
fagiolo nano	2303	Elfo	24/02/1998	------
fagiolo nano	1914	Marshall	14/02/1992	18/03/2003
fagiolo nano	2143	Beida	25/02/1993	17/01/2004
fagiolo nano	2001	Kirena	28/03/1992	18/03/2003

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 aprile 2007

Il direttore generale: LA TORRE

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

07A03549

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 26 febbraio 2007.

Modifica del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 25 marzo 2004, concernente il recepimento della direttiva 2003/102/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 novembre 2003, relativa alla protezione dei pedoni e degli altri utenti della strada, vulnerabili prima ed in caso di urto con un veicolo a motore, e che modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto l'art. 71 del nuovo codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1992, che ai commi 2, 3 e 4 stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti a decretare in materia di norme costruttive e funzionali dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ispirandosi al diritto comunitario;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, ed in particolare l'art. 1, comma 5, con il quale è stato istituito il Ministero dei trasporti;

Visto il decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile 29 marzo 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 23 aprile 1974, recante prescrizioni generali per l'omologazione CEE dei veicoli a motore e dei loro rimorchi nonché dei loro dispositivi di equipaggiamento, in attuazione della direttiva 70/156/CEE;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995, di recepimento delle direttive 92/53/CEE e 93/81/CEE che modificano la direttiva 70/156/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 27 giugno 1995, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 25 marzo 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 24 maggio 2004, di recepimento della direttiva 2003/102/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 novembre 2003, relativa alla protezione dei pedoni e degli altri utenti della strada vulnerabili prima ed in caso di urto con un veicolo a motore e che modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio;

Vista la decisione della Commissione europea 2004/90/CE del 23 dicembre 2003, relativa alle prescrizioni tecniche per l'applicazione dell'art. 3 della direttiva 2003/102/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla protezione dei pedoni e di altri utenti della strada vulnerabili prima e nel caso di un urto con un veicolo a motore e che modifica la direttiva 70/156/CEE, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 31 del 4 febbraio 2004;

Vista la rettifica della decisione della Commissione europea 2004/90/CE del 23 dicembre 2003, relativa alle prescrizioni tecniche per l'applicazione dell'art. 3 della direttiva 2003/102/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla protezione dei pedoni e di altri utenti della strada vulnerabili prima e nel caso di un urto con un veicolo a motore e che modifica la direttiva 70/156/CEE, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 25 del 1º febbraio 2007;

Considerato che la decisione della Commissione europea 2004/90/CE, pubblicata della Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 31 del 4 febbraio 2004, è stata modificata dalla rettifica della decisione medesima, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 25 del 1º febbraio 2007;

ADOTTA
il seguente decreto:

Art. 1.

1. L'art. 3 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 25 marzo 2004, di recepimento della direttiva 2003/102/CE, è sostituito dal seguente:

«Art. 3. — 1. Fatte salve le disposizioni dell'art. 2, le prove di cui all'allegato I, punti 3.1 o 3.2, al presente decreto, devono essere effettuate conformemente alle

prescrizioni tecniche specificate nella decisione della Commissione europea n. 2004/90/CE del 23 dicembre 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 31 del 4 febbraio 2004, come modificata dalla rettifica alla decisione medesima, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 15 del 1º febbraio 2007.».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 febbraio 2007

Il Ministro: BIANCHI

07A03553

DECRETO 30 marzo 2007.

Abrogazione dell'imposizione degli oneri di servizio pubblico, limitatamente alle rotte Lampedusa-Palermo e v.v., Lampedusa-Catania e v.v., Pantelleria- Palermo e v.v., Pantelleria-Trapani e v.v.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto il regolamento CEE n. 2408/92 del Consiglio del 23 luglio 1992, concernente disposizioni sull'accesso dei vettori aerei della comunità alle rotte intracomunitarie ed in particolare l'art. 4;

Visto l'art. 36 della legge n. 144 del 17 maggio 1999 che al fine di assicurare la continuità territoriale per la Sardegna e le isole minori della Sicilia assegna al Ministro dei trasporti e della navigazione oggi Ministro dei trasporti, la competenza di disporre con proprio decreto, in conformità alle disposizioni del regolamento CEE n. 2408/92, l'imposizione degli oneri di servizio pubblico relativi agli scali contemplati nello stesso articolo;

Visto l'art. 82 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che ha esteso le disposizioni emanate dall'art. 36 della legge n. 144/1999 anche agli aeroporti di Trapani, Lampedusa e Pantelleria;

Visto il decreto ministeriale dell'11 gennaio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 20 del 24 gennaio 2002, avente per oggetto «Determinazione del contenuto degli oneri di servizio pubblico per i servizi aerei di linea da e per Sicilia e da/per le isole minori della Sicilia;

Visto il decreto ministeriale n. 9 del 22 marzo 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 10 aprile 2006, avente per oggetto «Imposizione degli oneri di servizio pubblico sulla tratta Pantelleria-Trapani e viceversa;

Visto il decreto ministeriale n. 17 del 28 settembre 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 239 del 13 ottobre 2006, avente per oggetto «Imposizione degli oneri di servizio pubblico sulle tratte Pantelleria-Palermo e v.v., Lampedusa-Palermo e v.v., Lampedusa-Catania e v.v., Lampedusa-Roma e v.v., Pantelleria-Roma e v.v.;

Decreta:

Art. 1.

L'imposizione di oneri di servizio pubblico di cui al decreto ministeriale 11 gennaio 2002, citato in premessa, e relativo allegato, limitatamente alle rotte Lampedusa-Palermo e viceversa, Lampedusa-Catania e viceversa, Pantelleria-Palermo e viceversa, è abrogata a decorrere dal 29 marzo 2007.

Art. 2.

L'imposizione di oneri di servizio pubblico di cui al decreto ministeriale 11 gennaio 2002 citato in premessa, e relativo allegato, limitatamente alle rotte Pantelleria-Trapani e viceversa, è abrogata a decorrere dal 1º aprile 2007.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 marzo 2007

Il Ministro: BIANCHI

07A03603

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 20 marzo 2007.

Graduatoria dei progetti presentati in risposta all'Avviso 1691/2006: «Modalità e termini per la presentazione di progetti finalizzati all'attuazione di un'azione pilota diretta alla formazione per la pubblica amministrazione nell'ambito del Programma operativo nazionale 2000-2006 "Ricerca scientifica, sviluppo tecnologico, alta formazione" asse III, misura III.3 - formazione di alte professionalità per adeguare le competenze della pubblica amministrazione in materia di R&S e relativa valorizzazione». (Decreto n. 424/Ric.).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999 sulla riforma dell'organizzazione del Governo, a norma

dell'art. 11 della legge n. 59 del 15 marzo 1997 e successive integrazioni e modificazioni, che ha istituito il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell'11 agosto 2003, n. 319, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed in particolare l'art. 7, comma 2, lettera *e)*, punto 7;

Visto il decreto ministeriale n. 2929/MR del 28 aprile 2004 con cui nell'ambito della direzione generale per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca l'ufficio VII - programmi operativi comunitari per le aree sottoutilizzate cofinanziati dai fondi strutturali, risulta autorità di gestione del PON «Ricerca, sviluppo tecnologico ed alta formazione 2000-2006» (articoli 9 e 34, regolamento CE n. 4260/PP);

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, che ha istituito il Ministero dell'università e della ricerca (M.U.R.) e la successiva legge di conversione n. 233 del 17 luglio 2006;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni;

Visti i regolamenti comunitari vigenti;

Vista la decisione della Commissione delle Comunità europee C(2000) n. 2050 del 1° agosto 2000 che ha adottato il Quadro comunitario di sostegno 2000-2006;

Vista la decisione della Commissione delle Comunità europee C(2000) n. 2343 dell'8 agosto 2000 di adozione del Programma operativo nazionale 2000-2006 «Ricerca scientifica, sviluppo tecnologico, alta formazione» per le regioni dell'obiettivo 1 e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il complemento di programmazione del PON RST&AF, approvato il 14 novembre 2000 dal comitato di sorveglianza e adottato con decreto del direttore del servizio per lo sviluppo ed il potenziamento dell'attività di ricerca n. 872 del 29 dicembre 2000 e successive integrazioni e modificazioni;

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari ed in particolare l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione e successive integrazioni e modificazioni;

Vista la delibera CIPE n. 60 del 22 giugno 2000 relativa all'attribuzione delle quote di finanziamento nazionale a carico della legge n. 183 del 1987 per gli interventi di politica comunitaria;

Visto il protocollo di intesa, siglato in data 15 novembre 2000 tra il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ed i rappresentanti delle regioni obiettivo 1 del territorio nazionale, per l'attuazione del predetto Programma operativo nazionale;

Visto che il PON RST&AF 2000-2006 si articola in assi prioritari e misure;

Visto l'asse III del PON 2000-2006 «Sviluppo del capitale umano di eccellenza» e, in particolare, la misura III.3 «Formazione di alte professionalità per adeguare le competenze della pubblica amministrazione in materia di ricerca e sviluppo e relativa valorizzazione»;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante norme per la riforma delle accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli istituti superiori per le industrie artistiche, dei conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati, e successive integrazioni;

Visto l'avviso n. 1734 del 15 dicembre 2004 «Modalità e termini per la presentazione di domande di servizi formativi per la pubblica amministrazione finalizzati all'avvio di un'azione pilota di alta formazione nell'ambito del Programma operativo nazionale 2000-2006 "Ricerca scientifica, sviluppo tecnologico, alta formazione" nell'ambito del Programma operativo nazionale 2000-2006 "Ricerca, scientifica, sviluppo tecnologico ed alta formazione" asse III, misura III.3»;

Visto l'avviso n. 1691 del 30 agosto 2006 «Formazione di alte professionalità per adeguare le competenze della pubblica amministrazione in materia di R&S e relativa valorizzazione» nell'ambito del Programma operativo nazionale 2000-2006 «Ricerca, scientifica, sviluppo tecnologico ed alta formazione» asse III, misura III.3;

Visto che il suddetto avviso promuove cinque linee di intervento:

linea di intervento A, dedicata ad amministrazioni regionali, enti pubblici funzionali ed enti locali;

linea di intervento B, dedicata a università ed enti pubblici di ricerca;

linea di intervento C, dedicata a istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica;

linea di intervento D, dedicata a camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

linea di intervento E, dedicata ad un'azione trasversale per l'accompagnamento e la valorizzazione degli interventi realizzati nelle linee di intervento A, B, C e D;

Visto che le risorse mobilitate con l'avviso n. 1691/2006 consentono il cofinanziamento delle iniziative che si svolgono nel periodo 2007-2008 per un costo complessivo pari a euro 23.270.669,00;

Viste le disponibilità complessive della misura III.3 del Fondo sociale europeo pari a euro 16.289.468,00 e del Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge n. 183/1987 pari a euro 5.817.667,00;

Visto che le iniziative, come indicato al punto 9 dell'avviso, sono cofinanziate nel modo seguente:

fino ad un massimo del 70% del costo cofinanziabile complessivo dal Fondo sociale europeo;

fino ad un massimo del 25% del costo cofinanziabile complessivo dal Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987;

per un minimo del 5% del costo cofinanziabile complessivo da fondi propri dei soggetti proponenti e/o contributi da parte di soggetti pubblici e privati;

Viste le proposte progettuali presentate per la linea di intervento D, dedicata alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Visti in particolare i punti 13 «Ammissibilità dei soggetti» e 14 «Valutazione» dell'avviso n. 1691/2006, che prevedono che l'ammissibilità dei soggetti e la valutazione delle proposte presentate sia affidata ad un apposito gruppo tecnico di valutazione;

Visto il decreto ministeriale n. 1895/Ric del 2 settembre 2005 con cui è stato istituito il gruppo tecnico di valutazione per la predisposizione dell'azione pilota e per la valutazione dei progetti volti a realizzare le attività di formazione dell'azione pilota, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il punto 14 dell'avviso n. 1691/2006 «Valutazione» che prevede tra l'altro che il M.U.R., al termine dell'attività valutativa, predispone una graduatoria dei progetti per ciascuna tipologia di intervento e che il Ministero procede a cofinanziare esclusivamente i progetti che risultano al primo posto delle suddette graduatorie, con un punteggio complessivo non inferiore a 70 punti e comunque un punteggio non inferiore a 15 punti in fase di valutazione del soggetto proponente;

Visti gli atti trasmessi dal gruppo tecnico di valutazione, in ordine alla verifica di ammissibilità dei soggetti (punto 13 dell'avviso), comprensivi delle modalità e dei criteri di valutazione adottati (punto 14 dell'avviso), degli elenchi in ordine di punteggio delle proposte valutate con riferimento sia al soggetto proponente sia al progetto, nonché delle considerazioni/raccomandazioni conclusive formulate;

Visto il punto 7 dell'avviso n. 1691/2006 «Modalità di realizzazione» che prevede che i soggetti vincitori entro venti giorni lavorativi devono trasmettere la seguente documentazione:

progetto esecutivo corredato da piano finanziario eventualmente rimodulato secondo le necessità derivanti dalla progettazione di dettaglio delle attività progettuali, fermo restando il costo complessivo del progetto giudicato ammissibile al cofinanziamento dal gruppo tecnico di valutazione;

eventuale atto di costituzione dell'ATI/ATS;

la documentazione antimafia, ove prevista;

Decreta:

Art. 1.

È approvata la graduatoria dei progetti afferenti alla linea di intervento D, dedicata alle camere di commercio industria, artigianato e agricoltura, presentati in risposta all'avviso n. 1691/2006, rassegnata dal gruppo tecnico di valutazione a seguito delle procedure di valutazione delle proposte pervenute.

Art. 2.

La graduatoria suddetta, per le parti relative ai progetti che hanno conseguito un punteggio complessivo non inferiore a 70 punti e comunque un punteggio non inferiore a 15 punti in fase di valutazione del soggetto proponente, punteggio minimo di idoneità così come previsto al punto 14 «Valutazione» dell'avviso n. 1691/2006, viene allegata al presente decreto a costituire parte integrante e sostanziale.

Art. 3.

È ammesso a cofinanziamento a valere sulle disponibilità della misura III.3 e con le modalità di cui alle premesse il progetto «Fo.S.T.eR.» prot. n. 5225/5 presentato dall'istituto «Guglielmo Tagliacarne», che risulta al primo posto della graduatoria dei progetti riportata nell'allegato 1 «Graduatoria dei progetti», nell'ammontare in esso indicato per un importo complessivo di euro 986.402,18 ripartito nel modo seguente:

euro 690.481,53 (FSE);

euro 236.736,52 (Fondo di rotazione);

euro 59.184,13 (fondi propri del soggetto attuatore).

Art. 4.

L'ufficio VII - programmi operativi comunitari, della direzione generale per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca provvede a inviare al soggetto vincitore apposita comunicazione di ammissione a cofinanziamento, corredata delle considerazioni conclusive formulate dal gruppo tecnico di valutazione, ai fini della successiva emanazione del decreto di ammissione a cofinanziamento.

Art. 5.

L'ufficio VII - programmi operativi comunitari, della direzione generale per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca provvede a inviare a tutti gli altri soggetti che hanno presentato progetti nell'ambito della linea di intervento D apposita comunicazione con le considerazioni conclusive del gruppo tecnico di valutazione ovvero con indicazione delle motivazioni di non ammissibilità delle candidature o dei soggetti di cui ai punti 12, 13 e 14 dell'avviso.

Roma, 20 marzo 2007

Il direttore generale: CRISCUOLI

ALLEGATO 1

Graduatoria progetti

Linea di intervento D

Protocollo	Acronimo	Titolo	Costo totale	FSE	FdR	Fondi Propri	Punt totale
5225/5	*Fo.S.T.eR.*	*Formazione per lo Sviluppo Tecnologico e la Ricerca*	€ 986.402,18	€ 690.481,53	€ 236.736,52	€ 59.184,13	95
Capofila / Attuatore unico		Istituto Guglielmo Tagliacarne					
5224/4	*RI.CAM.I*	*Ricerca e Innovazione per le CAMere di Commercio*	€ 907.200,00	€ 635.040,00	€ 226.800,00	€ 45.360,00	71
Capofila / Attuatore unico		Gruppo Soges S.p.A.					
	Partner ATI	EnAIP (Ente Acli Istruzione Professionale) - Veneto					
	Partner ATI	Politecnico di Torino					
	Partner ATI	Politecnico di Milano					

07A03606

DECRETO 20 marzo 2007.

Graduatoria dei progetti presentati in risposta all'Avviso n. 1691/2006: «Modalità e termini per la presentazione di progetti finalizzati all'attuazione di un'azione pilota diretta alla formazione per la pubblica amministrazione nell'ambito del Programma operativo nazionale 2000-2006 "Ricerca scientifica, sviluppo tecnologico, alta formazione" asse III, misura III.3 - formazione di alte professionalità per adeguare le competenze della pubblica amministrazione in materia di R&S e relativa valorizzazione». (Decreto n. 425/Ric.).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999 sulla riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge n. 59 del 15 marzo 1997 e successive integrazioni e modificazioni, che ha istituito il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell'11 agosto 2003, n. 319, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed in particolare l'art. 7, comma 2, lettera *e)*, punto 7;

Visto il decreto ministeriale n. 2929/MR del 28 aprile 2004 con cui nell'ambito della direzione generale per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca l'ufficio VII - programmi operativi comunitari per le aree sottoutilizzate cofinanziati dai fondi strutturali, risulta autorità di gestione del PON «Ricerca, sviluppo tecnologico ed alta formazione 2000-2006» (articoli 9 e 34 regolamento CE n. 4260/PP);

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, che ha istituito il Ministero dell'università e della ricerca (M.U.R.) e la successiva legge di conversione n. 233 del 17 luglio 2006;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni;

Visti i regolamenti comunitari vigenti;

Vista la decisione della commissione delle Comunità europee C(2000) n. 2050 del 1º agosto 2000 che ha adottato il Quadro comunitario di sostegno 2000-2006;

Vista la decisione della commissione delle Comunità europee C(2000) n. 2343 dell'8 agosto 2000 di adozione del Programma operativo nazionale 2000-2006 «Ricerca scientifica, sviluppo tecnologico, alta formazione» per le regioni dell'Obiettivo 1 e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il complemento di programmazione del PON RST&AF, approvato il 14 novembre 2000 dal comitato di sorveglianza e adottato con decreto del direttore del servizio per lo sviluppo ed il potenziamento dell'attività di ricerca n. 872 del 29 dicembre 2000 e successive integrazioni e modificazioni;

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari ed in particolare l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione e successive integrazioni e modificazioni;

Vista la delibera CIPE n. 60 del 22 giugno 2000 relativa all'attribuzione delle quote di finanziamento nazionale a carico della legge n. 183 del 1987 per gli interventi di politica comunitaria;

Visto il protocollo di intesa, siglato in data 15 novembre 2000 tra il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ed i rappresentanti delle regioni obiettivo 1 del territorio nazionale, per l'attuazione del predetto programma operativo nazionale;

Visto che il PON RST&AF 2000-2006 si articola in assi prioritari e misure;

Visto l'asse III del PON 2000-2006 «Sviluppo del capitale umano di eccellenza» e, in particolare, la misura III.3 «Formazione di alte professionalità per adeguare le competenze della pubblica amministrazione in materia di ricerca e sviluppo e relativa valorizzazione»;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante norme per la riforma delle accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'accademia nazionale di arte drammatica, degli istituti superiori per le industrie artistiche, dei conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati, e successive integrazioni;

Visto l'avviso n. 1734 del 15 dicembre 2004 «Modalità e termini per la presentazione di domande di servizi formativi per la pubblica amministrazione finalizzati all'avvio di un'azione pilota di alta formazione nell'ambito del Programma operativo nazionale 2000-2006 "Ricerca scientifica, sviluppo tecnologico, alta formazione" nell'ambito del Programma operativo nazionale 2000-2006 "Ricerca, scientifica, sviluppo tecnologico ed alta formazione" asse III, misura III.3»;

Visto l'avviso n. 1691 del 30 agosto 2006 «Formazione di alte professionalità per adeguare le competenze della pubblica amministrazione in materia di R&S e relativa valorizzazione» nell'ambito del Programma operativo nazionale 2000-2006 «Ricerca, scientifica, sviluppo tecnologico ed alta formazione» asse III, misura III.3;

Visto che il suddetto avviso promuove cinque linee di intervento:

linea di intervento A, dedicata ad amministrazioni regionali, enti pubblici funzionali ed enti locali;

linea di intervento B, dedicata a università ed enti pubblici di ricerca;

linea di intervento C, dedicata a istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica;

linea di intervento D, dedicata a camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

linea di intervento E, dedicata ad un'azione trasversale per l'accompagnamento e la valorizzazione degli interventi realizzati nelle linee di intervento A, B, C e D;

Visto che le risorse mobilitate con l'avviso n. 1691/2006 consentono il cofinanziamento delle iniziative che si svolgono nel periodo 2007-2008 per un costo complessivo pari a euro 23.270.669,00;

Viste le disponibilità complessive della misura III.3 del Fondo sociale europeo pari a euro 16.289.468,00 e del Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge n. 183/1987 pari a euro 5.817.667,00;

Visto che le iniziative, come indicato al punto 9 dell'avviso, sono cofinanziate nel modo seguente:

fino ad un massimo del 70% del costo cofinanziabile complessivo dal Fondo sociale europeo;

fino ad un massimo del 25% del costo cofinanziabile complessivo dal Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987;

per un minimo del 5% del costo cofinanziabile complessivo da fondi propri dei soggetti proponenti e/o contributi da parte di soggetti pubblici e privati;

Viste le proposte progettuali presentate per la linea di intervento E «Azione trasversale per l'accompagnamento e la valorizzazione degli interventi»;

Visti in particolare i punti 13 «Ammissibilità dei soggetti» e 14 «Valutazione» dell'avviso n. 1691/2006, che prevedono che l'ammissibilità dei soggetti e la valutazione delle proposte presentate sia affidata ad un apposito Gruppo tecnico di valutazione;

Visto il decreto ministeriale n. 1895/Ric del 2 settembre 2005 con cui è stato istituito il Gruppo tecnico di valutazione per la predisposizione dell'azione pilota e per la valutazione dei progetti volti a realizzare le attività di formazione dell'azione pilota, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il punto 14 dell'avviso n. 1691/2006 «Valutazione» che prevede tra l'altro che il M.U.R., al termine dell'attività valutativa, predispone una graduatoria dei progetti per ciascuna tipologia di intervento e che il Ministero procede a cofinanziare esclusivamente i progetti che risultano al primo posto delle suddette graduatorie, con un punteggio complessivo non inferiore a 70 punti e comunque un punteggio non inferiore a 15 punti in fase di valutazione del soggetto proponente;

Visti gli atti trasmessi dal Gruppo tecnico di valutazione, in ordine alla verifica di ammissibilità dei soggetti (punto 13 dell'avviso), comprensivi delle modalità e dei criteri di valutazione adottati (punto 14 dell'avviso), degli elenchi in ordine di punteggio delle proposte valutate con riferimento sia al soggetto proponente sia al progetto, nonché delle considerazioni/raccomandazioni conclusive formulate;

Visto il punto 7 dell'avviso n. 1691/2006 «Modalità di realizzazione» che prevede che il soggetto vincitore della linea di intervento E entro quaranta giorni lavorativi deve trasmettere la seguente documentazione:

progetto esecutivo corredato da piano finanziario eventualmente rimodulato secondo le necessità derivanti dalla progettazione di dettaglio delle attività progettuali, fermo restando il costo complessivo del progetto giudicato ammissibile al cofinanziamento dal Gruppo tecnico di valutazione;

eventuale atto di costituzione dell'ATI/ATS;

la documentazione antimafia, ove prevista;

Decreta:

Art. 1.

È approvata la graduatoria dei progetti afferenti alla linea di intervento E dedicata ad un'azione trasversale per l'accompagnamento e la valorizzazione degli interventi presentati in risposta all'avviso n. 1691/2006, rassegnata dal Gruppo tecnico di valutazione a seguito delle procedure di valutazione delle proposte pervenute.

Art. 2.

La graduatoria suddetta, per le parti relative ai progetti che hanno conseguito un punteggio complessivo non inferiore a 70 punti e comunque un punteggio non inferiore a 15 punti in fase di valutazione del soggetto proponente, punteggio minimo di idoneità così come previsto al punto 14 «Valutazione» dell'avviso n. 1691/2006, viene allegata al presente decreto a costituire parte integrante e sostanziale.

Art. 3.

È ammesso a cofinanziamento a valere sulle disponibilità della misura III.3 e con le modalità di cui alle premesse il progetto «KARMA@PA» prot. n. 5235/15 presentato dal Censis, capofila della costituenda ATI/ATS con consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste, London School of Economics e Interact S.r.l., che risulta al primo posto della graduatoria dei progetti riportata nell'allegato 1 «Graduatoria dei progetti», nell'ammontare in esso indicato per un importo complessivo di euro 2.995.375,00 ripartito nel modo seguente:

euro 2.096.762,50 (FSE);

euro 748.843,75 (Fondo di rotazione);

euro 149.768,75 (fondi propri del soggetto attuatore).

Art. 4.

L'ufficio VII - programmi operativi comunitari, della direzione generale per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca provvede a inviare al soggetto vincitore apposita comunicazione di ammissione a cofinanziamento, corredata delle considerazioni conclusive formulate dal Gruppo tecnico di valutazione, ai fini della successiva emanazione del decreto di ammissione a cofinanziamento.

Art. 5.

L'ufficio VII - programmi operativi comunitari, della direzione generale per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca provvede a inviare a tutti gli altri soggetti che hanno presentato progetti nell'ambito della linea di intervento E apposita comunicazione con le considerazioni conclusive del Gruppo tecnico di valutazione ovvero con indicazione delle motivazioni di non idoneità della proposta, di non ammissibilità della candidatura o dei soggetti di cui ai punti 12, 13 e 14 dell'avviso.

Roma, 20 marzo 2007

Il direttore generale: CRISCUOLI

ALLEGATO 1

Graduatoria progetti

Linea di intervento E

Protocollo	Acronimo	Titolo	Costo totale	FSE	FdR	Fondi Propri	Punt totale
5235/15	KARMA@P.A.	*Knowledge, Accompagnamento, Ricerca, Monitoraggio e Assistenza per la Pubblica Amministrazione*	€ 2.995.375,00	€ 2.096.762,50	€ 748.843,75	€ 149.768,75	94
Capofila / Attuatore unico		Censis - Fondazione Centro Studi Investimenti Sociali					
	Partner ATI	Consorzio per l'AREA di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste - AREA Science Park					
	Partner ATI	Interact S.r.l.					
	Partner ATI	London School of Economics and Political Science					
5231/11	ASTRA	*Ambiente di Supporto Tecnologico e didattico per la Ricerca e sviluppo nell'Amministrazione pubblica*	€ 3.000.000,00	€ 2.100.000,00	€ 750.000,00	€ 150.000,00	85,5
Capofila / Attuatore unico		CINECA					
	Partner ATI	Consorzio Symposium - Consorzio interuniversitario per la formazione post-lauream					
	Partner ATI	Sago S.p.A.					
5230/10	4 Season	*Self Empowerment and Assets Sharing Open Network Support*	€ 2.986.293,00	€ 2.090.405,10	€ 746.573,25	€ 149.314,65	75
Capofila / Attuatore unico		APRI Italia S.p.A.					
	Partner ATI	SFC - Sistemi Formativi Confindustria S.c.p.a.					
	Partner ATI	TILS SpA					

07A03607

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 22 dicembre 2006.

Assegnazione definitiva al Ministero dei trasporti della quota di 50 Meuro per la rete portuale turistica (Deliberazione n. 83/2003). (Deliberazione n. 164/2006).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visti gli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), con i quali vengono istituiti, presso il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle attività produttive, i Fondi per le aree sottoutilizzate (coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse di cui alla legge n. 208/1998 e al citato Fondo istituito dall'art. 19, comma 5, del decreto legislativo n. 96/1993) nei quali si concentra e si dà unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi, a finanziamento nazionale, che, in attuazione dell'art. 119, comma 5, della Carta costituzionale, sono rivolti al riequilibrio economico e sociale fra aree del Paese;

Vista la propria delibera 9 maggio 2003, n. 17, (*Gazzetta Ufficiale* n. 155/2003) con la quale è stato fra l'altro accantonato, al punto 1.1, un importo complessivo di 900 milioni di euro, per il triennio 2003-2005, da ripartire con successiva delibera di questo Comitato;

Vista la propria delibera 13 novembre 2003, n. 83 (*Gazzetta Ufficiale* n. 48/2004) con la quale è stata fra l'altro disposta una assegnazione programmatica di 50 milioni di euro per il finanziamento dell'intervento relativo alla «Rete portuale turistica nazionale», come da richiesta a suo tempo presentata alla Segreteria CIPE da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Vista la nota del Ministro dello sviluppo economico n. 0017351 del 18 dicembre 2006, con la quale si richiede l'assegnazione definitiva dell'importo di 50 milioni di euro a favore del Ministero dei trasporti — ora competente nella materia, a seguito del decreto legge n. 181/2006, convertito dalla legge n. 233/2006 di riordino delle competenze dei Ministeri — per il finanziamento dell'intervento sopra richiamato;

Ritenuto di accogliere la predetta richiesta del Ministro dello sviluppo economico di assegnazione definitiva dell'importo di 50 milioni di euro a favore del Ministero dei trasporti per il finanziamento del richiamato intervento relativo alla «Rete portuale turistica nazionale»;

Ritenuto altresì necessario, a modifica di quanto previsto dalla propria delibera n. 83/2003 sopra richiamata, che nella fase di realizzazione dell'intervento si proceda attraverso Accordi di programma quadro da stipularsi con le singole Regioni interessate, in luogo di un unico Accordo di programma quadro interregionale rilevatosi, nel caso specifico, strumento di particolare complessità attuativa;

Su proposta del Ministro dello sviluppo economico;

Delibera:

1. L'importo di 50 milioni di euro, destinato programmaticamente con la propria delibera n. 83/2003 è assegnato in via definitiva al Ministero dei trasporti (già Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) per il finanziamento dell'intervento denominato «Rete portuale turistica nazionale» richiamato in premessa, di cui all'apposita convenzione stipulata dal predetto Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con Sviluppo Italia S.p.A. in data 6 agosto 2004 e registrata alla Corte dei Conti il 22 dicembre 2005 (Registro n. 9, foglio 280). L'intervento sarà realizzato attraverso Accordi di programma quadro da stipularsi, da parte delle competenti Amministrazioni centrali e di Sviluppo Italia S.p.a. con le singole Regioni interessate.

2. Il Ministero dei trasporti darà adeguata informativa a questo Comitato in ordine allo stato di avanzamento della spesa relativa al progetto stesso, attraverso relazioni semestrali da inviare al CIPE entro sessanta giorni dalle scadenze, rispettivamente, del 30 giugno e del 31 dicembre di ciascun anno, in linea con quanto previsto dalla propria delibera n. 83/2003 (punto 6), anche ai fini dell'eventuale applicazione del criterio premiale previsto dalla stessa delibera.

Roma, 22 dicembre 2006

Il presidente delegato
PADOA SCHIOPPA

Il segretario del Cipe
GOBBO

Registrato alla Corte dei conti l'11 aprile 2007
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 71

07A03637

DELIBERAZIONE 22 dicembre 2006.

Aggiornamento dati decurtazione risorse delibere CIPE numeri 36/2002 e 99/2005 e conseguente riassegnazione. (Deliberazione n. 165/2006).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, concernente modifiche alla legge 1º marzo 1986, n. 64, recante la disciplina dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, concernente la cessazione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno ed in particolare l'art. 19, comma 5, che istituisce un Fondo cui affluiscono le disponibilità di bilancio per il finanziamento delle iniziative nelle aree depresse del Paese;

Visto il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito nella legge 7 aprile 1995, n. 104, recante norme per l'avvio dell'intervento ordinario nelle aree depresse del territorio nazionale;

Visti il decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito nella legge 22 marzo 1995, n. 85, il decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito nella legge 8 agosto 1995, n.341, il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548, convertito nella legge 20 dicembre 1996, n. 641, il decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito nella legge 23 maggio 1997, n. 135 e la legge 30 giugno 1998, n. 208, provvedimenti tutti intesi a finanziare la realizzazione di iniziative dirette a favorire lo sviluppo sociale ed economico delle aree depresse del Paese;

Viste inoltre le leggi 23 dicembre 1998, n. 449 (finanziaria 1999), 23 dicembre 1999, n. 488 (finanziaria 2000), 23 dicembre 2000, n. 388 (finanziaria 2001) e 28 dicembre 2001, n. 448 (finanziaria 2002), che recano fra l'altro autorizzazioni di spesa volte ad assicurare il rifinanziamento della predetta legge n. 208/1998 per la prosecuzione degli interventi nelle aree depresse;

Visto, in particolare, l'art. 73 della citata legge finanziaria 2002 che stabilisce criteri e modalità di assegnazione delle risorse aggiuntive disponibili per interventi nelle aree depresse, a titolo di rifinanziamento della legge n. 208/1998, volti a promuovere lo sviluppo economico e la coesione e a superare gli squilibri economici e sociali presenti nel Paese, criteri che privilegiano gli obiettivi dell'avanzamento progettuale, della coerenza programmatica — con particolare riferimento ai principi comunitari — e della premialità;

Visti gli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), con i quali vengono istituiti, presso il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle attività produttive i Fondi per le aree sottoutilizzate (coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse di cui alla legge n. 208/1998 e al citato Fondo istituito dall'art. 19, comma 5, del decreto legislativo n. 96/1993) nel quale si concentra e si dà unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi, a finanziamento nazionale, che, in attuazione dell'art. 119, comma 5, della Costituzione, sono rivolti al riequilibrio economico e sociale fra aree del Paese e viene stabilita la possibilità che questo Comitato, presieduto in maniera non delegabile dal Presidente del Consiglio dei Ministri, in relazione allo stato di attuazione degli interventi finanziati o alle esigenze espresse dal mercato in merito alle singole misure, trasferisca risorse dall'uno all'altro Fondo, con i conseguenti effetti di bilancio;

Visto in particolare il comma 3, lettera *a)*, del citato art. 61 della legge n. 289/2002, il quale dispone che le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate siano destinate, fra l'altro, al finanziamento degli investimenti pubblici di cui alla legge n. 208/1998, art. 1, comma 1, come integrato dal citato art. 73 della legge n. 448/2001, ricompresi nelle Intese istituzionali di programma e nei Programmi nazionali;

Considerato che la citata delibera n. 36/2002 ha stabilito — al punto 7.6 — che coerentemente con gli obiettivi dell'accelerazione della spesa e della premialità previsti dall'art. 73 della citata legge finanziaria 2002, le risorse assegnate con la suddetta delibera non impegnate entro il 31 dicembre 2004, attraverso obbligazioni giuridicamente vincolanti — quali risultano dai dati forniti dalle Amministrazioni centrali e regionali destinatarie delle risorse stesse — saranno riutilizzate come segue: per il 40%, incrementeranno il fondo di premialità da attribuire nel 2005 con i criteri di cui al punto 8 della citata delibera n. 36/2002; per il 30%, saranno riprogrammate da questo Comitato per priorità varie e, per il restante 30%, saranno attribuite — in proporzione alle quote ripartite con la citata delibera n. 36/2002 — alle sole Amministrazioni che avranno impegnato integralmente dette quote e che avranno anche programmato, entro il 31 dicembre 2003, tutte le risorse ripartite con le precedenti delibere di questo Comitato numeri 142/1999, 84/2000, 138/2000 e 48/2001;

Vista la propria delibera 29 luglio 2005, n. 99, (*Gazzetta Ufficiale* n. 145/2006), con la quale è stato applicato il meccanismo sanzionatorio previsto al punto 7.6 della citata delibera n. 36/2002 ed è stato stabilito l'ammontare complessivo delle risorse impegnate dalle Amministrazioni centrali e regionali e delle quote da decurtare e da riutilizzare per le finalità di cui al medesimo punto 7.6;

Considerato che la citata delibera n. 99/2005 ha fra l'altro previsto, al punto 3, che ove dalle verifiche relative al punto 1.3 della stessa delibera, da effettuarsi sulla base dei dati di monitoraggio degli Accordi di programma quadro al 30 giugno 2005, emerga l'esigenza di aggiornare le quote da decurtare, si provvederà a tale aggiornamento con successiva delibera di questo Comitato;

Vista la nota n. 0016849 dell'11 dicembre 2006 con la quale il Ministro dello sviluppo economico comunica che il competente Servizio del Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione ha effettuato le verifiche e gli aggiornamenti previsti ed ha indicato, sulla base dei dati di monitoraggio al 30 giugno 2005, un ammontare totale di risorse da decurtare pari a 63.340.387 euro, in luogo dell'importo di 47.113.213 euro inizialmente quantificato dalla citata delibera n. 99/2005, allegando contestualmente la proposta di riassegnazione di una quota di tali risorse a favore delle regioni Puglia, Sicilia e Toscana;

Considerato che tale proposta prevede, sulla base dei criteri già approvati con la citata delibera n. 99/2005 ed in linea con quanto previsto al punto 7.6, primo comma, seconda linea, della citata delibera n. 36/2002 (quota del 30%, riprogrammabile da questo Comitato per priorità varie), la riassegnazione a favore delle tre citate Regioni di una quota del 30% delle decurtazioni subite dalle stesse Regioni relative ad interventi che hanno subito decurtazioni solo parziali (nella misura del 30%, ovvero del 70%);

Su proposta del Ministro dello sviluppo economico;

Delibera:

1. Alla luce delle verifiche e degli aggiornamenti previsti al citato punto 3 della delibera di questo Comitato n. 99/2005, sulla base dei dati di monitoraggio al 30 giugno 2005, le risorse da decurtare ammontano 63.340.387 euro, in luogo dell'importo di 47.113.213 euro inizialmente quantificato dalla citata delibera n. 99/2005, così come indicato nell'allegato 1 che forma parte integrante della presente delibera.

2. A fronte della predetta decurtazione complessiva di 63.340.387 euro viene disposta, in linea con i criteri previsti dalla citata delibera n. 99/2005 (richiamati in premessa), la riassegnazione di un importo complessivo di 14.223.663 euro a favore delle regioni Puglia (630.000 euro), Sicilia (13.382.883 euro) e Toscana (210.780 euro), corrispondente al 30% delle decurtazioni subite dalle stesse Regioni relative ad interventi che hanno subito decurtazioni solo parziali (nella misura del 30%, ovvero del 70%), così come indicato nella tabella (colonna D) di cui all'allegato 2 che forma parte integrante della presente delibera.

3. Il residuo importo di 49.116.724 euro viene decurtato, in linea con i criteri suindicati, a carico delle seguenti regioni: Lazio, per 3.752.313 euro; Liguria, per 8.016 euro; Piemonte, per 715.983 euro; Puglia, per 4.710.041 euro; Toscana, per 2.098.479 euro; Sicilia, per 31.532.461 euro; Sardegna, per 5.970.000 euro; Veneto per 22.955 euro e provincia autonoma di Bolzano, per 306.477 euro, così come indicato nella tabella (colonna E) di cui al citato allegato 2.

4. Con successiva delibera di questo Comitato si procederà a disporre le assegnazioni premiali conseguenti alle suddette decurtazioni, nonché le altre assegnazioni premiali di cui alla citata delibera n. 99/2005 e quelle previste al punto 8 della delibera n. 36/2002.

5. A fini di semplificazione amministrativa, la decurtazione delle quote di cui al precedente punto 3 avverrà, attraverso le opportune compensazioni, in sede di trasferimento delle risorse che saranno assegnate ad ogni singola Amministrazione con le future delibere di ripartizione del Fondo per le aree sottoutilizzate.

Roma, 22 dicembre 2006

Il presidente delegato: PADOA SCHIOPPA

Il segretario del Cipe: GOBBO

Registrato alla Corte dei conti il 13 aprile 2007
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 73

ALLEGATO 1

Risorse Delibera 36/02 - Risorse assegnate alle Regioni - Stato degli Impegni

AGGIORNAMENTO CON LA SESSIONE DI MONITORAGGIO DI GIUGNO 2005

	Regione	Risorse Complessivamente Assegnate	Risorse che hanno maturato obbligazioni giuridicamente vincolanti al 31 dicembre 2004	Risorse che hanno maturato obbligazioni giuridicamente vincolanti tra il 31 dicembre e il 31 marzo 2005	Totale risorse impegnate	Totale risorse non impegnate	Disimpegno parziale (1)		Disimpegno totale		Disimpegno con applicazione 30% interventi colonni D e 70% interventi colonna E	Da disimpegnare con riassegnazione quota Cipe su interventi colonna D e colonna E alle regioni
							Risorse che hanno maturato obbligazioni giuridicamente vincolanti oltre il 31 marzo 2005 (riprogrammazioni e interventi coerenti con circolare)	Risorse che hanno maturato obbligazioni giuridicamente vincolanti al 31 dicembre 2004, ma relative a interventi già aggiudicati prima del 30 giugno 2004	Risorse aggiudicate oltre il 30 giugno 2005	Risorse non programmate		
		A	B	C	B+C	A-B-C ovvero D+E+F+F1	D	E	F	F1	G =F+ F1+(0,3*D +0,7*E)	H = F+F1+ (0,7E-0,3E0,7) + (0,3D - 0,3*0,3D)
1	Friuli Venezia Giulia	8.621.000	8.621.000	-	8.621.000	0	-	-	-		-	-
2	Lombardia	29.571.000	29.555.589	15.411	29.571.000	-	-	-	-		-	-
3	P. A. Bolzano	3.061.000	2.754.523	-	2.754.523	306.477	-	-	306.477		306.477	306.477
4	P. A. Trento	1.516.000	1.516.000	-	1.516.000	-	-	-	-		-	-
5	Piemonte	52.150.000	51.434.017	-	51.434.017	715.983	-	-	715.983		715.983	715.983
6	Valle d'Aosta	1.769.000	1.769.000	-	1.769.000	-	-	-	-		-	-
7	Veneto	28.588.000	28.565.045	-	28.565.045	22.955	-	-		22.955	22.955	22.955
8	Emilia -Romagna	9.099.000	9.099.000	-	9.099.000	-	-	-	-		-	-
9	Lazio	52.402.000	48.041.437	608.250	48.649.687	3.752.313	-	-	3.752.313		3.752.313	3.752.313
10	Liguria	25.162.000	25.153.984	-	25.153.984	8.016	-	-		8.016	8.016	8.016
11	Marche	12.497.000	11.002.400	1.494.600	12.497.000	-	-	-	-		-	-
12	Toscana	40.580.000	34.415.828	2.438.626	36.854.454	3.725.546	1.951.553	167.332	1.106.660	500.000	2.309.258	2.098.479
13	Umbria	15.811.000	15.811.000	-	15.811.000	-	-	-	-		-	-
14	Abruzzo	68.687.000	68.687.000	-	68.687.000	-	-	-	-		-	-
15	Basilicata	70.815.000	70.815.000	-	70.815.000	-	-	-	-		-	-
16	Molise	41.216.000	41.216.000	-	41.216.000	-	-	-	-		-	-
17	Puglia	260.982.000	214.506.802	36.235.157	250.741.959	10.240.041	7.000.000	-	3.240.041		5.340.041	4.710.041
18	Campania	380.652.000	379.102.630	1.549.370	380.652.000	-		-	-		-	-
19	Calabria	196.214.000	196.214.000	-	196.214.000	-	-	-	-		-	-
20	Sicilia	381.925.000	250.506.852	51.012.957	301.519.809	80.405.191	28.650.024	51.449.435		305.733	44.915.344	31.532.461
21	Sardegna	190.962.000	184.992.000	-	184.992.000	5.970.000	-	-		5.970.000	5.970.000	5.970.000
	Totale Risorse	1.872.180.000	1.673.679.107	93.354.371	1.767.033.478	105.146.522	37.601.577	51.616.767	9.121.474	6.806.704	63.340.387	49.116.724
	% sul totale risorse assegnate		89,40%	4,99%	94,38%	5,62%	2,01%	2,76%	0,49%	0,41%	3,38%	2,62%

(1) Per le risorse aggiudicate tra il 31marzo ed il 30 giugno 2005, l'ammontare del disimpegno è del 30%. Per le risorse aggiudicate al 31/12/2004, ma relative ad interventi già aggiudicati alla data della proposta della riprogrammazione, il disimpegno sarà pari al 70%. In entrambi i casi il 30% dell'importo disimpegnato, assegnabile a priorità programmatiche individuabili dal CIPE, sarà ridestinato dal CIPE allo stesso intervento.

(2) In questi termini la ripartizione della quota disimpegnata (63,340 milioni di euro) è la seguente:

- 19,002 milioni di euro (pari a 30%) alle Amministrazioni performanti;
- 19,002 milioni di euro (pari al 30%) al Cipe che saranno destinati per un valore pari 14,224 (il 30% disimpegnato sulla colonna F resta in capo al CIPE) alle Regioni per gli stessi interventi;
- 25,336 milioni di euro (pari al 40%) al fondo premialità.

ALLEGATO 2

Risorse Delibera 36/02 - Risorse assegnate alle Regioni - Stato degli Impegni

AGGIORNAMENTO CON LA SESSIONE DI MONITORAGGIO DI GIUGNO 2005

	Regione	Risorse assegnate	STATO DEGLI IMPEGNI		Riassegnazione CIPE Delibera n. 99/2005 con dati aggiornati al monitoraggio di giugno 2005 al netto della quota del 30% delle risorse a disimpegno totale Delibera CIPE 36/02 - Punto 7.6, comma 1 seconda linea	Disimpegno a seguito della riassegnazione della quota 7.6, comma 1 seconda linea con dati aggiornati al monitoraggio di giugno 2005
			Risorse impegnate con i criteri Delibera CIPE 99/05 con dati aggiornati al monitoraggio giugno 2005	Risorse non impegnate con i criteri Delibera CIPE 99/05 con dati aggiornati al monitoraggio giugno 2005 (1)		
		A	B	C (A-B)	D	E = (C-D)
1	Friuli Venezia Giulia	8.621.000	8.621.000	-	-	-
2	Lombardia	29.571.000	29.571.000	-	-	-
3	P. A. Bolzano	3.061.000	2.754.523	306.477	-	306.477
4	P. A. Trento	1.516.000	1.516.000	-	-	-
5	Piemonte	52.150.000	51.434.017	715.983	-	715.983
6	Valle d'Aosta	1.769.000	1.769.000	-	-	-
7	Veneto	28.588.000	28.565.045	22.955	-	22.955
8	Emilia -Romagna	9.099.000	9.099.000	-	-	-
9	Lazio	52.402.000	48.649.687	3.752.313	-	3.752.313
10	Liguria	25.162.000	25.153.984	8.016	-	8.016
11	Marche	12.497.000	12.497.000	-	-	-
12	Toscana	40.580.000	38.270.741	2.309.258	210.780	2.098.479
13	Umbria	15.811.000	15.811.000	-	-	-
14	Abruzzo	68.587.000	68.587.000	-	-	-
15	Basilicata	70.815.000	70.815.000	-	-	-
16	Molise	41.216.000	41.216.000	-	-	-
17	Puglia	260.982.000	255.641.959	5.340.041	630.000	4.710.041
18	Campania	380.652.000	380.652.000	-	-	-
19	Calabria	196.214.000	196.214.000	-	-	-
20	Sicilia	381.925.000	337.009.656	44.915.344	13.382.883	31.532.461
21	Sardegna	190.962.000	184.992.000	5.970.000		5.970.000
	Totale Risorse	1.872.180.000	1.808.839.612	63.340.387	14.223.663	49.116.724
	% sul totale risorse assegnate		96,62%	3,38%	0,76%	2,62%

(1) La ripartizione del disimpegno totale, pari a 63.340.387 euro, secondo lo schema della 36/02 è la seguente:
- 25.336.155 euro, pari al 40% del disimpegno complessivo, sono assegnate al fondo di premialità;
- 19.002.116 euro, pari al 30% del disimpegno complessivo, sono riassegnate dal CIPE alle Regioni stesse ma al netto di una quota del 30% delle risorse a disimpegno totale (risorse le cui obbligazioni giuridicamente vincolanti assunte oltre la data del 30 giugno 2005 o che non sono state forogrammate in APQ), pari a 4.778.453 euro, che porta la riassegnazione a 14.223.663 euro;
- 19.002.116 euro, pari al 30% del disimpegno complessivo, sono assegnate alle Amministrazioni performant.

07A03638

DELIBERAZIONE 22 dicembre 2006.

Contratto di programma tra il Ministero dello sviluppo economico e il consorzio «La Felandina» - Proroga ultimazione investimenti. (Deliberazione n. 173/2006).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento nel Mezzogiorno;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 e successive integrazioni e modificazioni, relativo al trasferimento delle competenze già attribuite ai soppressi Dipartimento per il Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata legge n. 488/1992;

Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata;

Visto l'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, che demanda a questo Comitato la determinazione dei limiti, criteri e modalità di applicazione anche alle imprese agricole, della pesca marittima e in acque salmastre e dell'acquacoltura, e ai relativi consorzi, degli interventi regolati dall'art. 2, comma 203, lettere *d)*, *e)*, *f)* «contratti di programma» della legge n. 662/1996;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modifiche, sulla riforma dell'organizzazione del Governo e, in particolare, l'art. 27 che istituisce il Ministero delle attività produttive, nonché l'art. 28 che ne stabilisce le attribuzioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2001, recante adempimenti necessari per il completamento della riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2001, n. 317, recante modifiche al decreto legislativo n. 300/1999, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, con il quale è stato istituito il Ministero dello sviluppo economico;

Vista la propria delibera 25 febbraio 1994 (*Gazzetta Ufficiale* n. 92/1994), riguardante la disciplina dei contratti di programma e le successive modifiche introdotte dal punto 4 della delibera 21 marzo 1997, n. 29 (*Gazzetta Ufficiale* n. 105/1997) e dal punto 2, lettera *B)* della delibera 11 novembre 1998, n. 127 (*Gazzetta Ufficiale* n. 4/1999);

Vista la propria delibera 25 luglio 2003, n. 26 (*Gazzetta Ufficiale* n. 215/2003), riguardante la regionalizzazione dei patti territoriali e il coordinamento Governo, regioni e province autonome per i contratti di programma;

Visto il decreto 12 novembre 2003 del Ministro delle attività produttive, recante modalità di presentazione della domanda di accesso alla contrattazione programmata e disposizioni in merito ai successivi adempimenti amministrativi;

Viste le proprie delibere 14 giugno 2002, n. 52 (*Gazzetta Ufficiale* n. 301/2002), 29 luglio 2005, n. 83 (*Gazzetta Ufficiale* n. 283/2005) e 2 dicembre 2005, n. 136 (*Gazzetta Ufficiale* n. 135/2006) con le quali è stata autorizzata la stipula del contratto di programma con il consorzio «La Felandina» per la realizzazione di un articolato piano di investimenti industriali nel comprensorio del comune di Ferrandina (Matera), area Obiettivo 1, e successivamente rimodulato il programma di investimenti previsto dal suindicato contratto;

Vista la nota n. 0019250 del 15 dicembre 2006, con la quale il Ministero dello sviluppo economico, in seguito alla sottoscrizione dell'atto aggiuntivo al contratto di programma che ha recepito le disposizioni delle succitate delibere n. 83/2005 e n. 136/2005, ha proposto la proroga del termine di ultimazione del programma di investimenti per le iniziative subentranti;

Su proposta del Ministro dello sviluppo economico;

Delibera:

1. È approvato l'aggiornamento del contratto di programma di cui alle premesse, presentato dal consorzio «La Felandina».

2. Il termine di ultimazione del programma di investimenti delle seguenti società:

Valle dei Trulli S.r.l.;

Regina Sud Production S.r.l.;

Milxsun S.r.l.;

Merckx S.r.l.;

Globe Power S.r.l.;

Italtech Solution S.p.a.;

Profiltech S.r.l.,

è fissato in 24 mesi dalla data dell'11 ottobre 2006.

3. Rimane invariato quant'altro stabilito con le delibere n. 52/2002, n. 83/2005 e n. 136/2005.

4. Il Ministero dello sviluppo economico provvederà agli adempimenti derivanti dall'approvazione della presente delibera, trasmettendo alla segreteria di questo comitato copia del contratto aggiornato entro trenta giorni dal perfezionamento.

Roma, 22 dicembre 2006

Il presidente delegato
PADOA SCHIOPPA

Il segretario del CIPE
GOBBO

Registrato alla Corte dei conti il 5 aprile 2007
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 60

07A03534

DELIBERAZIONE 22 dicembre 2006.

Fondo per le aree sottoutilizzate (articolo 61 della legge n. 289/2002, riprogrammazione risorse per il finanziamento di programmi per l'autoimprenditorialità e l'autoimpiego (articolo 27, comma 11, legge n. 488/1999). (Deliberazione n. 175/2006).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge 1º marzo 1986, n. 64, di disciplina dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e norme per l'agevolazione delle attività produttive;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, concernente la cessazione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e in particolare l'art. 19, comma 5, che ha istituito un Fondo cui affluiscono le disponibilità di bilancio recate dalle predette leggi;

Visto il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito nella legge 7 aprile 1995, n. 104, recante norme per l'avvio dell'intervento ordinario nel Mezzogiorno;

Visti il decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito nella legge 22 marzo 1995, n. 85; il decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito nella legge 8 agosto 1995, n. 341; il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548, convertito nella legge 20 dicembre 1996, n. 641; il decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito nella legge 23 maggio 1997, n. 135 e la legge 30 giugno 1998, n. 208, come da ultimo modificata in forza dell'art. 73 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, provvedimenti tutti intesi a finanziare, in conformità a quanto previsto dall'art. 119, comma 5 della Costituzione, la realizzazione di interventi speciali e aggiuntivi diretti a promuovere nelle aree sottoutilizzate lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, nonché a rimuovere gli squilibri economici e sociali;

Viste le leggi 23 dicembre 1998, n. 449 (finanziaria 1999), 23 dicembre 1999, n. 488 (finanziaria 2000), 23 dicembre 2000, n. 388 (finanziaria 2001), 28 dicembre 2001, n. 448 (finanziaria 2002) che, oltre ad assicurare il rifinanziamento della predetta legge n. 208/1998 per la prosecuzione dei suddetti interventi, recano disposizioni in materia di autoimprenditorialità e autoimpiego;

Visti gli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, (finanziaria 2003) con i quali è stato istituito il Fondo per le aree sottoutilizzate, articolato in due Fondi unitariamente coordinati, nel quale si concentra e si dà unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi speciali e aggiuntivi a finanziamento nazionale sopra richiamati, identificando gli strumenti di intervento finanziabili con il Fondo in questione e prevedendo che le amministrazioni riferiscano in ordine all'andamento degli strumenti;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (finanziaria 2006) e, in particolare la tabella *D*, con la quale è stata assegnata al Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'art. 61 della legge n. 289/2002 la dotazione aggiuntiva per gli anni 2006-2009;

Viste le riduzioni delle autorizzazioni di spesa del Fondo aree sottoutilizzate apportate con l'art. 1 della predetta legge finanziaria 2006, con il decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 2006, n. 22 e con il decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 2006, n. 81;

Viste le proprie delibere 6 agosto 1999, n. 139 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254/1999), 15 febbraio 2000, n. 14 (*Gazzetta Ufficiale* n. 96/2000), 4 agosto 2000, n. 84 (*Gazzetta Ufficiale* n. 268/2000), 21 dicembre 2000, n. 138 (*Gazzetta Ufficiale* n. 34/2001), 4 aprile 2001, n. 48 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142/2001), 3 maggio 2002, n. 36 (*Gazzetta Ufficiale* n. 167/2002), 6 giugno 2002, n. 36 (*Gazzetta Ufficiale* n. 222/2002), 9 maggio 2003, n. 16 (*Gazzetta Ufficiale* n. 156/2003), 9 maggio 2003, n. 17 (*Gazzetta Ufficiale* n. 155/2003), 25 luglio 2003, n. 23 (*Gazzetta Ufficiale* n. 185 /2003), 13 novembre 2003, n. 83 (*Gazzetta Ufficiale* n. 48/2004), 29 settembre 2004, n. 19 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254/2004) e n. 20 (*Gazzetta Ufficiale* n. 265/2004), 18 marzo 2005, n. 19 (*Gazzetta Ufficiale* n. 225/2005), 27 maggio 2005, n. 34 (*Gazzetta Ufficiale* n. 235/2005), n. 35 (*Gazzetta Ufficiale* n. 237/2005), 22 marzo 2006, n. 1 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142/2006), n. 2 (*Gazzetta Ufficiale* n. 193/2006) e n. 3 (*Gazzetta Ufficiale* n. 144/2006) con le quali si è provveduto, nel tempo, ad effettuare il riparto delle risorse per interventi nelle aree in questione;

Considerato che con la propria delibera n. 2/2006, tra l'altro, si è provveduto a finanziare — nell'ambito della ripartizione delle risorse aggiuntive recate dalla legge finanziaria 2006 al Fondo per le aree sottoutilizzate — per un importo pari a 350 milioni di euro, i programmi per l'autoimprenditorialità e l'autoimpiego, gestiti da Sviluppo Italia S.p.a., che, dopo la fase di riordino, hanno mostrato forte capacità di tiraggio;

Considerato che con le delibere n. 16/2003 e 19/2004 sono state assegnate al credito d'imposta per l'occupazione nelle aree del Mezzogiorno (legge n. 388/2000, art. 7 e legge n. 289/2002, art. 63) risorse del Fondo aree sottoutilizzate per un ammontare pari a 2.650 milioni di euro; che con la medesima delibera n. 19/2004, con il decreto legge n. 168 del 12 luglio 2004, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2004, n. 191 e con la delibera di questo Comitato n. 34/2005 sono state operati dei definanziamenti a carico di tale strumento per un ammontare pari a 1.060 milioni di euro e che, conseguentemente, lo stanziamento a carico del predetto Fondo per il sostegno di tale misura d'intervento ammonta ora a 1.590 milioni di euro;

Tenuto conto che l'andamento delle prenotazioni per l'accesso al credito d'imposta in questione, periodicamente comunicato al Ministero dello sviluppo economico dall'Agenzia delle entrate, evidenzia un livello complessivo di impegni, aggiornato al novembre del corrente anno 2006, inferiore allo stanziamento assegnato e che, quindi, è possibile procedere ad un parziale ulteriore definanziamento dello strumento, nella misura prudenziale di 90 milioni di euro, senza che ciò danneggi l'assorbimento delle domande che le imprese del Mezzogiorno dovessero ulteriormente avanzare per assunzioni disposte entro il 31 dicembre 2006, termine di scadenza del regime d'intervento;

Tenuto conto delle esigenze rappresentate da Sviluppo Italia S.p.a. con la nota n. 52419/AD del 6 dicembre 2006, in ordine all'andamento degli strumenti finanziati dal Fondo per le aree sottoutilizzate e gestiti dalla stessa Società con particolare riferimento all'andamento dei programmi per l'autoimprenditorialità e l'autoimpiego, di cui all'art. 27, comma 11, della legge n. 488/1999, per i quali Sviluppo Italia S.p.a. stima in 120 milioni di euro le ulteriori esigenze integrative indispensabili per garantire, nell'immediato, la copertura finanziaria delle misure in questione;

Valutato, sulla base delle predette comunicazioni fornite dai due soggetti gestori sopra richiamati, lo stato di attuazione degli interventi già finanziati in passato da questo comitato al fine di stabilire sia la loro candidabilità a nuovi finanziamenti, sia la disponibilità di risorse non utilizzate e pertanto riprogrammabili a favore di altri strumenti;

Considerato che si rendono pertanto disponibili risorse da riprogrammare per un importo di 90 milioni di euro a fronte delle assegnazioni disposte con precedenti delibere di questo comitato a favore del credito d'imposta per l'occupazione nel Mezzogiorno e ritenuto pertanto di destinare tali risorse al finanziamento dei programmi per l'autoimprenditorialità e l'autoimpiego gestiti da Sviluppo Italia S.p.a., a parziale accoglimento della richiesta avanzata dalla stessa società, anche al fine di massimizzare l'utilizzo di tali disponibilità;

Su proposta del Ministro dello sviluppo economico;

Delibera:

La dotazione finanziaria di 1.590 milioni di euro complessivamente assegnata con precedenti delibere di questo comitato a favore del credito d'imposta per l'occupazione per le imprese operanti nelle aree del Mezzogiorno è ridotta, per le motivazioni richiamate in premessa, di un importo pari a 90 milioni di euro che viene contestualmente destinato al finanziamento dei programmi per l'autoimprenditorialità e l'autoimpiego, di cui all'art. 27, comma 11, della legge n. 488/1999, gestiti da Sviluppo Italia S.p.a.

Roma, 22 dicembre 2006

Il Presidente: PRODI

Il segretario del CIPE: GOBBO

Registrato alla Corte dei conti il 4 aprile 2007
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 45

07A03533

DELIBERAZIONE 22 dicembre 2006.

Accordo di programma quadro per la qualificazione dei poli chimici della regione Sardegna: proposta di utilizzo risorse Fas, ex delibera CIPE n. 3/2006. (Deliberazione n. 176/2006).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 30 giugno 1998, n. 208, recante misure per favorire lo sviluppo sociale ed economico delle aree depresse ed il finanziamento dei relativi interventi;

Visto l'art. 73 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (finanziaria 2002), che stabilisce criteri e modalità di assegnazione delle risorse aggiuntive disponibili per interventi nelle aree depresse, a titolo di rifinanziamento della legge n. 208/1998, volti a promuovere lo sviluppo economico e la coesione e a superare gli squilibri economici e sociali presenti nel Paese, criteri che privilegiano gli obiettivi dell'avanzamento progettuale, della coerenza programmatica — con particolare riferimento ai principi comunitari — e della premialità;

Visti gli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), con i quali vengono istituiti, presso il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle attività produttive, Fondi per le aree sottoutilizzate (coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse di cui alla citata legge n. 208/1998, art. 1, comma 1, e al Fondo istituito dall'art. 19, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96) nei quali si concentra e si dà unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi, a finanziamento nazionale, che in attuazione dell'art. 119, comma 5, della Costituzione, sono rivolti al riequilibrio economico e sociale fra aree del Paese, e viene stabilita la possibilità che questo Comitato, presieduto in maniera non delegabile dal Presidente del Consiglio dei Ministri, in relazione allo stato di attuazione degli interventi

finanziati o alle esigenze espresse dal mercato in merito alle singole misure, trasferisca risorse dall'uno all'altro Fondo, con i conseguenti effetti di bilancio;

Visto in particolare il comma 3, lettera *a)*, del citato art. 61 della legge n. 289/2002, il quale dispone che le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate siano destinate, fra l'altro, al finanziamento degli investimenti pubblici di cui alla legge n. 208/1998, art. 1, comma 1, come integrato dal citato art. 73 della legge n. 448/2001, ricompresi nelle Intese istituzionali di programma e nei Programmi nazionali;

Visto l'art. 4 della legge 24 dicembre 2003 n. 350 (finanziaria 2004), con il quale si stabilisce, al comma 129, l'utilizzo, previa delibera di questo Comitato, della dotazione del Fondo ex art. 61 della legge n. 289/2002 anche per il finanziamento aggiuntivo degli strumenti di incentivazione le cui risorse confluiscono nel Fondo ex art. 60 e si attribuisce a questo Comitato la competenza a deliberare la diversa allocazione di risorse tra gli strumenti all'interno dei due Fondi;

Vista la propria delibera 22 marzo 2006, n. 3 (*Gazzetta Ufficiale* n. 144/2006) che ha, fra l'altro, ripartito tra le amministrazioni centrali e regionali la quota destinata con la propria delibera n. 2/2006 (*Gazzetta Ufficiale* n. 143/2006) destinate al finanziamento degli investimenti pubblici nelle aree sottoutilizzate di cui all'art. 1 della legge n. 208/1998 per il periodo 2006-2009, assegnando alla regione Sardegna l'importo complessivo di 293.025.600 euro per il finanziamento di interventi infrastrutturali materiali e immateriali da ricomprendere nell'ambito delle intese istituzionali di programma e dei relativi accordi di programma quadro;

Vista la nota n. 0016865 dell'11 dicembre 2006, con la quale il Ministero dello sviluppo economico ha rappresentato l'esigenza della regione Sardegna, in assenza di disponibilità di risorse nazionali, di finanziarie la stipula dei due nuovi contratti di programma «Crea» e «Prokemia», utilizzando a tal fine parte delle risorse assegnate alla regione stessa con la citata delibera n. 3/2006;

Considerato che il Ministero dello sviluppo economico ritiene possibile accogliere la suddetta richiesta formulata dalla regione Sardegna e formalizzata con delibera di giunta n. 5/15 del 5 dicembre 2006, procedendo al finanziamento dei due nuovi contratti di programma suindicati attraverso l'utilizzo di una quota, pari a 30.534.780 euro, delle risorse assegnate dalla citata delibera n. 3/2006 alla Regione stessa e facendo pertanto confluire tali risorse al Fondo previsto dal citato art. 60, subordinatamente all'approvazione di questi contratti entro il 31 dicembre 2006;

Considerato che i meccanismi di funzionamento dei due Fondi per le aree sottoutilizzate consentono, attraverso la necessaria azione di monitoraggio, una puntuale verifica dell'effettivo stato di attuazione degli interventi, delle esigenze espresse dal mercato e dell'effettiva capacità di tiraggio delle diverse misure di intervento da essi finanziate e l'eventuale diversa allocazione di risorse tra gli strumenti all'interno dei due Fondi;

Considerato che, con successiva delibera di questo Comitato, in sede di riparto delle risorse relative all'anno 2007 sarà reintegrato, a favore della regione Sardegna, il suddetto importo di 30.534.780 euro, per le finalità di cui alla delibera CIPE n. 3/2006, a valere sulla dotazione 2007 del richiamato Fondo di cui all'art. 60 della legge n. 289/2002;

Su proposta del Ministro dello sviluppo economico;

Delibera:

A carico dell'assegnazione disposta a favore della regione Sardegna con la delibera CIPE n. 3/2006 per le finalità legate alle intese istituzionali di programma e dei relativi accordi di programma quadro, è trasferita al Fondo previsto dall'art. 60 della legge n. 289/2002 una quota di 30.534.780 euro per il finanziamento dei due nuovi contratti di programma «Crea» e «Prokemia» richiamati in premessa, da approvare entro il 31 dicembre 2006, i cui investimenti rientrano nei poli chimici di Assemini e Porto Torres, in attuazione dell'Accordo di programma per la qualificazione dei poli chimici della Sardegna del 14 luglio 2003.

Con successiva delibera di questo Comitato il suddetto importo di 30.534.780 euro sarà reintegrato a favore della regione Sardegna per l'originaria finalità di cui alla delibera n. 3/2006, a valere sulla dotazione 2007 del citato Fondo di cui all'art. 60 della legge n. 289/2002.

Roma, 22 dicembre 2006

Il Presidente: PRODI

Il segretario del CIPE: GOBBO

Registrato alla Corte dei conti il 5 aprile 2007
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 61

07A03589

DELIBERAZIONE 22 dicembre 2006.

Accordo di programma quadro in materia di sviluppo locale della regione Campania: anticipazione risorse Fas, ex delibera Cipe n. 3/2006. (Deliberazione n. 177/2006).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 30 giugno 1998, n. 208, recante misure per favorire lo sviluppo sociale ed economico delle aree depresse ed il finanziamento dei relativi interventi;

Visto l'art. 73 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (finanziaria 2002), che stabilisce criteri e modalità di assegnazione delle risorse aggiuntive disponibili per interventi nelle aree depresse, a titolo di rifinanziamento della legge n. 208/1998, volti a promuovere lo sviluppo economico e la coesione e a superare gli squilibri economici e sociali presenti nel Paese, criteri che privilegiano gli obiettivi dell'avanzamento progettuale, della coerenza programmatica — con particolare riferimento ai principi comunitari — e della premialità;

Visti gli art. 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), con i quali vengono istituiti, presso il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle attività produttive, Fondi per le aree sottoutilizzate (coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse di cui alla citata legge n. 208/1998, art. 1, comma 1, e al Fondo istituito dall'art. 19, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96) nei quali si concentra e si dà unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi, a finanziamento nazionale, che in attuazione dell'articolo 119, comma 5, della Costituzione, sono rivolti al riequilibrio economico e sociale fra aree del Paese, e viene stabilita la possibilità che questo Comitato, presieduto in maniera non delegabile dal Presidente del Consiglio dei Ministri, in relazione allo stato di attuazione degli interventi finanziati o alle esigenze espresse dal mercato in merito alle singole misure, trasferisca risorse dall'uno all'altro Fondo, con i conseguenti effetti di bilancio;

Visto in particolare il comma 3, lettera *a)*, del citato art. 61 della legge n. 289/2002, il quale dispone che le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate siano destinate, fra l'altro, al finanziamento degli investimenti pubblici di cui alla legge n. 208/1998, art. 1, comma 1, come integrato dal citato art. 73 della legge n. 448/2001, ricompresi nelle intese istituzionali di programma e nei programmi nazionali;

Visto l'art 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (finanziaria 2004), con il quale si stabilisce, al comma 129, l'utilizzo, previa delibera di questo Comitato, della dotazione del Fondo di cui al citato art. 61 anche per il finanziamento aggiuntivo degli strumenti di incentivazione le cui risorse confluiscono nel Fondo di cui all'art. 60 e si attribuisce a questo Comitato la competenza a deliberare la diversa allocazione di risorse tra gli strumenti all'interno dei due Fondi;

Vista la propria delibera 22 marzo 2006, n. 3 (*Gazzetta Ufficiale* n. 144/2006) che ha, fra l'altro, ripartito tra le amministrazioni centrali e regionali la quota destinata con la propria delibera n. 2/2006 (*Gazzetta Ufficiale* n. 143/2006) al finanziamento degli investimenti pubblici nelle aree sottoutilizzate di cui all'art. 1 della legge n. 208/1998 per il periodo 2006-2009, assegnando alla regione Campania l'importo complessivo di 584.097.696 euro per il finanziamento di interventi infrastrutturali materiali e immateriali da ricomprendere nell'ambito delle intese istituzionali di programma e dei relativi accordi di programma quadro;

Vista la nota n. 17350 del 18 dicembre 2006, con la quale il Ministero dello sviluppo economico ha rappresentato l'esigenza della regione Campania, in assenza di disponibilità di risorse nazionali, di finanziarie la stipula dei tre nuovi contratti di programma «Industrie Polo delle qualità S.c.a r.l.», «Programma Porto Napoli S.c. a r.l.» e S.A.M. S.c. a r.l. (Progetto SAM 2004), utilizzando a tal fine parte delle risorse assegnate alla Regione stessa con la citata delibera n. 3/2006;

Considerato che il Ministero dello sviluppo economico ritiene possibile accogliere la suddetta richiesta formulata dalla regione Campania e formalizzata con delibera di giunta n. 2071 del 14 dicembre 2006, procedendo al finanziamento dei tre nuovi contratti di programma suindicati attraverso l'utilizzo di una quota, pari a 51.449.169 euro, delle risorse assegnate dalla citata delibera n. 3/2006 alla regione stessa e facendo pertanto confluire tali risorse al Fondo previsto dal citato art. 60, subordinatamente all'approvazione di questi contratti entro il 31 dicembre 2006;

Considerato che i meccanismi di funzionamento dei due Fondi per le aree sottoutilizzate consentono, attraverso la necessaria azione di monitoraggio, una puntuale verifica dell'effettivo stato di attuazione degli interventi, delle esigenze espresse dal mercato e dell'effettiva capacità di tiraggio delle diverse misure di intervento da essi finanziate, e l'eventuale diversa allocazione di risorse tra gli strumenti all'interno dei due Fondi;

Considerato che, con successiva delibera di questo Comitato, in sede di riparto delle risorse relative all'anno 2007 sarà reintegrato, a favore della regione Campania, il suddetto importo di 51.449.169 euro, per le finalità di cui alla delibera n. 3/2006, a valere sulla dotazione 2007 del richiamato Fondo di cui all'art. 60 della legge n. 289/2002;

Su proposta del Ministro dello sviluppo economico;

Delibera:

A carico dell'assegnazione disposta a favore della Regione campania con la delibera n. 3/2006 per le finalità legate alle intese istituzionali di programma e dei relativi accordi di programma quadro, è trasferita al Fondo previsto dall'art. 60 della legge n. 289/2002 una quota di 51.449.169 euro per il finanziamento dei tre nuovi contratti di programma richiamati in premessa, da approvare entro il 31 dicembre 2006, relativi alle «Industrie Polo delle qualità S.c. a r.l.», al «Programma Porto Napoli S.c. a r.l.» e a «S.A.M. S.c. a r.l. (Progetto SAM 2004)» i cui investimenti rientrano nei settori definiti nell'APQ Sviluppo locale e nel Piano d'azione regionale approvato ai sensi della legge regionale n. 24/2005.

Con successiva delibera di questo comitato il suddetto importo di 51.449.169 euro sarà reintegrato a favore della regione Campania per l'originaria finalità di cui alla delibera n. 3/2006, a valere sulla dotazione 2007 del citato Fondo di cui all'art. 60 della legge n. 289/2002.

Roma, 22 dicembre 2006

Il Presidente: PRODI

Il segretario del CIPE: GOBBO

Registrato alla Corte dei conti il 5 aprile 2007
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 62

07A03590

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 4 aprile 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio di Cosenza.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA CALABRIA

In base alte attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,

Dispone:

1. È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio di Cosenza nella giornata del 23 marzo 2007.

2. La presente disposizione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che, a seguito della necessità di effettuare la disinfestazione e derattizzazione dei locali dell'Ufficio di Cosenza, lo stesso è rimasto chiuso al pubblico nella giornata del 23 marzo 2007 per consentire i relativi interventi da parte della locale A.S.L.

Dell'avvenuta chiusura l'Ufficio di Cosenza ha informato il Garante del contribuente della Calabria, il quale con atto del 27 marzo 2007 ha espresso parere favorevole all'emanazione del presente provvedimento.

Riferimenti normativi.

a) attribuzioni del direttore regionale:

1. decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

2. regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1);

b) disposizioni normative relative all'atto adottato:

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28 e, da ultimo, dal decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10).

Catanzaro, 4 aprile 2007

Il direttore regionale f.f.: PERRI

07A03591

PROVVEDIMENTO 4 aprile 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico di Terni.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELL'UMBRIA

Art. 1.

Mancato funzionamento

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di seguito riportate;

Dispone:

È accertato, per la giornata del 22 marzo 2007, il mancato funzionamento al pubblico dell'Ufficio provinciale del P.R.A. di Terni.

Motivazioni.

L'Ufficio sopra individuato non ha operato nella giornata del 22 marzo 2007 per assemblea del personale, come da comunicazioni dell'A.C.I. — Ufficio del P.R.A. di Terni con nota prot. n. 526 del 29 marzo 2007 — e della Procura generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Perugia con nota del 3 aprile 2007 - Prot. n. 1495, che ha attestato l'avvenuta chiusura dell'Ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico di Terni.

La situazione di cui sopra richiede di essere regolarizzata.

Riferimenti normativi.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, (art. 66);

statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle Entrate (artt. 4 e 7, comma 1);

decreto-legge 21° giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, successivamente modificato con leseguenti norme:

legge 25 ottobre 1985, n. 592;

legge 18 febbraio 1999, n. 28;

decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10).

Il presente decreto sarà pubblico nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Perugia, 4 aprile 2007

Il direttore regionale: PALUMBO

07A03592

PROVVEDIMENTO 5 aprile 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale ACI - Pubblico registro automobilistico di Savona.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LIGURIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

1. È accertata la chiusura sportelli al pubblico dell'Ufficio provinciale ACI - Pubblico registro automobilistico di Savona il 27 marzo 2007, per l'intera giornata, per assemblea del personale.

Motivazioni.

L'Ufficio provinciale ACI di Savona ha comunicato con nota prot. n. 324 del 21 marzo 2007, la chiusura sportelli al pubblico il 27 marzo 2007, per assemblea del personale.

La procura generale della Repubblica di Genova, con nota prot. n. 553 del 23 marzo 2007, ha confermato la citata chiusura al pubblico.

Preso atto di quanto sopra, è stato disposto il presente decreto per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana per la relativa sospensione e proroga dei termini.

Riferimenti normativi dell'atto.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modifiche.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

Regolamento d'amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Genova, 5 aprile 2007

Il direttore regionale: PARDI

07A03554

PROVVEDIMENTO 5 aprile 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale ACI - Pubblico registro automobilistico della Spezia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LIGURIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

1. È accertata la chiusura sportelli al pubblico dell'Ufficio provinciale ACI - Pubblico registro automobilistico della Spezia il 27 marzo 2007, per l'intero orario di servizio, per assemblea nazionale del personale.

Motivazioni.

L'Ufficio provinciale ACI della Spezia ha comunicato, con nota prot. n. 403/PT del 23 marzo 2007, la chiusura sportelli al pubblico il 27 marzo 2007, per assemblea del personale.

La procura generale della Repubblica di Genova, con nota prot. n. 572 del 27 marzo 2007, ha confermato la citata chiusura al pubblico.

Preso atto di quanto sopra, è stato disposto il presente decreto per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana per la relativa sospensione e proroga dei termini.

Riferimenti normativi dell'atto.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modifiche.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

Regolamento d'amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Genova, 5 aprile 2007

Il direttore regionale: PARDI

07A03555

PROVVEDIMENTO 5 aprile 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale ACI - Pubblico registro automobilistico di Genova.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LIGURIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

1. È accertata la chiusura sportelli al pubblico dell'Ufficio provinciale ACI - Pubblico registro automobilistico di Genova il 27 marzo 2007, per l'intera giornata, per assemblea del personale indetta dalle organizzazioni sindacali.

Motivazioni.

L'Ufficio provinciale ACI di Genova ha comunicato con nota prot. n. UP GE/l854 del 23 marzo 2007, la chiusura sportelli al pubblico il 27 marzo 2007, per assemblea del personale.

La Procura generale della Repubblica di Genova — con nota prot. n. 567 del 26 marzo 2007 — ha confermato la citata chiusura al pubblico.

Preso atto di quanto sopra, è stato disposto il presente decreto per la pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana per la relativa sospensione e proroga dei termini.

Riferimenti normativi dell'atto.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modifiche.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

Regolamento d'amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Genova, 5 aprile 2007

Il direttore regionale: PARDI

07A03588

PROVVEDIMENTO 5 aprile 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale ACI - Pubblico registro automobilistico e U.A.B. di Imperia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LIGURIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

1. È accertata la chiusura sportelli al pubblico dell'Ufficio provinciale ACI - Pubblico registro automobilistico e U.A.B. di Imperia il 27 marzo 2007, per l'intera giornata lavorativa, per assemblea del personale.

Motivazioni.

L'Ufficio provinciale ACI di Imperia ha comunicato - con nota prot. n. 167/S del 21 marzo 2007, la chiusura sportelli al pubblico il 27 marzo 2007, per assemblea del personale.

La Procura generale della Repubblica di Genova — con nota prot. n. 538 del 22 marzo 2007 — ha confermato la citata chiusura al pubblico.

Preso atto di quanto sopra, è stato disposto il presente decreto per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana per la relativa sospensione e proroga dei termini.

Riferimenti normativi dell'atto.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modifiche.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

Regolamento d'amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Genova, 5 aprile 2007

Il direttore regionale: PARDI

07A03593

PROVVEDIMENTO 10 aprile 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Torino.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL PIEMONTE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente;

Accerta:

il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale del P.R.A. di Torino in data 13 marzo 2007, dalle ore 10,30 alle ore 14,30.

Motivazioni:

l'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Torino, a causa di assemblea sindacale indetta dall'O.S. CISL, è stato chiuso al pubblico il giorno 13 marzo 2007, dalle ore 10,30 alle ore 14,30. In dipendenza di quanto sopra, la Procura generale della Repubblica in Torino, con nota n. 1894/APC/07 (14.4) del 23 marzo 2007, ha chiesto allo scrivente l'emissione del relativo provvedimento di mancato funzionamento.

Al procedimento ha partecipato il Garante del contribuente - Ufficio del Piemonte - con nota prot. n.SP/GB/665/2007 del 4 aprile 2007.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi:

statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13; comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4, art. 7, comma 1);

legge 25 ottobre 1985, n. 592;

decreto n. 98/11772/UDG del 28 gennaio 1998.

Torino, 10 aprile 2007

Il direttore regionale: GIAMMARINO

07A03608

PROVVEDIMENTO 10 aprile 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Vercelli.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL PIEMONTE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente;

Accerta:

il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale del P.R.A. di Vercelli i giorni 14, 15 e 16 marzo 2007.

Motivazioni:

l'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Vercelli, a causa del rinnovamento tecnico dei sistemi e delle procedure, è stato chiuso al pubblico i giorni 14, 15 e 16 marzo 2007. In dipendenza di quanto sopra, la Procura generale della Repubblica in Torino, con nota n. 1784/APC/07 (14.4) del 19 marzo 2007, ha chiesto allo scrivente l'emissione del relativo provvedimento di mancato funzionamento.

Al procedimento ha partecipato il Garante del contribuente - Ufficio del Piemonte - con nota prot. n. SP/GB/664/2007 del 4 aprile 2007.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi:

statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13; comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4, art. 7, comma 1);

legge 25 ottobre 1985, n. 592;

decreto n. 98/11772/UDG del 28 genaio 1998.

Torino, 10 aprile 2007

Il direttore regionale: GIAMMARINO

07A03609

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 13 aprile 2007.

Approvazione del trasferimento totale di portafoglio assicurativo, da attuarsi mediante cessione di ramo di azienda, da Risparmio Assicurazioni S.p.a. a Genertel S.p.a. entrambe con sede in Trieste. (Provvedimento n. 2519).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative e integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento di esecuzione della citata legge n. 990/1969, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative e integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, concernente il codice delle assicurazioni private e, in particolare, l'art. 354, comma 4, del medesimo decreto;

Visto il decreto ministeriale in data 26 novembre 1984, di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa rilasciate alla Risparmio Assicurazioni S.p.a., (già Varese Assicurazioni S.p.a.), con sede in Trieste, ed i successivi provvedimenti autorizzativi e di decadenza;

Visto il decreto ministeriale in data 26 novembre 1984, di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa rilasciate alla Genertel S.p.a. (già Trieste e Venezia Assicurazioni S.p.a.), con sede in Trieste, ed i successivi provvedimenti autorizzativi e di decadenza;

Vista l'istanza congiunta del 30 gennaio 2007 con la quale Risparmio Assicurazioni S.p.a. e Genertel S.p.a. hanno richiesto l'approvazione del trasferimento totale di portafoglio assicurativo, da attuarsi mediante cessione di ramo d'azienda;

Visti i verbali dei consigli di amministrazione di Risparmio Assicurazioni S.p.a. in data 19 dicembre 2006 e di Genertel S.p.a. in data 20 dicembre 2006, concernenti il suddetto trasferimento;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza ed i successivi documenti integrativi, pervenuti da ultimo in data 27 marzo 2007;

Considerato che l'operazione di trasferimento di portafoglio e le relative modalità soddisfano le condizioni poste dalla normativa di settore per la tutela degli assicurati e che per detto trasferimento ricorrono i presupposti di cui all'art. 75 del decreto legislativo n. 175/1995;

Tenuto conto che ricorrono i presupposti di cui all'art. 240, comma 1, lettera *d)* del decreto legislativo del 7 settembre 2005, n. 209, per l'emanazione del provvedimento di decadenza dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività Assicurativa e riassicurativa rilasciata a Risparmio Assicurazioni S.p.a.;

Vista la delibera con la quale il consiglio dell'ISVAP, nella seduta del 12 aprile 2007, ha espresso parere favorevole in ordine all'accoglimento della citata istanza;

Dispone:

Art. 1.

Sono approvate le deliberazioni e le condizioni riguardanti il trasferimento totale di portafoglio assicurativo, da attuarsi mediante cessione di ramo d'azienda, da Risparmio Assicurazioni S.p.a. a Genertel S.p.a. entrambe con sede in Trieste.

Art. 2.

Risparmio Assicurazioni S.p.a., con sede in Trieste, è decaduta dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino e sul sito Internet dell'Autorità.

Roma, 13 aprile 2007

Il presidente: GIANNINI

07A03552

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore della Dichiarazione congiunta di cooperazione tra il Governo italiano e l'UNESCO sugli interventi congiunti di emergenza in situazioni post-conflitto ed a seguito di disastri naturali, per il restauro, la ricostruzione e la salvaguardia del patrimonio culturale e naturale internazionale, firmata a Roma il 26 ottobre 2004.

Si riporta qui di seguito, in lingua inglese, con traduzione non ufficiale in lingua italiana, il testo della Dichiarazione congiunta di cooperazione tra il Governo italiano e l'UNESCO sugli interventi congiunti di emergenza in situazioni post-conflitto ed a seguito di disastri naturali, per il restauro, la ricostruzione e la salvaguardia del patrimonio culturale e naturale internazionale firmata a Roma il 26 ottobre 2004.

Detta Dichiarazione è entrata in vigore per l'Italia il 26 ottobre 2004.

JOINT DECLARATION OF COOPERATION
BETWEEN THE GOVERNMENT OF ITALY AND UNESCO
ON JOINT EMERGENCY ACTIONS IN COUNTRIES AFFECTED BY CONFLICTS
OR NATURAL DISASTERS FOR THE SAFEGUARDING, REHABILITATION AND
PROTECTION OF CULTURAL AND NATURAL HERITAGE

(hereinafter referred to as "the Joint Declaration")

Social and military upheavals and unrest world wide increasingly represent a potential threat to the protection and safeguarding of archaeological sites, historical monuments and cultural institutions. As a result, cultural and natural heritage is at risk of being damaged and/or destroyed. Similarly, natural disasters contribute to the loss of heritage worldwide.

Countries affected by such circumstances may require immediate and significant assistance, whether it be in terms of human and material resources, devising emergency action to respond to the damage occurred or strengthening national capacities in preventive monitoring of cultural and natural heritage.

The Government of Italy has developed extensive expertise and experience in designing and coordinating such emergency action, by bringing together highly-qualified experts in all areas pertaining to the safeguarding, rehabilitation and protection of cultural and natural heritage, in line with the recommendations of the International Conference "Culture Counts" (Florence, 1999), hosted by the Government of Italy in cooperation with UNESCO and the World Bank, which highlighted the linkage between the safeguarding of cultural and natural heritage and sustainable development.

On the international level, UNESCO has the mandate to safeguard, rehabilitate and protect the cultural and natural heritage world wide. In this capacity, UNESCO is called upon to act as the technical coordinator of operations aimed at the safeguarding, rehabilitation and protection of heritage, in situations of conflict and natural disasters.

OBJECTIVES

The present Joint Declaration aims at:

- Strengthening the capacity of UNESCO to undertake emergency action in cases of damage to and/or destruction of the cultural and natural heritage, in response to requests for assistance by countries affected by conflicts and/or natural disasters;

- Establish a joint Government of Italy/UNESCO "Emergency Action Group" which will act as a mechanism to provide assistance to countries whose natural and cultural heritage is at risk or affected by conflicts and/or natural disasters. The mechanism will:
  - assess the damage and risk, including the identification of urgent measures;
  - devise operational action plans for interventions to safeguard, rehabilitate and protect affected cultural and natural heritage;
  - facilitate the coordination by national authorities of such interventions.

TERMS OF REFERENCE OF THE EMERGENCY ACTION GROUP (hereinafter referred to as "the Group"),

Composition - The Group shall be composed of highly-qualified technical experts, with demonstrated expertise in emergency management, in the following areas: engineering, architecture, archaeology, art history, restoration, conservation, museology, geology, seismology, library and archives.

The Group shall be open and flexible in its nature and composition.

Establishment - The Group shall be established jointly by UNESCO, the Ministry of Foreign Affairs of Italy and the Ministry of Cultural Heritage and Activities of Italy. The Government of Italy will communicate a list of the members of the Group to UNESCO, for its endorsement. The Group may comprise, on an *adhoc* basis, as appropriate, specialized personnel in the field of illicit traffic of cultural property.

Functions – In line with the objectives set out above, the Group shall make available technical advisory services to UNESCO, to:

- assess damaged/destroyed cultural and natural heritage, including through inventories and documentation;
- devise emergency plans, including urgent measures for rehabilitation, consolidation and protection;
- strengthen national capacities, namely through policy and legal advice to reinforce the safeguarding and protection of cultural and natural heritage and the design and implementation of professional training in the areas covered by the Joint Declaration.
- assist national authorities in countering the looting and traffic of cultural property, as well as illegal excavations, *inter alia* through training of law enforcement personnel.

Operational procedures – The Group shall be called upon by UNESCO to respond to specific emergency situations, as a result of damage and/or destruction of cultural and/or natural heritage. In close consultation with the beneficiary country, UNESCO shall ensure the coordination of all operational interventions and decide on priorities to be addressed.

In line with the functions defined above, the Group shall provide recommendations on emergency measures and assistance it may undertake for endorsement by UNESCO. The recommendations shall include a budget estimate of the proposed emergency measures in terms

of human, professional and technical support and indicate the financial assistance which the Ministry of Cultural Heritage and Activities, with contributions from the Ministry of Foreign Affairs, could make available to UNESCO for its implementation within the available financial resources.

Advisory services by the Group shall be enacted only upon official endorsement by UNESCO. The endorsement will comprise an indication by UNESCO of financial assistance it may provide, under its budget, for the implementation of the advisory services that it has endorsed.

UNESCO shall inform the beneficiary country on such advisory services, in writing.

All missions by Group members under the present Joint Declaration shall be formally agreed upon jointly between the Government of Italy and UNESCO. UNESCO shall inform the beneficiary country on such missions, in writing. Such missions shall be carried out under the joint auspices of the Government of Italy and UNESCO, and facilitated by the latter. However, Group members participating in missions will not be granted status as UNESCO staff. Thus, mission members will neither benefit from UN privileges and immunities, nor from UN security coverage, during such missions.

The Group shall report to UNESCO and to the Government of Italy on the implementation of its advisory services provided under the present Joint Declaration, on a regular basis.

The Government of Italy and UNESCO shall regularly review activities under the present Joint Declaration, as appropriate and at the initiative of either Party.

Each of the Parties to the present Joint Declaration can decide to terminate the co-operation established hereunder, and should notify this decision in writing.

Signed at Paris today 26 October, 2004, in three original copies in English, the texts bearing witness.

For the Italian Ministry of Foreign Affairs	For the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization	For the Italian Ministry of Cultural Heritage and Activities
H.E. Mr. Francesco Caruso Ambassador Permanent Delegate of Italy to UNESCO	Mr. Koïchiro Matsuura Director General	Hon. Giuliano Urbani The Minister
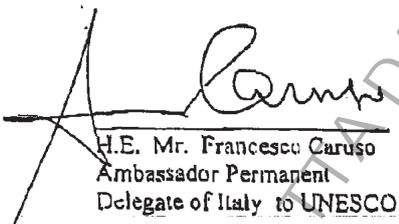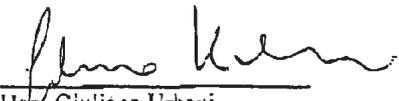
Per copia conforme all'originale - documento composto di 3 fogli

IL CAPO UFFICIO III D.G.P.C
Cons. Amb. Adolfo Barattolo

Roma, 14.12.04

Dichiarazione congiunta di cooperazione fra il GOVERNO ITALIANO E L'UNESCO PER AZIONI CONGIUNTE DI EMERGENZA NEI PAESI COLPITI DA CONFLITTI O CALAMITA' NATURALI PER LA SALVAGUARDIA, LA riabilitazione et la tutela dei BENI CULTURALI E DEL PATRIMONIO NATURALE

Di seguito denominata << Dichiarazione Congiunta >>

I disordini sociali e militari nonché i conflitti a livello mondiale rappresentano sempre di più una minaccia potenziale per la protezione e la salvaguardia dei siti archeologici, dei monumenti storici e delle istituzioni culturali. Di conseguenza, il patrimonio culturale e naturale rischia di essere danneggiato e/ o distrutto. Allo stesso modo, le calamità naturali contribuiscono alla perdita dei beni culturali mondiali.

I paesi che sono colpiti da queste circostanze, possono chiedere un'assistenza immediata e significativa sia in termini di risorse umane e materiali, elaborando azioni di emergenza per far fronte al danno che si è verificato ovvero rafforzando le capacità nazionali ai fini di un monitoraggio preventivo del patrimonio culturale e naturale.

Il Governo Italiano ha sviluppato una vasta perizia nel fare design e coordinare tale azione di emergenza / esperienza, riunendo esperti altamente qualificati in tutti i settori attinenti alla salvaguardia, alla riabilitazione ed alla tutela del patrimonio culturale e naturale, conformemente alle raccomandazioni della Conferenza Internazionale " Culture Counts " (Firenze 1 999, ospitata dal Governo Italiano in cooperazione con l'UNESCO e la Banca Mondiale, che ha sottolineato il collegamento fra la salvaguardia dei Beni culturali e naturali e lo sviluppo duraturo.

▪A livello internazionale. l'UNESCO ha un mandato per salvaguardare, riabilitare e proteggere il patrimonio culturale e naturale nel mondo intero. In questa sua capacità, l'UNESCO è chiamata ad agire in quanto coordinatore tecnico di operazioni volte alla salvaguardia, alla riabilitazione ed alla protezione dei Beni culturali, in situazioni di conflitto e di calamità naturali.

OBIETTIVI

La présente Dichiarazione congiunta è volta a:

- Rafforzare la capacità dell'UNESCO di intraprendere azioni nel caso di danni e/ o di distruzione dei Beni culturali e naturali, come risposta a richieste di assistenza da parte di paesi colpiti da conflitti e/ o calamità naturali.
- Istituire un Governo congiunto Italia / UNESCO " Gruppo di azioni di emergenza "
- che fungerà da meccanismo per fornire assistenza ai paesi i cui beni culturali e naturali si trovano in condizioni di rischio o sono colpiti da conflitti e/ o calamità naturali. Questo meccanismo valuterà il danno ed il rischio, ivi compresa l'identificazione di misure urgenti;
- - elaborare piani di azione operativi per gli interventi al fine di salvaguardare, riabilitare e tutelare i beni culturali e naturali.
- agevolare il coordinamento di tali interventi da parte delle autorità nazionali

Mandato del gruppo di azione di emergenza (di seguito denominato " Il Gruppo."

Componenti Il Gruppo sarà composto da periti altamente qualificati aventi una provata esperienza nella gestione delle emergenze nei settori in appresso: progettazione, architettura. archeologia, storia dell'arte, restauro, conservazione - museologia, geologia, seismologia, biblioteca e archivio.

Il Gruppo sarà aperto e flessibile nella sua natura e composizione.

Insediamento - Il Gruppo sarà istituito congiuntamente dall'UNESCO, dal Ministero Italiano degli Affari esteri e dal Ministero dei Beni Culturali e delle attività d'Italia. Il Governo Italiano farà pervenire una lista dei membri del Gruppo all'UNESCO per la convalida. Il gruppo potrà includere, su una base ad hoc, del personale specializzato nel settore del traffico illecito di beni culturali.

Funzioni - Conformemente agli obiettivi sopra stabiliti il Gruppo fornirà servizi di consulenza su base ad hoc all'UNESCO, per:

- valutare i beni culturali e naturali danneggiati e distrutti, ivi compreso mediante inventari e documentazione;
- elaborare piani di emergenza, ivi comprese misure urgenti per la riabilitazione, il consolidamento e la protezione;
- rafforzare le capacità nazionali, in particolare mediante politiche e consulenze legali per consolidare la salvaguardia e la tutela dei Beni culturali, nonché il "design" e la messa in opera di un addestramento professionale nelle zone coperte dalla dichiarazione congiunta.
- assistere le autorità nazionali per la conta dei danni e e dei beni rubati, nonché gli scavi illeciti, in particolar modo per mezzo dell'addestramento del personale addetto e della polizia.

Procedure operative - Il Gruppo sarà chiamato dall'UNESCO per far fronte a situazioni specifiche di emergenza, come risultato di un danno e/ della distruzione di beni culturali e/ o naturali. In stretta consultazione con il paese beneficiario, l'UNESCO provvederà al coordinamento di tutti gli interventi operativi e deciderà sulle priorità da concedere.

Conformemente alle funzioni sopra definite, il Gruppo emanerà raccomandazioni sulle misure di emergenza e sull'assistenza che è in grado di intraprendere con la convalida dell'UNESCO Le raccomandazioni includeranno un bilancio preventivo delle misure di emergenza proposte in termini di supporto umano, professionale e tecnico ed indicherà l'assistenza finanziaria che il Ministero dei Beni culturali e delle Attività, con contributi del Ministero degli Affari esteri potrebbe rendere disponibile all'UNESCO per la sua messa in opera nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili.
I Servizi di consulenza del Gruppo saranno messi in opera con la convalida ufficiale da parte dell'UNESCO. La convalida comprenderà un'indicazione da parte dell'UNESCO dell'assistenza finanziare che puo' fornire, secondo il suo bilancio preventivo, per l'attuazione des servizi di consulenza che ha convalidato.

L'l'UNESCO informerà per iscritto il paese beneficiario su tali servizi di consulenza.

Tutte le missioni dei membri del gruppo secondo la presente Dichiarazione congiunta saranno formalemente approvati di comune accordo fra il Governo Italiano e l'UNESCO. L'UNESCO informerà il paese beneficiario di tale missione, per iscritto. Queste misure saranno effettuate secondo l'auspicio congiunto del Governo italiano e dell'UNESCO, e agevolate da quest'ultimo. Tuttavia, ai membri del Gruppo che partecipano a delle missioni, non sarà concesso lo status di personale dell'UNESCO. Allo stesso modo i membri della missione non beneficieranno né dei privilegi né delle immunità 'ONU né dei servizi e della sicurezza ONU durante tali missioni.

'IL' Gruppo farà- rapporto all'UNESCO ed al Governo Italiano per quanto riguarda la messa in opera dei suoi servizi di consulenza forniti secondo la presente Dichiarazione congiunta, su base regolare.

Il Governo italiano e l'UNESCO passeranno regolarmente in rassegna le attività secondo la presente dichiarazione congiunta, come opportuno e secondo l'iniziativa di ciascuna parte.

Ogni parte della presente Dichiarazione congiunta può decidere di porre fine alla co-operazione di seguito instaurata, e dovrà notificare la sua décisione per iscritto.

Fatto a Parigi in data odierna il 26 ottobre 2004, in tre copie originali in inglese, i testi facenti fede

---

PER IL Ministro Italiano degli Affari Esteri

MINISTRO

S.E. F. Caruso /Ambasciatore Permanente Delegato d'Italia presso L'Unesco

Per L'Unesco
Koichiro Matsusra

Per il Ministro Italiano dei Beni culturali E delle Attività

On. Giuliano Urbani / IL

Capo Ufficio / Cons. Amb. Adolfo Barattolo.

Roma 14.12.04

07A03568

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 19 febbraio 2007, n. 14, recante: «Disposizioni urgenti in materia di installazione su particolari veicoli di strisce retroriflettenti».

Il decreto-legge 19 febbraio 2007, n. 14, recante: «Disposizioni urgenti in materia di installazione su particolari veicoli di strisce retroriflettenti», non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 42 del 20 febbraio 2007.

07A03635

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 13 aprile 2007

Dollaro USA	1,3532
Yen	160,55
Lev bulgaro	1,9558

Lira cipriota	0,5811
Corona ceca	27,965
Corona danese	7,4551
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,68090
Fiorino ungherese	245,87
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7058
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,8380
Nuovo leu romeno	3,3452
Corona svedese	9,2823
Corona slovacca	33,497
Franco svizzero	1,6361
Corona islandese	88,75
Corona norvegese	8,0985
Kuna croata	7,4055
Rublo russo	34,9440
Nuova lira turca	1,8602
Dollaro australiano	1,6249
Dollaro canadese	1,5351
Yuan cinese	10,4490
Dollaro di Hong Kong	10,5734
Rupia indonesiana	12308,71
Won sudcoreano	1256,78
Ringgit malese	4,6570
Dollaro neozelandese	1,8354
Peso filippino	64,818
Dollaro di Singapore	2,0508
Baht tailandese	44,182
Rand sudafricano	9,7428

Cambi del giorno 16 aprile 2007

Dollaro USA	1,3550
Yen	161,96
Lev bulgaro	1,9558
Lira cipriota	0,5812
Corona ceca	27,963
Corona danese	7,4545
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,68055
Fiorino ungherese	245,16
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7031
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,8180
Nuovo leu romeno	3,3320
Corona svedese	9,2240
Corona slovacca	33,360
Franco svizzero	1,6431
Corona islandese	88,50
Corona norvegese	8,0925
Kuna croata	7,3982
Rublo russo	34,9420
Nuova lira turca	1,8395
Dollaro australiano	1,6249
Dollaro canadese	1,5352
Yuan cinese	10,4784
Dollaro di Hong Kong	10,5866
Rupia indonesiana	12320,34
Won sudcoreano	1260,90
Ringgit malese	4,6626
Dollaro neozelandese	1,8310
Peso filippino	64,532
Dollaro di Singapore	2,0507
Baht tailandese	44,218
Rand sudafricano	9,6497

Cambi del giorno 17 aprile 2007

Dollaro USA	1,3549
Yen	161,81
Lev bulgaro	1,9558
Lira cipriota	0,5813
Corona ceca	27,964
Corona danese	7,4552
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,67630
Fiorino ungherese	245,70
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7033
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,8161
Nuovo leu romeno	3,3321
Corona svedese	9,2204
Corona slovacca	33,436
Franco svizzero	1,6406
Corona islandese	88,44
Corona norvegese	8,0790
Kuna croata	7,4040
Rublo russo	34,9440
Nuova lira turca	1,8371
Dollaro australiano	1,6215
Dollaro canadese	1,5333
Yuan cinese	10,4722
Dollaro di Hong Kong	10,5845
Rupia indonesiana	12312,65
Won sudcoreano	1259,04
Ringgit malese	4,6548
Dollaro neozelandese	1,8231
Peso filippino	64,595
Dollaro di Singapore	2,0504
Baht tailandese	44,192
Rand sudafricano	9,6314

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

07A03639

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione d'origine protetta «La Bella della Daunia»

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha ricevuto l'istanza intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione d'origine protetta «La Bella della Daunia», registrata con Reg. (CE) n. 1904 del 7 settembre 2000, ai sensi del Reg. (CEE) 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, presentata dal Consorzio di Tutela oliva da mensa D.O.P. La Bella della Daunia - cultivar Bella di Cerignola con sede in Cerignola (Foggia) - Piazza della Repubblica presso Palazzo di Città;

Considerato che il Consorzio di cui sopra è l'unico soggetto legittimato a presentare l'istanza di modifica del disciplinare di produzione ai sensi del già citato art. 14 della legge n. 526/1999;

Considerato che le modifiche apportate riportano in maniera più precisa ed esplicita le tecniche produttive che erano indicate in modo non dettagliato nel disciplinare attualmente vigente, nonché precisano le modalità di immissione al consumo della D.O.P.;

Ritenuto che le modifiche apportate risultano non alterare le caratteristiche del prodotto e non attenuare il legame con l'ambiente geografico;

Considerato altresì che l'art. 9 del Reg. (CE) n. 510/2006 prevede la possibilità, da parte degli Stati membri, di chiedere la modifica ai disciplinari di produzione delle denominazioni registrate;

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in attesa che la regione Puglia esprima il proprio motivato parere circa la richiesta di modifica, ritiene di dover procedere alla pubblicazione del disciplinare di produzione della D.O.P. «La Bella della Daunia» così come modificato;

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta dovranno essere presentate, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, disciplina dell'imposta di bollo e successive modifiche, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche di sviluppo - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari - QPA III - via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del Ministero, prima della trasmissione della suddetta proposta di modifica alla Commissione europea.

Proposta di modifica del Disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta«La Bella della Daunia»

Art. 1.

La denominazione d'origine protetta «La Bella della Daunia» è riservata alle olive da mensa di colore verde e di colore nero che rispondono ai requisiti ed alle condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 2081/1992 e dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

La denominazione di origine protetta «La Bella della Daunia» designa le olive da mensa di colore verde e di colore nero prodotte nella zona delimitata al successivo art. 3 del presente disciplinare ottenute dalla varietà di olivo «Bella di Cerignola»

Art. 3.

La zona di produzione della denominazione di origine protetta «La Bella della Daunia» di cui al presente disciplinare, comprende in provincia di Foggia i territori comunali di Cerignola, Orta Nova, Stornarella, Trinitapoli, San Ferdinando e Stornara.

Art. 4.

Il sistema di coltivazione deve essere quello tradizionalmente adottato nella zona, fortemente legato ai peculiari caratteri orografici e pedoclimatici.

Il sistema di potatura annuale, le forme di allevamento e sesti d'impianto sono quelli tradizionali della zona, con un numero massimo di piante/Ha 420, anche consociate.

La raccolta delle olive avviene direttamente dalla pianta, a cominciare dal 1° ottobre, e comunque per le olive verdi nel momento in cui la pellicola inizia a virare dal verde foglia al verde paglierino con lenticelle ben pronunciate, mentre per le olive nere quando le olive sono invaiate o mature con colorazione rosso vinoso.

Per evitare il contatto delle olive con il terreno devono essere usati dei teli.

L'irrigazione deve terminare 10/15 giorni prima della raccolta per non danneggiare le drupe (ammaccature) che risultano troppo turgide e delicate.

Il trasporto deve essere fatto in modo idoneo per evitare danni al frutto. A tal fine devono essere impiegate idonee cassette di plastica.

La produzione massima consentita d'olive per ettaro ammessa a tutela non deve superare i 150 q.li/Ha in coltura specializzata o promiscua (in tal caso si intende la produzione ragguagliata).

Le olive verdi «La Bella della Daunia» a D.O.P. subiscono un processo di trasformazione con Sistema Sivigliano che viene di seguito descritto: le olive dopo la calibratura sono trattate con soluzione di liscivia alcalina (idrossido di sodio), le cui concentrazioni potranno variare da 1,7% al 4,0% (w/v), a secondo della maturazione delle olive, della temperatura, della qualità dell'acqua. Il trattamento si fa in recipienti di capacità variabile badando che la soluzione copra totalmente i frutti e si interrompe quando la liscivia sia penetrata ai 2/3 circa dello spessore della polpa. Questa fase di lavorazione dura da un minimo di otto ore ad un massimo di quindici ore. Le olive devono essere costantemente coperte di acqua per evitare ossidazioni.

Dopo il trattamento con la liscivia alcalina vengono fatti dei lavaggi con acqua per eliminare la soluzione sodica. Segue la fermentazione 30-60 giorni in recipienti adeguati nei quali le olive devono essere sempre coperte con salamoia che deve avere una concentrazione iniziale del 9%-10% che scende rapidamente intorno al 5% per l'alto contenuto d'acqua scambiabile dell'oliva. Qualora il periodo che intercorre tra la fase di fermentazione e quella di confezionamento supera i sei mesi, allora è necessario aggiungere sale macinato in modo da stabilizzare la salamoia tra l'8% ed il 10%. Dopo la fermentazione le olive vengono confezionate in contenitori di vetro o di latta, ed altri contenitori che possano essere sottoposti a pastorizzazione, con una salamoia finale variabile dal 3% al 5% e con pH<4,6; segue la pastorizzazione.

Le olive nere «La Bella della Daunia» a D.O.P. subiscono un processo di trasformazione con Sistema Californiano che può avvenire in uno dei due modi di seguito descritti:

metodica A): le olive sono calibrate e messe in contenitori con salamoia salina concentrata dal 2,5% al 10% in ragione inversa della grossezza e al riparo dell'aria nell'attesa d'essere lavorate. Successivamente viene sostituita la salamoia con una prima soluzione di liscivia (idrossido di sodio) al 2% circa, per essere poi direttamente arieggiate o immettendo aria compressa nell'acqua. Ripetuti trattamenti con liscivie diluite seguiti ciascuno da aerazione, facilitano la penetrazione fino al nocciolo; se è necessario le olive sono trattate con soluzione di gluconato di ferro o di lattato ferroso alimentare fino a 150 mg/kg d'olive (come residuo) per l'annerimento completo del frutto. Successivamente le olive sono lavate, sottoposte a vapore e confezionate in contenitori di vetro o di latta ed altri contenitori che possano essere sottoposti a sterilizzazione, con una salamoia al 3% circa e con pH=4,6 circa. Segue la sterilizzazione;

metodica B): le olive sono calibrate e messe in contenitori con salamoia salina concentrata dall'8% al 10% in ragione inversa della grossezza e al riparo dell'aria nell'attesa d'essere lavorate. Successivamente viene sostituita la salamoia con una soluzione di liscivia (idrossido di sodio) variabile dall'1,3 al 2,5% circa fino quando la liscivia sia penetrata ai 2/3 circa dello spessore della polpa. Seguono poi vari lavaggi e aerazione immettendo aria compressa nell'acqua. Se necessario le olive sono trattate con soluzione di gluconato di ferro o di lattato ferroso alimentare fino a 150 mg/kg d'olive (come residuo) per l'annerimento completo del frutto. Successivamente le olive sono lavate, sottoposte a vapore e confezionate in contenitori di vetro o di latta ed altri contenitori che possano essere sottoposti a sterilizzazione; il prodotto confezionato avrà una salamoia finale con concentrazione variabile dal 2% al 5% circa ed un pH>4,6 circa. Segue la sterilizzazione.

Art. 5.

Gli oliveti e le ditte di trasformazione idonee alla produzione della D.O.P. «La Bella della Daunia» sono iscritti in un apposito elenco, attivato, aggiornato e conservato dalla camera di commercio di Foggia.

L'iscrizione nell'elenco dei trasformatori avverrà previa dimostrazione del possesso dei requisiti necessari per trasformare le olive da mensa.

Art. 6.

All'atto dell'immissione al consumo l'oliva verde da mensa D.O.P. «La Bella della Daunia» deve avere le seguenti caratteristiche:

la tonalità di colore deve essere verde paglierino uniforme con lenticelle marcate;

forma allungata, somigliante ad una susina con base ristretta ed apice acuto e sottile;

delicatezza, sapore e consistenza piena e compatta della polpa, sottigliezza della pellicola;

peso compreso tra 6 e 30 g;

resa in polpa $> 80\%$;

contenuto in grasso $< 18\%$;

tenore in zuccheri riduttori $< 2,8\%$.

All'atto dell'immissione al consumo l'oliva nera da mensa D.O.P «La Bella della Daunia» deve avere le seguenti caratteristiche:

colore deve essere nero intenso all'esterno;

forma allungata, somigliante ad una susina con base ristretta ed apice acuto e sottile;

delicatezza, sapore e consistenza piena e compatta della polpa, sottigliezza della pellicola;

peso compreso tra 6 g e 30 g;

resa in polpa $> 80\%$;

contenuto in grasso $< 20\%$;

tenore in zuccheri riduttori $< 2,4\%$.

Art. 7.

L'immissione al consumo della D.O.P. «La Bella della Daunia» deve avvenire secondo le seguenti modalità: il prodotto deve essere posto in vendita in appositi contenitori di vetro, con peso sgocciolato minimo di 100 g, in confezioni in termoplastica con peso sgocciolato minimo di 100 g, in latte con peso sgocciolato da 180 g in su; contenitori in plastica da 20 a 150 kg (per il trasporto delle olive dai trasformatori ai confezionatori) che non alterino e non trasmettano alle olive odori o sostanze nocive. Le confezioni devono essere sottoposte a pastorizzazione o sterilizzazione.

Tutti i contenitori devono essere provvisti di etichettatura corrispondente ai requisiti stabiliti dalle varie disposizioni di legge; sull'etichetta saranno riportate obbligatoriamente a caratteri di stampa chiari e leggibili le seguenti indicazioni:

il logo della denominazione da utilizzare in abbinamento incindibile con la Denominazione di origine protetta (o la sua sigla D.O.P.);

il nome, la ragione sociale, l'indirizzo dell'azienda produttrice e confezionatrice;

peso netto sgocciolato contenuto nella confezione espresso in conformità alle norme vigenti.

Il logo della denominazione è composto da una figura femminile che si ispira alla tradizione iconografica vascolare presente anticamente in Daunia ed è resa «in negativo», si tratta di una danzatrice che nella mano sinistra stringe un ramo di ulivo sollevato dalla figura.

Attorno alla figura si inserisce il titolo «La Bella della Daunia» con caratteri classici «graziati» (in maiuscolo). Nella cornice esterna di colore oro pantone 872 si inserisce superiormente la dicitura «Oliva da mensa D.O.P.», inferiormente viene riportato il nome della cultivar: varietà «Bella di Cerignola».

Nelle riproduzioni la figura è nera con tratti bianchi su sfondo bianco. Essa è inscritta in una doppia circonferenza profilata di colore oro Pantone 872. La prima circonferenza mostra come sfondo il colore bianco, la seconda a fondo colore oro Pantone 872.

Entrambe le scritture sono in nero.

07A03587

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Pronuncia di compatibilità ambientale relativa al progetto per la realizzazione, all'interno della centrale termoelettrica esistente, ubicata nel territorio dei comuni di Tavazzano Con Villavenesco e Montanaso Lombardo, di un nuovo modulo a ciclo combinato da 400 MWe (gruppo 9) e al mantenimento in esercizio del gruppo 7 fino all'entrata in esercizio di tale gruppo 9, nonchè la progressiva riduzione della produzione annua del gruppo 8 fino alla chiusura definitiva entro il quinto anno dall'entrata in esercizio commerciale del gruppo 9 e l'abbandono totale dell'impiego di olio combustibile entro il 31 dicembre 2009. Proponente: Società Endesa Italia S.p.a.

Con il decreto n. 00142 del 22 febbraio 2007 il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali ha espresso giudizio di compatibilità ambientale positivo con prescrizioni in merito al progetto per la realizzazione, all'interno della centrale termoelettrica esistente ubicata nel territorio dei comuni di Tavazzano con Villavenesco (Lodi) e Montanaso Lombardo (Lodi), di un nuovo modulo a ciclo combinato da 400 MWe (gruppo 9) e al mantenimento in esercizio del gruppo 7 fino all'entrata in esercizio di tale gruppo 9, nonché la progressiva riduzione della produzione annua del gruppo 8 fino alla chiusura definitiva entro il quinto anno dall'entrata in esercizio commerciale del gruppo 9 e l'abbandono totale dell'impiego di olio combustibile entro il 31 dicembre 2009.

Proponente: Società Endesa Italia S.p.A., con sede in via Giuseppe Mangili, 9 - 00197 Roma.

Il testo integrale del citato decreto è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare: http://www2.minambiente.it/Sito/settori_azione/via/legislazione/decreti.htm detto decreto VIA può essere impugnato nei modi e nei termini di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sono fatti salvi gli adempimenti di cui all'art. 11, comma 10, legge 24 novembre 2000, n. 340.

07A03633

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Meloxicam Winthrop»

Estratto determinazione n. 429 dell'11 aprile 2007

Medicinale: MELOXICAM WINTHROP.

Titolare A.I.C.: Winthrop Pharmaceuticals Italia S.r.l., viale Bodio, 37/b - 20158 Milano.

Confezioni:

7,5 mg compresse 1 compressa in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037322017/M (in base 10) 13LZ91 (in base 32);

7,5 mg compresse 2 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037322029/M (in base 10) 13LZ9F (in base 32);

7,5 mg compresse 7 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037322031/M (in base 10) 13LZ9H (in base 32);

7,5 mg compresse 10 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037322043/M (in base 10) 13LZ9V (in base 32);

7,5 mg compresse 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037322056/M (in base 10) 13LZB8 (in base 32);

7,5 mg compresse 15 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037322068/M (in base 10) 13LZBN (in base 32);

7,5 mg compresse 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037322070/M (in base 10) 13LZBQ (in base 32);

7,5 mg compresse 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037322082/M (in base 10) 13LZC2 (in base 32);

7,5 mg compresse 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037322094/M (in base 10) 13LZCG (in base 32);

7,5 mg compresse 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037322106/M (in base 10) 13LZCU (in base 32);

7,5 mg compresse 60 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037322118/M (in base 10) 13LZD6 (in base 32);

7,5 mg compresse 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037322120/M (in base 10) 13LZD8 (in base 32);

7,5 mg compresse 140 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037322132/M (in base 10) 13LZDN (in base 32);

7,5 mg compresse 280 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037322144/M (in base 10) 13LZF0 (in base 32);

7,5 mg compresse 300 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037322157/M (in base 10) 13LZFF (in base 32);

7,5 mg compresse 500 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037322169/M (in base 10) 13LZFT (in base 32);

7,5 mg compresse 1000 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037322171/M (in base 10) 13LZFV (in base 32);

15 mg compresse 1 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037322183/M (in base 10) 13LZG7 (in base 32);

15 mg compresse 2 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037322195/M (in base 10) 13LZGM (in base 32);

15 mg compresse 7 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037322207/M (in base 10) 13LZGZ (in base 32);

15 mg compresse 10 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037322219/M (in base 10) 13LZHC (in base 32);

15 mg compresse 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037322221/M (in base 10) 13LZHF (in base 32);

15 mg compresse 15 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037322233/M (in base 10) 13LZHT (in base 32);

15 mg compresse 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037322245/M (in base 10) 13LZJ5 (in base 32);

15 mg compresse 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037322258/M (in base 10) 13LZJL (in base 32);

15 mg compresse 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037322260/M (in base 10) 13LZJN (in base 32);

15 mg compresse 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037322272/M (in base 10) 13LZK0 (in base 32);

15 mg compresse 60 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037322284/M (in base 10) 13LZKD (in base 32);

15 mg compresse 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037322296/M (in base 10) 13LZKS (in base 32);

15 mg compresse 140 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037322308/M (in base 10) 13LZL4 (in base 32);

15 mg compresse 280 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037322310/M (in base 10) 13LZL6 (in base 32);

15 mg compresse 300 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037322322/M (in base 10) 13LZLL (in base 32);

15 mg compresse 500 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037322334/M (in base 10) 13LZLY (in base 32);

15 mg compresse 1000 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037322346/M (in base 10) 13LZMB (in base 32

Forma farmaceutica: compressa.

Composizione: 1 compressa contiene:

principio attivo: 7,5 mg o 15 mg meloxicam;

eccipienti: sodio citrato, lattosio monoidrato, cellulosa microcristallina, crospovidone, silice colloidale anidra, magnesio stearato.

Produzione: Unichem Laboratoires Limited Plot n. 17&18, Pilerne Industrial Estate Pilerne Bardez Goa India.

Rilascio dei lotti: Niche Generics Ltd - 151 Baldoyle Industrial Estate Dublin (Irlanda); Sanofi Aventis Sp. Z.o.o. ul. Lubelska 52, 35-233 Rzsezow (Polonia); Chester Medical Solutions 3-4 Apex Court Bassendale Road CH62 3 RE Bromborough Wirral Regno Unito.

Indicazioni terapeutiche:

trattamento sintomatico di breve durata delle riacutizzazioni dell'osteoartrosi;

trattamento sintomatico a lungo termine dell'artrite reumatoide o della spondilite anchilosante.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: 15 mg compresse 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037322260/M (in base 10) 13LZJN (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A» nota 66.

Prezzo ex factory: 7,30 euro (IVA esclusa).

Prezzo al pubblico: 12,05 euro (IVA inclusa).

Classificazione ai fini della fornitura.

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A03535

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Meloxicam Merck Generics»

Estratto determinazione n. 430 dell'11 aprile 2007

Medicinale: MELOXICAM MERCK GENERICS.

Titolare A.I.C.: Merck Generics Italia S.p.A., via Aquileia 35 - 20092 Cinisello Balsamo (Milano).

Confezioni:

7,5 mg compresse 7 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037069010/M (in base 10) 13C86L (in base 32);

7,5 mg compresse 10 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037069022/M (in base 10) 13C86Y (in base 32);

7,5 mg compresse 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037069034/M (in base 10) 13C87B (in base 32);

7,5 mg compresse 15 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037069046/M (in base 10) 13C87Q (in base 32);

7,5 mg compresse 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037069059/M (in base 10) 13C883 (in base 32);

7,5 mg compresse 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037069061/M (in base 10) 13C885 (in base 32);

7,5 mg compresse 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037069073/M (in base 10) 13C88K (in base 32);

7,5 mg compresse 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037069085/M (in base 10) 13C88X (in base 32);

7,5 mg compresse 60 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037069097/M (in base 10) 13C899 (in base 32);

7,5 mg compresse 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037069109/M (in base 10) 13C89P (in base 32);

7,5 mg compresse 140 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037069111/M (in base 10) 13C89R (in base 32);

7,5 mg compresse 280 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037069123/M (in base 10) 13C8B3 (in base 32);

7,5 mg compresse 300 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037069135/M (in base 10) 13C8BH (in base 32);

7,5 mg compresse 500 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037069147/M (in base 10) 13C8BV (in base 32);

7,5 mg compresse 1000 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037069150/M (in base 10) 13C8BY (in base 32);

15 mg compresse 7 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037069162/M (in base 10) 13C8CB (in base 32);

15 mg compresse 10 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037069174/M (in base 10) 13C8CQ (in base 32);

15 mg compresse 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037069186/M (in base 10) 13C8D2 (in base 32);

15 mg compresse 15 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037069198/M (in base 10) 13C8DG (in base 32);

15 mg compresse 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037069200/M (in base 10) 13C8DJ (in base 32);

15 mg compresse 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037069212/M (in base 10) 13C8DW (in base 32);

15 mg compresse 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037069224/M (in base 10) 13C8F8 (in base 32);

15 mg compresse 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037069236/M (in base 10) 13C8FN (in base 32);

15 mg compresse 60 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037069248/M (in base 10) 13C8G0 (in base 32);

15 mg compresse 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037069251/M (in base 10) 13C8G3 (in base 32);

15 mg compresse 140 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037069263/M (in base 10) 13C8GH (in base 32);

15 mg compresse 280 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037069275/M (in base 10) 13C8GV (in base 32);

15 mg compresse 300 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037069287/M (in base 10) 13C8H7 (in base 32);

15 mg compresse 500 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037069299/M (in base 10) 13C8HM (in base 32);

15 mg compresse 1000 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037069301/M (in base 10) 13C8HP (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa.

Composizione: 1 compressa contiene:

principio attivo: 7,5 mg o 15 mg meloxicam;

eccipienti: cellulosa microcristallina, amido di mais pregelatinizzato, lattosio monoidrato, amido di mais, sodio citrato, silice colloidale anidra, magnesio stearato.

Produzione: Cipla Ltd Manufacturing Division Plot N. D-7 Midc Industrial Area, Kurkumbh Village, Taluka - daund, District - Pune (Maharashtra) - India.

Rilascio dei lotti: Chanelle Medical Ltd Loughrea Co Galway - Irlanda. Mc Dermott Laboratories t/a Gerard Laboratories Baldoyle Industrial Estate Grange Road Dublin 13 - Irlanda. Generics (UK) Ltd Station Close Potters Bar Hertfordshire EN6 1TL - Regno Unito.

Indicazioni terapeutiche:

trattamento sintomatico di breve durata delle riacutizzazioni dell'osteoartrosi;

trattamento sintomatico a lungo termine dell'artrite reumatoide o della spondilite anchilosante.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezioni:

7,5 mg compresse 10 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037069022/M (in base 10) 13C86Y (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C»;

7,5 mg compresse 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037069073/M (in base 10) 13C88K (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A» nota 66.

Prezzo ex factory: 5,48 euro (IVA esclusa).

Prezzo al pubblico: 9,04 euro (IVA inclusa);

15 mg compresse 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037069224/M (in base 10) 13C8F8 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A» nota 66.

Prezzo ex factory: 7,30 euro (IVA esclusa).

Prezzo al pubblico: 12,05 euro (IVA inclusa).

(Classificazione ai fini della fornitura)

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica

Stampati.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A03536

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Pantopan».

Estratto determina/II/3050 dell'11 aprile 2007

Specialità Medicinale: PANTOPAN.

Confezioni:

A.I.C. n. 031835022/M - 14 compresse gastroresistenti 20 mg in blister;

A.I.C. n. 031835034/M - 15 compresse gastroresistenti 20 mg in blister;

A.I.C. n. 031835046/M - 28 compresse gastroresistenti 20 mg in blister;

A.I.C. n. 031835059/M - 30 compresse gastroresistenti 20 mg in blister;

A.I.C. n. 031835061/M - 56 compresse gastroresistenti 20 mg in blister;

A.I.C. n. 031835073/M - 60 compresse gastroresistenti 20 mg in blister;

A.I.C. n. 031835085/M - 100 compresse gastroresistenti 20 mg in blister;

A.I.C. n. 031835097/M - 14 compresse gastroresistenti 20 mg in flacone;

A.I.C. n. 031835109/M - 15 compresse gastroresistenti 20 mg in flacone;

A.I.C. n. 031835111/M - 28 compresse gastroresistenti 20 mg in flacone;

A.I.C. n. 031835123/M - 30 compresse gastroresistenti 20 mg in flacone;

A.I.C. n. 031835135/M - 56 compresse gastroresistenti 20 mg in flacone;

A.I.C. n. 031835147/M - 60 compresse gastroresistenti 20 mg in flacone;

A.I.C. n. 031835150/M - 100 compresse gastroresistenti 20 mg in flacone;

A.I.C. n. 031835162/M - 140 compresse gastroresistenti 20 mg in blister;

A.I.C. n. 031835174/M - 140 compresse gastroresistenti 20 mg in 10 blister;

A.I.C. n. 031835186/M - 140 compresse gastroresistenti 20 mg in 5 blister;

A.I.C. n. 031835198/M - 700 compresse gastroresistenti 20 mg in 5 blister;

A.I.C. n. 031835200/M - 280 compresse gastroresistenti 20 mg in 20 blister;

A.I.C. n. 031835212/M - 280 compresse gastroresistenti 20 mg in 10 blister;

A.I.C. n. 031835224/M - 140 compresse gastroresistenti 20 mg in flacone;

A.I.C. n. 031835236/M - 140 compresse gastroresistenti 20 mg in 10 flaconi;

A.I.C. n. 031835248/M - 140 compresse gastroresistenti 20 mg in 5 flaconi;

A.I.C. n. 031835251/M - 700 compresse gastroresistenti 20 mg in 5 flaconi;

A.I.C. n. 031835263/M - 280 compresse gastroresistenti 20 mg in 20 flaconi;

A.I.C. n. 031835275/M - 280 compresse gastroresistenti 20 mg in 10 flaconi;

A.I.C. n. 031835287/M - 14 compresse da 40 mg in blister al/al.

Titolare A.I.C.: Almirall S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: DE/H/0269/002/W053, DE/H/0269/002/II/117, DE/H/0269/001-02/II/126, DE/H/0269/001-002/R001.

Tipo di modifica: modifica/aggiunta indicazione terapeutica e modifica stampati.

Modifica apportata: relativamente alle compresse da 40 mg viene autorizzata la modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto delle sezioni 4.1 (estensione delle indicazioni terapeutiche: «Trattamento della sindrome di Zollinger Ellison»), 4.2, e 5.1 ed ulteriori modifiche nella sezione 4.3, 4.4, 4.5 ed ulteriori modifiche apportate durante la procedura di rinnovo europeo.

Alle seguenti condizioni: le condizioni di rimborsabilità sono immutate e sono riferibili alla nota in vigore.

In conformità all'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento; le modifiche relative al foglio illustrativo dovranno altresì essere apportate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dal presente provvedimento.

Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato tali confezioni dovranno essere ritirate dal commercio.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

07A03424

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Pantorc».

Estratto determina/II/3051 dell'11 aprile 2007

Specialità medicinale: PANTORC.

Confezioni:

A.I.C. n. 031981020/M - 1 flacone lio x somm endovenosa dopo ricostruzione;

A.I.C. n. 031981032/M - 5 flaconi lio x somm endovenosa dopo ricostruzione;

A.I.C. n. 031981311/M - 14 compresse gastroresistenti da 40 mg in blister AL/AL;

A.I.C. n. 031981044/M - 14 cpr gastroresistenti 20 mg blister;

A.I.C. n. 031981057/M - 15 cpr gastroresistenti 20 mg blister;

A.I.C. n. 031981069/M - 28 cpr gastroresistenti 20 mg blister;

A.I.C. n. 031981071/M - 30 cpr gastroresistenti 20 mg blister;

A.I.C. n. 031981083/M - 56 cpr gastroresistenti 20 mg blister;

A.I.C. n. 031981095/M - 60 cpr gastroresistenti 20 mg blister;

A.I.C. n. 031981107/M - 100 cpr gastroresistenti 20 mg blister;

A.I.C. n. 031981119/M - 14 cpr gastroresistenti 20 mg flacone;

A.I.C. n. 031981121/M - 15 cpr gastroresistenti 20 mg flacone;

A.I.C. n. 031981133/M - 28 cpr gastroresistenti 20 mg flacone;

A.I.C. n. 031981145/M - 30 cpr gastroresistenti 20 mg flacone;

A.I.C. n. 031981158/M - 56 cpr gastroresistenti 20 mg flacone;

A.I.C. n. 031981160/M - 60 cpr gastroresistenti 20 mg flacone;

A.I.C. n. 031981172/M - 100 cpr gastroresistenti 20 mg flacone;

A.I.C. n. 031981184/M - 140 cpr gastroresistenti 20 mg blister;

A.I.C. n. 031981196/M - 140 cpr gastroresistenti 20 mg in 10 blister;

A.I.C. n. 031981208/M - 140 cpr gastroresistenti 20 mg in 5 blister;

A.I.C. n. 031981210/M - 700 cpr gastroresistenti 20 mg in 5 blister;

A.I.C. n. 031981222/M - 280 cpr gastroresistenti 20 mg in 20 blister;

A.I.C. n. 031981234/M - 280 cpr gastroresistenti 20 mg in 10 blister;

A.I.C. n. 031981246/M - 140 cpr gastroresistenti 20 mg flacone;

A.I.C. n. 031981259/M - 140 cpr gastroresistenti 20 mg in 10 flaconi;

A.I.C. n. 031981261/M - 140 cpr gastroresistenti 20 mg in 5 flaconi;

A.I.C. n. 031981273/M - 700 cpr gastroresistenti 20 mg in 5 flaconi;

A.I.C. n. 031981285/M - 280 cpr gastroresistenti 20 mg in 20 flaconi;

A.I.C. n. 031981297/M - 280 cpr gastroresistenti 20 mg in 10 flaconi.

Titolare A.I.C.: Altana Pharma S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: DE/H/0268/002-003/W053, DE/H/0268/002-003/II/117, DE/H/0268/001-002-003/Il/126, DE/H/0268/001-002-003/R001, DE/H/0268/003/II/129.

Tipo di modifica: modifica/aggiunta indicazione terapeutica e modifica stampati.

Modifica apportata: relativamente alle compresse da 40 mg e alla soluzione iniettabile da 40 mg viene autorizzata la modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto delle sezioni 4.1 (estensioni delle indicazioni terapeutiche: «Trattamento della sindrome di Zollinger Ellison»), 4.2, e 5.1 ed ulteriori modifiche nella sezione 4.3, 4.4, 4.5, 6.3 e 6.4 ed ulteriori modifiche apportate durante la procedura di rinnovo europeo.

Alle seguenti condizioni: le condizioni di rimborsabilità sono immutate e sono riferibili alla nota in vigore.

In conformità all'allegato che costituisce parte integrale del presente provvedimento il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle carattestiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento; le modifiche relative al foglio illustrativo ed etichette dovranno altresì essere apportate entro novanta giorni dalla data di entata in vigore del presente provvedimento.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dal presente provvedimento.

Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato tali condizioni dovranno essere ritirate dal commercio.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A03425

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Pantecta».

Estratto determina UPC/II/3052 dell'11 aprile 2007

Specialità medicinale: PANTECTA.

Confezioni:

A.I.C. n. 031834029/M - 14 compresse gastroresistenti 20 mg in blister;

A.I.C. n. 031834031/M - 15 compresse gastroresistenti 20 mg in blister;

A.I.C. n. 031834043/M - 28 compresse gastroresistenti 20 mg in blister;

A.I.C. n. 031834056/M - 30 compresse gastroresistenti 20 mg in blister;

A.I.C. n. 031834068/M - 56 compresse gastroresistenti 20 mg in blister;

A.I.C. n. 031834070/M - 60 compresse gastroresistenti 20 mg in blister;

A.I.C. n. 031834082/M - 100 compresse gastroresistenti 20 mg in blister;

A.I.C. n. 031834094/M - 14 compresse gastroresistenti 20 mg in flacone;

A.I.C. n. 031834106/M - 15 compresse gastroresistenti 20 mg in flacone;

A.I.C. n. 031834118/M - 28 compresse gastroresistenti 20 mg in flacone;

A.I.C. n. 031834120/M - 30 compresse gastroresistenti 20 mg in flacone;

A.I.C. n. 031834132/M - 56 compresse gastroresistenti 20 mg in flacone;

A.I.C. n. 031834144/M - 60 compresse gastroresistenti 20 mg in flacone;

A.I.C. n. 031834157/M - 100 compresse gastroresistenti 20 mg in flacone;

A.I.C. n. 031834169/M - 140 compresse gastroresistenti 20 mg in blister;

A.I.C. n. 031834171/M - 140 compresse gastroresistenti 20 mg in 10 blister;

A.I.C. n. 031834183/M - 140 compresse gastroresistenti 20 mg in 5 blister;

A.I.C. n. 031834195/M - 700 compresse gastroresistenti 20 mg in 5 blister;

A.I.C. n. 031834207/M - 280 compresse gastroresistenti 20 mg in 20 blister;

A.I.C. n. 031834219/M - 280 compresse gastroresistenti 20 mg in 10 blister;

A.I.C. n. 031834221/M - 140 compresse gastroresistenti 20 mg in flacone;

A.I.C. n. 031834233/M - 140 compresse gastroresistenti 20 mg in 10 flaconi;

A.I.C. n. 031834245/M - 140 compresse gastroresistenti 20 mg in 5 flaconi;

A.I.C. n. 031834258/M - 700 compresse gastroresistenti 20 mg in 5 flaconi;

A.I.C. n. 031834260/M - 280 compresse gastroresistenti 20 mg in 20 flaconi;

A.I.C. n. 031834272/M - 280 compresse gastroresistenti 20 mg in 10 flaconi;

A.I.C. n. 031834284/M - 14 compresse gastroresistenti da 40 mg in blister;

A.I.C. n. 031834296/M - 14 compresse gastroresistenti in blister AL/AL da 40 mg.

Titolare A.I.C.: Abbott S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: DE/H/0270/002/W053, DE/H/0270/002/II/117, DE/H/0270/001-002/II/126, DE/H/0270/001-002/R001.

Tipo di modifica: modifica/aggiunta indicazione terapeutica e modifica stampati.

Modifica apportata: relativamente alle compresse da 40 mg viene autorizzata la modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto delle sezioni 4.1 (estensione delle indicazioni terapeutiche: «Trattamento della sindrome di Zollinger Ellison»), 4.2, e 5.1 ed ulteriori modifiche nella sezione 4.3, 4.4, 4.5 ed ulteriori modifiche apportate durante la procedura di rinnovo europeo.

Alle seguenti condizioni: le condizioni di rimborsabilità sono immutate e sono riferibili alla nota in vigore.

In conformità all'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento; le modifiche relative al foglio illustrativo dovranno altresì essere apportate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dal presente provvedimento.

Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato tali confezioni dovranno essere ritirate dal commercio.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

07A03426

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Peptazol».

Estratto determinazione UPC/II/3053 dell'11 aprile 2007

Specialità medicinale: PEPTAZOL.

Confezioni:

031111026/M - 14 compresse gastroresistenti 20 mg in blister;

0311110381M - 15 compresse gastroresistenti 20 mg in blister;

031111040/M - 28 compresse gastroresistenti 20 mg in blister;

031111053/M - 30 compresse gastroresistenti 20 mg in blister;

031111065/M - 56 compresse gastroresistenti 20 mg in blister;

031111077/M - 60 compresse gastroresistenti 20 mg in blister;

031111089/M - 100 compresse gastroresistenti 20 mg in blister;

031111091/M - 14 compresse gastroresistenti 20 mg in flacone;

031111103/M - 15 compresse gastroresistenti 20 mg in flacone;

031111115/M - 28 compresse gastroresistenti 20 mg in flacone;

031111127/M - 30 compresse gastroresistenti 20 mg in flacone;

031111139/M - 56 compresse gastroresistenti 20 mg in flacone;

031111141/M - 60 compresse gastroresistenti 20 mg in flacone;

031111154/M - 100 compresse gastroresistenti 20 mg in flacone;

031111166/M - 140 compresse gastroresistenti 20 mg in blister;

031111178/M - 140 compresse gastroresistenti 20 mg in 10 blister;

031111180/M - 140 compresse gastroresistenti 20 mg in 5 blister

031111192/M - 700 compresse gastroresistenti 20 mg in 5 blister;

031111204/M - 280 compresse gastroresistenti 20 mg in 20 blister;

031111216/M - 280 compresse gastroresistenti 20 mg in 10 blister;

031111228/M - 140 compresse gastroresistenti 20 mg in flacone;

031111230/M - 140 compresse gastroresistenti 20 mg in 10 flaconi;

031111242/M - 140 compresse gastroresistenti 20 mg in 5 flaconi;

031111255/M - 700 compresse gastroresistenti 20 mg in 5 flaconi;

031111267/M - 280 compresse gastroresistenti 20 mg in 20 flaconi;

031111279/M - 280 compresse gastroresistenti 20 mg in 10 flaconi;

031111293/M - 14 compresse gastroresistenti da 40 mg in blister AI/A;

031111281/M - 14 compresse gastroresistenti da 40 mg in blister.

Titolare A.I.C.: Recordati industria chimica farmaceutica S.p.A.

Numero procedura mutuo riconoscimento:

DE/H/0268/002/W053, DE/H/0268/002/II/117;

DE/H/0268/002/II/126, DE/H/0268/002/R001;

DE/H/0271/001/II/126, DE/H/0271/001/R001.

Tipo di modifica: modifica/aggiunta indicazione terapeutica e modifica stampati.

Modifica apportata: relativamente alle compresse da 40 mg viene autorizzata la modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto delle sezioni 4.1 (estensione delle indicazioni terapeutiche: «Trattamento della sindrome di Zollinger Ellison»), 4.2, e 5.1 ed ulteriori modifiche nella sezione 4.3, 4.4 ,4.5 ed ulteriori modifiche apportate durante la procedura di rinnovo europeo.

Alle seguenti condizioni: le condizioni di rimborsabilità sono immutate e sono riferibili alla nota in vigore.

In conformità all'Allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento; le modifiche relative al foglio illustrativo dovranno altresì essere apportate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dal presente provvedimento.

Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato tali confezioni dovranno essere ritirate dal commercio.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A03446

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di marzo 2007, che si pubblicano ai sensi dell'articolo 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'articolo 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).

Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi ai singoli mesi del 2006 e 2007 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell'anno precedente e di due anni precedenti risultano:

ANNI E MESI		INDICI (Base 1995=100)	Variazioni percentuali rispetto al corrispondente periodo	
			dell'anno precedente	di due anni precedenti
2006	Marzo	127,1	2,1	3,8
	Aprile	127,4	2,0	3,7
	Maggio	127,8	2,2	3,9
	Giugno	127,9	2,1	3,7
	Luglio	128,2	2,1	3,9
	Agosto	128,4	2,1	3,9
	Settembre	128,4	2,0	3,9
	Ottobre	128,2	1,7	3,7
	Novembre	128,3	1,7	3,6
	Dicembre	128,4	1,7	3,6
	Media	*127,8*		
2007	Gennaio	128,5	1,5	3,7
	Febbraio	128,8	1,5	3,6
	Marzo	129,0	1,5	3,6

07A03540

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2007-GU1-094) Roma, 2007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA EGAFNET.IT	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684

Segue: LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	**PALERMO**	LA LIBRERIA COMMISSIONARIA	Via S. Gregorietti, 6	091	6859904	6859904
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2007 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€	**438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€	**239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€	**309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€	**167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€	**819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€	**431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€	**682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€	**357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2007.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€	**295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€	**162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€	**85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€	**53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€	**180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.